·BIBLIOTECA·
·LVCCHESI·PALLI·

Grande Sala o. S.
5 - VI - 8

77393

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI

Del Canonico Gregorio Deputato del Regno, Regio Istoriografo, e Regio Economo Ecclesiastico.

TOMO QUARTO.

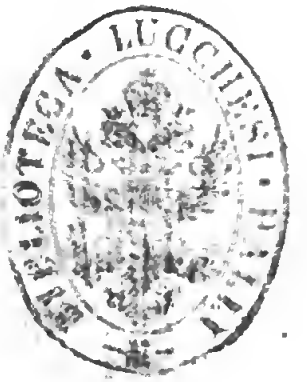

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1807.

Digitized by Google

CONSIDERAZIONI
SOPRA LA STORIA DI SICILIA
LIBRO QUARTO

CAPITOLO PRIMO

Regno di Federigo di Aragona. Stato e forza della nazione siciliana in quel tempo. Importanza, costumi, e modi di vivere dei grandi e dei nobili. Provvidenze continue del Re Federigo a somministrar sempre nuovo vigore alle leggi e al Governo.

Dopochè per la rinunzia di Giacomo, e per la di lui alleanza col papa, coi re di Puglia, e di Francia, furono abbandonati i siciliani, e lasciati in tutta balia dei non placabili angioini, si rivolsero quegli immantinenti al legittimo successore del regno, e giusta il testamento del re Pietro acclamarono a voto generale nel 1296 in Re di Sicilia il gran Federigo, terzo figliuolo di quello. Videsi allora tutta la potenza dei

regni di Aragona, di Valenza, e di Francia, le forze del vicino reame di Puglia, i guelfi d' Italia furiosamente piombar tutti in un tempo sopra la Sicilia; e Federigo, giovane di venticinque anni, in suo sostegno non avere che i soli siciliani, il suo cuor grande, i suoi dritti.

Furono così gloriosi, come tribolati quei tempi, ed accompagnarono sempre quel regno lieti, tristi, dubbj accidenti. Portò Federigo sin dal principio personalmente la guerra di là dallo stretto sino a Catanzaro e a Rossano, e già le sue flotte stavano per occupar Brindisi: ma questa fortuna gli costò in prima il disgusto, e poi il passaggio ai nimici di quel valente e superbo ammiraglio Ruggieri di Loria. Giacomo, comandante supremo di due poderose flotte, l' angioina e l' aragonese, non si sgomentò di portare ei stesso di presenza il ferro e il fuoco nell' Isola, che tanta fede e amor tanto gli avea dimostrato, e Patti, Milazzo, ed altri vicini luoghi venuti in sua podestà, si volse tosto ad espugnar Siracusa. La guerra fecesi allora dappertutto e in mare e in terra aspra

e dura. Federigo, che la forza della nazione, quanta ve n'era, tutta eccitava, e intorno a se raccoglieva, e sapeane disporre a suo senno, spinse i messinesi ad armare le loro galee, le quali assalirono Giovanni di Loria, nipote dell'ammiraglio, che navigava per lo stretto con parte della flotta angioina, e rottala, menarono Giovanni prigione in Messina. Giacomo, che erasi allontanato per poco a ristorar le sue forze, tornò più gagliardo all'assalto, e con esso Roberto duca di Calabria, Filippo principe di Taranto, figliuoli di Carlo, e Ruggieri di Loria, forniti di più navi, di moneta, e di gente. Osarono pure i siciliani non pari di forze attaccarli, e nella grande e sanguinosa battaglia al capo di Orlando in giugno del 1299 furono isconfitti pienamente.

Costò questa disfatta alla Sicilia non che la perdita di assai gente, e di un grande navilio, ma gli animi tutti atterrironsi, ed altri vacillarono fortemente; venne quindi fatto agli angioini di stabilire più facilmente l'imperio loro in alcune parti dell'Isola, e già lusingavansi che essa tutta era per venire in lor signoria, dopo che

ebbero per tradimento occupata Catania. Per la qual cosa a moltiplicare in più luoghi l'attacco, fu spedito Filippo il principe di Taranto con quaranta galee a guerreggiare nel val di Mazara, e si pose all'assedio di Trapani. Ma Federigo velocemente vi accorse, e non dando tempo, che a quelli si unissero gli angioini stabiliti nel val di Noto, con suo vantaggio prese la battaglia, e in un luogo detto la Falconara fu il principe di Taranto rotto, e fatto prigione con parte di sua gente in dicembre dello stesso anno 1299. Parimenti i siciliani comandati dal famoso Blasco di Alagona riportarono sotto Gagliano una vittoria segnalata in quell'anno, nella quale presero molti nobili, e particolarmente il conte di Brenna: ed ebbri per tante vittorie, quasichè il nimico si fosse discosto, o ridotto alle stanze, armarono una flotta, e nel 1300 sfidarono nei mari di Napoli Ruggieri di Loria, il quale presso l'isola di Ponza attaccatili li sconfisse, ed assai tra i principali menò seco prigioni.

In questa dubbia fortuna parve al re di Puglia, conciosiachè avea egli in Sicilia mol-

ti luoghi a se soggetti, di fare uno sforzo grandissimo, ed apparecchiato uno stuolo di cento galee oltra i legni sottili, ne diede il comando a Carlo di Valois, figliuolo del re di Francia, il quale in aprile del 1302 scese con possente armata nel val di Mazara. Federigo, che non avea forze pari, isfuggendo di venire a battaglia, seguivalo di luogo in luogo, ed impedivagli la vittuaglia, di modo che per difetto di essa, e per molta malattia dei suoi Carlo si avvide, che ei dovea tantosto partirsene con poco suo onore. Il perchè fallitogli il disegno di fare una gloriosa guerra, si rivolse a trattar pace, la quale concertarono di persona in Caltabillotta re Federigo, Carlo di Valois, e Roberto di Angiò, e conchiusero in Castronuovo nel giugno del citato anno. I principali articoli furono, che Federigo torrebbe in moglie Eleonora, la figliuola del re angioino, cui dovea restituire i prigionieri, e tutto quello, che di là da Reggio occupato si avea: che gli angioini avrebbergli lasciate le loro conquiste in Sicilia, e che egli sarebbe re dell' Isola per tutta la sua vita, e quindi dopo sua morte re Car-

lo e i suoi eredi. Il re di Puglia confermò quel trattato, e lo autorizzò papa Bonifacio, che alcune condizioni vi aggiunse, ed Eleonora venne in Sicilia in maggio del 1303. Questa pace per tutta Europa fu giudicata assai onorata per lo re Federigo, e sino al cielo esaltavasi la virtù sua, che con deboli forze di un picciol regno erasi mantenuto e difeso da tanti avversarj.

Sperarono allora i popoli dopo tanti infortunj, che fosse per durare la disiata tranquillità per tutto il governo del pacifico Carlo: nè di fatto fu essa disturbata prima che gli succedesse Roberto nel 1309, il quale, siccome giovane e prode era, e geloso di tanta gloria di Federigo, non dimostravasi ugualmente inclinato alla pace: e comecchè re Giacomo in più maniere e diligentemente si fosse studiato di mantenere in concordia gli emuli due re, tuttavolta apparia chiaramente, che ai primi accidenti sarebbero venuti a manifesta guerra, e già ammendue preparavano armi ed armati scopertamente. Roberto più di ogni altro mal sofferia la conquista, che allor faceano del duca-

to di Atene e di Neopatria i siciliani, i quali impazienti della quiete aveano da avventurieri impresa quella spedizion nel Levante. Pur Federigo prevenne Roberto, imperciocchè l'imperadore Arrigo sceso in Italia nel 1313, disposto con tutto suo sforzo di occupare il reame di Puglia, si collegò coi genovesi e col re di Sicilia: e questi armate cinquanta galee, assalì la Calabria, e prese la città di Reggio e più altre terre. Ma l'imperadore, fattosi appena vedere in Italia, in quello anno istesso ivi si morì.

Federigo vide immantinenti rivolte contro lui le forze tutte angioine, perciocchè Roberto, da amor di gloria e da vendetta sospinto, con cento venti galee di Provenza e di Puglia egli in persona coi principi suoi fratelli venne a portar la guerra nell'Isola in giugno del 1314, ed occupato da principio Castello a mare nel golfo, si pose dopo all'assedio di Trapani per terra e per mare. Ma Federigo, rafforzata quella città, e induggiando destramente di venire a battaglia, ottenne che per lungo soggiorno, e mal tempo di pioggia, ed essendo insieme

mal fornita di vittuaglia, cominciò a patire di grande mortalità l'oste angioina: e finalmente fu mestieri, che Roberto conchiudesse in dicembre di quell'anno una tregua per tre anni. Finita questa, siccome Federigo accorse tosto a riprendere Castello a mare, così fu mandato da Napoli nel 1316 uno stuolo di settanta galee comandato dal conte di Squillaci, che scese nel val di Mazara, e disertando il paese, e quindi per la via di Coniglione scorrendo le campagne di Palermo, quì pose tutto a sacco e a fuoco, e indi con la sua flotta corse guastando Messina. Nel tempo medesimo a porre un termine a tante rovine, non lasciava Giacomo di pregare studiosamente papa Giovanni, perchè finalmente adoperasse la sua autorità a far conchiudere una pace stabile: nella quale non potendosi convenire, volle almeno il santo pontefice, che fossero tregue tra i due re per tre anni a patto, che Federigo rimettesse nelle mani e a guardia della chiesa la città di Reggio, ed altre castella, che ei possedeva in Calabria, le quali per altro contro la fede data il re Roberto le si ritenne dopo senza vo-

lerle restituire giammai, e questi accettò le tregue per l'impresa, che disegnava di Genova, che intendea recare a sua signoria.

Intanto mal soffriva il re di Sicilia, che l'emulo suo angioino di Puglia si ingrandisse col dominio di sì possente città, le cui forze poteva indi rivolgere a suo danno. Per la qual cosa sul finir delle tregue nel 1320 fe alleanza con gli usciti di Genova, con Castruccio signore di Lucca, e con l'imperadore di Costantinopoli, i quali tutti temevano tanta potenza del re Roberto: e già nel seguente anno la flotta siciliana unitasi con le navi dei gibellini genovesi si posero ad assediar per mare quella città, mentre stringeala per terra Castruccio. Nel tempo istesso non cessava di trattar pace il re di Aragona: ma siccome protestavasi il re Roberto, che ei non sariasi giammai rimasto di far valere il suo dritto sulla Sicilia, la quale nel trattato conchiuso da suo padre era stata a vita solamente conceduta a Federigo, questi a dimostrare manifestamente che egli intendea con effetto conservarla alla sua famiglia, dopo un general parlamento te-

nuto in Siracusa nel 1321, fe riconoscere in Re e poi nel seguente anno fe incoronare in Palermo Pietro il suo primogenito, cui prestarono omaggio e sagramento di fedeltà i baroni tutti e i comuni dell' Isola. Mandò tosto Roberto ventidue legni grossi, che corseggiarono sino il mar di Palermo, ma fu assai più vigoroso l'assalto nel 1325, quando Carlo, duca di Calabria, apparecchiata una grande armata di cento venti galee, strinse di assedio questa città, e quindi corse il val di Mazara, e poi Siracusa e Catania e più oltre, guastando il paese senza niun contrasto: e ad altre incursioni, in cui tutto a fuoco e a sacco era posto, fu soggetta l' Isola nei seguenti anni sino al 1328.

Non potea allora cader più in acconcio delle cose di Federigo, che la venuta dell' imperador Ludovico in Italia in quell' anno a ristabilire il partito dei gibellini, e a portar la guerra a Roberto: una flotta del re siciliano con l' imperadore già collegatosi comandata dallo stesso re Pietro ajutava per mare la spedizione, che quegli imprendeva per terra. E quantunque Ludovico si fosse anzi tempo par-

tito, pure sopravvenuto il re di Boemia, che con isforzo grandissimo minacciava di soggiogar l'Italia, fu del pari occupato il re Roberto; ma nel 1333 potè finalmente mandare un' armata in Sicilia, e doveasi a quella per tradimento consegnare il castel di Palermo, la quale impresa fallita, passò quindi a saccheggiar Butera. Nel tempo istesso, perchè alle guerre esterne le civili dissensioni ancor si aggiungessero, le due rivali famiglie dei Chiaromonti e dei Ventimigli trascorsero in aperte nimistà, che furono il mal seme delle ree fazioni, onde fu poi per lungo tempo la Sicilia tutta straziata miseramente; ed essendo stato il conte di Modica Giovanni di Chiaromonte bandito dal re Federigo, disperando di essere a grazia riconciliato, e rifuggitosi a Roberto, ne ebbe il comando di cinquanta galee, e venne nel 1335 ad assalir Termini; onde rispinto, corse i mari di mezzogiorno, e il paese tutto da Agrigento sino a Trapani devastò. Si aggiunse nel 1336 la ribellione e la perdita dell' isola delle Gerbe, derivata dall' aspro governo di coloro, che a nome del re di Sicilia vi prese-

deano, ed avriala ei forse riacquistata con la spedizione di Raimondo Peralta, se da alcune galee di Puglia non erano soccorsi quei musulmani. In questo stato di cose, lasciando l'Isola afflitta da tante guerre, e da nuove ancor minacciata, e sul punto di urtarsi più furiosamente le due potenti ed esacerbate famiglie, Federigo, che avea egli solo grandezza di animo pari a tanta gravità di cose, nel giugno del 1337 si morì.

Stato e forza della nazione siciliana in quel tempo.

In così fatti tempi, e in un regno in sì varj e continui e grandi accidenti implicato, non potea non risentirsene la costituzione politica. Eransi primieramente gli animi dei siciliani dopo la felice espulsion dei francesi elevati a più nobili ed alti intendimenti, ed accesi di entusiasmo per la salvezza pubblica, aveano tanto vigor dimostrato, quanto nei tempi innanzi erano stati depressi e inviliti. Che se niuno storico siciliano contemporaneo si è veduto sinora, che avesse descritti i grandi avvenimenti sotto i normanni e gli svevi, abbondò nell'epoca aragonese la Sicilia di scrittori e di storie, quasichè da grandissimo stu-

dio per le cose patrie infiammati i siciliani, non avessero potuto contenersi di pubblicare per l' Europa tutta quelle magnanime imprese, e di tramandarle ai posteri coi loro scritti: alcuni dei quali essendo sparsi e adornati di fatti romani, certamente secondo la possibilità di quei tempi cercarono di rendersi allora familiari le romane memorie, perchè avessero presenti, e comuni e volgari rendessero esempj ed ammaestramenti alle grandi ed eroiche azioni (1).

Parimenti da quell' epoca in poi avea acquistata la nazion tutta una forza nuova, e rappresentanza tale, a cui nei precedenti governi non avea osato nè anche di aspirare. Quantunque i principi aragonesi fossero i soli legittimi eredi, e gli unici successori al trono della Sicilia, pure conosceano chiaramente, che senza uno straordinario sforzo dei nuovi lor sudditi non vi si potean mantenere. Ciò spezialmente ebbe luogo sotto Federigo, il quale vedendo contrastati generalmente i dritti della sua famiglia, e questi rinunziati anzi traditi e combattuti dallo stesso suo fratello re Giacomo; nell' atto istesso della sua incoronazion di-

chiarò, che al suo dritto ereditario erasi aggiunto il *voto gratissimo*, *la elezion celeberrima*, *e la ferma determinazione dei siciliani* (2). In questa occasione Federigo ebbe la indulgenza di assicurare la nazione con solenne giuramento, che ei non avria conchiuso alcun trattato di concordia o di pace, nè intimata guerra senza il consiglio e la volontà dei suoi sudditi: la quale indulgenza potea solamente aver luogo in quel tempo, e consigliavanla al buon Federigo le straordinarie e travagliose sue circostanze (3).

Se i siciliani si videro allora abilitati a tante speranze, aveano insieme acquistato tale e sì straordinario grado di forza pubblica, qual facea mestieri a superare tanti ostacoli, ed a resistere con successo agli sforzi continui di tanti nimici e sì possenti. La nazion tutta da gran tempo volontariamente e con entusiasmo armata, e fatta per emulazione e per uso bellicosa, avea non solo nelle imprese di terra, ma acquistata ancora grande perizia e possanza nei fatti di mare: che se questa generosa abitudine, e valor sì grande nelle armi era utile anzi ne-

cessario in istato di guerra, non lasciava di essere pericoloso e certamente incomodo nei tempi di pace. Le Gerbe furono conquistate nel 1285 da una flotta siciliana in un momento di riposo, che potè cogliere al ritiro che fece re Carlo in quell'anno (4): e quando dopo il trattato di Castronuovo conchiuso nel 1302 vide Federigo molti di quelli, che venian seco di guerreggiare, e tra questi assai siciliani, fatti in quel breve ozio insolenti, non potè altrimenti contenerli, che occupandoli in nuove e lontane guerre, ed ispedilli sotto il comando di Ruggieri da Brindisi ad una impresa nel Levante: ove più vittorie avendo contro i turchi riportate, unitisi con gli altri avventurieri, conquistarono poi al re di Sicilia il ducato di Atene e di Neopatria (5).

Importanza costumi e modi di vivere in quel tempo dei grandi e dei nobili.

Ma di tutta la nazione quelli, che vennero allora a più alto stato, e innalzaronsi a nuova importanza, furono i baroni ed i nobili. Riputavansi essi i più benemeriti della famiglia regnante, perciocchè essi principalmente aveano ordita la congiura, avendola e Alaimo di Lentini, e Palmieri Abbate di Trapani, e Gual-

tieri di Caltagirone, ed altri baroni, concertata in prima nei lor secreti parlamenti in Malta ed in Trapani con Giovanni di Procida, e fattala quindi scoppiare in Palermo, ed accesala per tutto il regno, e poi sostenutala con ogni loro sforzo contra gli angioini. Per la qual cosa oltra di essere stati ingranditi di feudi di privilegj e di dritti, veniano ammessi ad una certa ingerenza nelle cose di governo e di stato; e in quella agitazione interna dell' Isola, e in tanti contrasti al di fuori, gli aragonesi, re di un nuovo e combattuto dominio, assai volentieri e frequentemente serviansi dell' opera e del consiglio loro. Presero in quelle circostanze i baroni un' altura e un levamento, che alcuni di essi nei debiti termini qualche fiata non si contennero: e basti accennare, che la Macalda, moglie di Alaimo di Lentini, quella donna di spiriti altieri, che avea nell' interregno governato il Comune di Catania, che nelle grandi spedizioni accompagnava la corte e il marito attorniata da famigli e da fanti, vedeasi emular nei suoi abiti e nel suo portamento la grandezza della reina Costanza, e sino isdegnare di

chiamarla *Reina*, e che da quella e dai reali infanti le fosse levato dal sagro fonte un figliuolo (6); ed osò pure una volta dolersi con Ruggieri di Loria, che aveali male rimeritati il re Pietro, soggiungendo, *noi lo abbiamo chiamato a compagno, e non già come a re: ed egli ora assuntosi il dominio del regno, essendo noi suoi compagni, come servi ci tratta* (7).

Indi avvenia parimenti, che non potea con essi procedere in quel tempo con tutto il vigore il governo, anzi doveali careggiare e vezzeggiare, perchè essendo il nimico vicino e quasi presente, e con alcun dominio nell' Isola, erano facili e ben ricompensate le ribellioni. Di fatto accadde sotto re Pietro, che alcuni di quegli stessi, i quali aveanlo invitato principalmente, Gualtieri di Caltagirone, uno dei primi di Val di Noto (8), ed Alaimo di Lentini, maestro giustiziero del regno, concertarono con altri congiurati di consegnar l' Isola agli angioini: e il re aragonese, siccome prode nelle armi, essendo ancora per senno eccellente, più con saviezza che a forza aperta li punì vigorosamente: e fu allora osservato, che all' a-

troce gastigo di Alaimo gli animi dei nobili atterriti invilironsi (9). Ed avvenne nelle varie vicende di Federigo, che in prima passò ai nimici Ruggieri di Loria, che possedeva più castella in Calabria, e in Sicilia Jaci, Francavilla, Castiglione, Ficara, Tripi, e Noara (10), e poi Giovanni Barresi, tra le più ragguardevoli delle antiche famiglie siciliane, signore di Capo di Orlando, di Naso, e di Pietraperzia (11), e dopo la sconfitta al capo di Orlando Manfredi Maletta conte di Mineo, onde poi quasi a maniera di contagio la ribellion propagossi (12): nè da altri fu tradita Catania, e posta in mano degli angioini, che dai grandi di quella città Virgilio Scordia, e Neapolione Caputo (13), e Noto da Ugolino di Callaro, che tra i principali era in Sicilia riputato (14): e sino negli ultimi anni del regno di Federigo il bandito conte di Modica raccolto dal re Roberto ne ebbe navi ed armati ad assalir l'Isola (15).

E quegli stessi tra i baroni, che si rimasero fedeli al loro sovrano, avean quì presi costumi e modi di vivere, che annunziavano in

essi una certa ridondanza di forza, ed ogni civil misura trapassavano. Accesi allora più che in ogni altra stagione di spirito militare, e avidi a far dimostrazioni di prodezza, erano pomposi e magnifici, e arditi a fare ogni gran cosa, come magnanimi e possenti che essi erano, e si teneano. Manteneano nei castelli e nei palazzi loro una grandiosa corte, e non solo i lor figli i congionti i familiari i vassalli, ma i molti famigli, i bassi scudieri, ed altri addetti a' vili servizj, stavansi di continuo armati, e con quelle armi, come se fosse la guerra viva, o il nimico alle porte (16): nè di ciò soddisfatti, moltiplicavano la comitiva loro ammettendovi altri, i quali essendo immediatamente al real servizio altronde obbligati, usi pure a trattar le armi, perchè vi si esercitassero, prendeano servizio nelle famiglie dei baroni e dei conti (17): ed inoltre ad accrescere riputazione e potenza, essi ingrandivansi con partigiani ed amici, e sino contro il divieto delle costituzioni creavansi *raccomandati* e *affidati* nei luoghi del demanio, i quali con sagramenti di omaggio e di vassallaggio al baro-

ne obbligatisi, a favorire i di lui interessi eran presti: da tali costumi le emulazioni delle grandi famiglie, e quindi le fazioni ne risultavano (18). Avvenia frequentemente, che nel lor palazzo, che era un castello guernito di arme e di armati, i conti e i baroni bandivano magnifica corte, e solenni adunanze, nelle quali i vassalli, i partiggiani, gli amici a far loro onore e conciliare ad essi opinion di potenza conveniano; e da tanto stuolo facean corteggiarsi non che alle giostre e agli armeggiamenti, ma eziandio nell'andare in corte, o a piatire nei tribunali (19).

Dimostrava ancora un certo disordinato levamento di spirito, e per cui davansi a vedere i nobili ad una severa disciplina poco inchinevoli, il lusso eccessivo, che male era adattato a quei tempi massimamente, e pretendeano quindi far magnifica comparsa di potenza e di grandezza. Che se pria di questi tempi principalmente per ragion del commercio in Levante, di cui era scala ed emporio Messina, eransi volgarmente veduti in Sicilia leggiadri e ricchi abiti, e le nobili donne trarsi dietro dal-

le auree vesti loro lunghissime code, e adornarsi le teste torreggianti di ghirlande di oro, e ornate di perle e di altre gemme (20); anche quando fu dopo agitata l'Isola continuamente da asprissime guerre, e sparsa dappertutto di ruine o di sangue, ed erano le campagne e le città desolate, si parla di gran lusso solito isfoggiarsi nelle nozze, nelle feste, e nei conviti. Voleasi allora non altri panni vestire, che sciamiti, e drappi di oro e di seta, e zendadi, ornati di vai, e di perle, e di laminette di argento e di oro ismaltate (21). Tali apparirono spiranti leggiadria e magnificenza nella trionfante entrata in Messina, e poi nelle nozze del re Federigo le messinesi matrone, di odori orientali ripiene, vestite abiti di oro, e torreggianti le teste; e i cavalieri superbamente addobbati montar destrieri coperti di oro (22). Anzi ad un lusso sì smoderato fu attribuita la perdita dell' isola delle Gerbe nel 1336, perciocchè coloro, che a nome di Federigo la governavano, con ogni maniera di ingordigia opprimevano quegli isolani, perchè non poteano soddisfare altrimenti al costume sfrenato di vo-

lere fabbricar palazzi e altissime torri, e vestire abiti di oro, e sfoggiare pomposamente (23).

Anche favoria tanta decadenza di disciplina e di ordine pubblico l'esser venuti in questi tempi a stabilirsi in Sicilia più aragonesi e catalani, i quali avendo prestati servizj segnalati ai lor principi, ne ebbero in ricompensa amplissimi feudi, e grandi signorie: furono i principali Blasco di Alagona, Ugone de Empuriis, Guglielmo Calzerando, Guglielmo di Montecateno, Raimondo Peralta, e non pochi altri (24). Erano stati questi allevati in un regno, nel quale il monarca avendo la sola apparenza del potere supremo, la forza tutta del governo voleasi far risedere nelle corti: ivi i prelati, i nobili, e i deputati delle città sin da tempi antichissimi arrogavansi il dritto di deliberare nei casi di ordinar nuove leggi, e nuove imposizioni, e quando trattavasi di guerra, o di pace: i quali privilegj credeano poter sostenere a forza armata, e con aperta resistenza al governo (25). Queste licenziose massime portarono seco quegli aragonesi, che vennero a stabilirsi allora in Sicilia, ed ostentolle in un'

aringa, che quì ebbe tra i suoi Blasco di Alagona (26): che se ad essi come a stranieri mettea più conto starsi uniti agli interessi del sovrano, e di fatto i nostri re aragonesi nelle gravissime turbazioni, che sopravvennero, non ebbero in Sicilia partigiani più fedeli dei lor catalani, tuttavia quelle massime non lasciavano di alterare i sani principj di una bene ordinata monarchia, secondo la quale dai re normanni era stata composta già l'Isola, e fomentavano certo la forza ridondante, e la eccessiva altura di mente, alla quale già eransi in quelle circostanze elevati gli animi dei grandi siciliani.

Ed aggiungeva ad essi potenza grandissima, e ingerenza diretta lor sominiſtrava nel governo politico l'essere per sistema le alte magistrature in mano loro. Sceglieansi sempre tra i primi baroni il maestro giustiziero, e il maestro camerario; nè altri destinavansi a giustizieri che militi, ossia dell'ordine dei nobili: anzi era sì stabilito un tal costume, che re Federigo non potè fare a meno di autorizzarlo, avendo espressamente comandato, che non poteano essere giustizieri, altri che nobili e ric-

chi (27). Indi avvenia, che i più potenti erano i supremi magistrati, e potea bene col favore della magistratura svilupparsi una forza illegittima, nella quale pendeano i loro diritti e privilegj feudali, e i disordinati costumi militari. Ed era ancor vero, che siccome la forza tutta militare dello stato era in mano dei nobili, così parimenti il governo politico pel ministero loro insieme si amministrava.

Provvidenze del re Federigo a somministrar sempre nuovo vigore alle leggi e al Governo.

Questa disposizione, e questo stato di cose pubbliche, tanta forza della nazione, e costumi così fatti e modi di vivere introdotti in quelle circostanze, che rinvigorivansi per cotidiana abitudine, annunziavano una costituzione, la quale certamente andava a cadere e a dissolversi, se non sosteneala con le sue straordinarie virtù Federigo. Egli è indubitato, che nella rivoluzione del 1282 la macchina tutta del governo scossa violentemente, e in tutte le sue parti d'allora in poi rilassatasi, non si potè per lunghissimo tempo mai più ricomporre, nè rimettere nel primiero suo stato, perciocchè quei mezzi istessi, che furono da principio adoperati nell'atto della espulsione degli angioini, o-

stinatisi questi a rientrare nell' Isola, e i siciliani a rispingerli, fu bisogno di tener vivi gli stessi mezzi, e renderli permanenti, e si visse in questo stato e per entro una guerra aspra e dura pressochè quarant' anni. La nazion tutta sebbene ardentemente unita a servire alla causa comune, e al suo principe, lasciava pure mano mano le sue antiche abitudini, e dovendosi la di lei forza raccozzar sempre e sostenere e infiammare con l' entusiamo, dimenticavansi quindi i siciliani ogni dì lo stato antico e ordinario di placida e di esatta subordinazione ai magistrati e alle leggi, stando sempre armati, e a così dire vivendo militarmente. In questi termini gli antichi ordini politici non poteano più sussistere nella nativa lor forma, indebolivansi alla giornata, e naturalmente tiravano infine a sciogliersi, e a cader tutti, essendo la dissoluzione tanto più irreparabile, quanto le cagioni, che la producevano, erano riputate a buon dritto, nei primi tempi massimamente, degne di laude e di premio.

Federigo, che era non solo per virtù militari eccellente, ma anche le cose di stato pro-

fondamente intendea, quantunque sempre da guerre asprissime e da continue avversità travagliato, pure diligentemente applicavasi nei radi intervalli di riposo e di pace a stabilir riforme, e ad opporre pronti rimedj alla corruzion dominante: ed ora di fronte e scopertamente, ed or di fianco attaccando gli abusi e i disordini, altri direttamente e con vigore ispegnendone, e ad altri apportando riparo con rimedj indiretti, e che aveano alcuna volta sembianza di grazie e di privilegj, pronto e sollecito a ristabilire con nuove leggi nei momenti di pace e di tregue quella civil disciplina, che nel campo e tra le armi si dissolvea, sostenne di mano in mano e in diversi tempi le varie parti della costituzione politica, che di cader minacciavano: pure menò più presto in lungo, che potè riparare alle cagioni della totale distruzione.

Da questo stato di cose comprendesi manifestamente, perchè non abbiamo di Federigo un corpo di legislazione ordinato a ricomporre tutto il sistema politico, ma diverse leggi da lui pubblicate in diversi tempi, con le quali

ora una parte ed ora un' altra intendea di riformarne, e quasi a pezzi e a riprese. Noi da ora innanzi saremo obbligati a riconoscere lo stato tutto del nostro dritto politico, ed osserveremo di tempo in tempo i vizj interni, e i principj di decadenza, e di scioglimento, e i rimedj applicativi; i quali, mentre alteravano le istituzioni normanne e sveve, non serviano che a provvedere al momento, sinchè si manifestò dissoluta tutta la costituzione, quando non fu più sostenuta dalla virtù personale del principe.

CAPITOLO SECONDO

Abusi ed eccessi dei magistrati, e spezialmente dei giustizieri provinciali. Federigo a limitarne la potenza ne diminuì la giurisdizione, e il territorio. Nuovo stato dei magistrati locali. Stabilimenti allora prescritti nelle forme giudiziarie.

Sin dal primo avvenimento di re Pietro al trono siciliano essendosi quì tosto ristabilito il sistema tutto delle giurisdizioni e degli uffici, che era stato sospeso nel brevissimo interregno,

e nel furore della rivoluzione, furono immantinenti rimessi nei proprj incarichi gli antichi magistrati, e gli ufficiali da lor dipendenti: i quali tutti tanto più volentieri conservarono i re aragonesi, quanto per la istituzione di quelli, e per averli sempre fatti servire al buon regolamento dei sudditi, aveano di se lasciata opinion grandissima di saggezza e di fortezza il re Ruggieri, e l' imperador Federigo.

Abusi ed eccessi dei magistrati, e spezialmente dei giustizieri provinciali.

Ma la corruzione avea già attaccati i più alti magistrati prima assai che i principi aragonesi entrassero nell' Isola; e sotto il loro governo la costituzione sin dal principio debilitatasi, maggiori alterazioni poscia soffrì per cagione di quelli, che doveano sostenerla principalmente. Sotto gli angioini i magistrati tutti aveano con abbandonata licenza amministrato il loro ufficio, e più di ogni altro doleansi i popoli dei giustizieri come di uomini cupidi oltre modo di ricchezze, e di animo inchinevole a sozzi guadagni: non avea saputo dissimulare lo stesso Carlo di Angiò, che i giustizieri tostochè metteansi in possesso della provincia loro assegnata, e quei di Sicilia spezialmente,

ne riceveano doni e presenti, ed aveano introdotto di esigere nuovi proventi, come in certi casi un palafreno o cosa simigliante, ed altri indebiti dritti per sola ragione di prava consuetudine. Ei fu ben da maravigliare, che dopochè avea Giacomo nella celebrità della sua incoronazione nell'anno 1286 tutti descritti partitamente i novelli abusi e le introduzioni dei tempi angioini, e proscrittele solennemente, e nuove immunità concedute allora ai siciliani, i sindaci di molte città e terre dell'Isola rimostrarono nel 1288 (1), che i giustizieri e i loro ufficiali non davano esecuzione alcuna alle costituzioni in quella occasion pubblicate, anzi poneanle apertamente e con modi ingiuriosi in non cale, e trattavano i siciliani con assai maggior durezza, che non avean fatto nei tempi angioini. Non ostanti le più efficaci provvidenze di Giacomo non si ottenne riforma alcuna. Attestava il re Federigo nel 1296, che i giustizieri per cieca avarizia e per malvagia cupidità con isquisite frodi usurpavano ciò che era loro interdetto per legge, e che la voce del popolo e la costante esperienza avea dimostra-

to quanto fosse riuscito dannoso ai fedeli suoi sudditi l'ufficio di alcuni giustizieri (2).

Il male era nella radice. Le magistrature, per cui la ragione e il comun senso di tutti i tempi hanno sempre richieste innanzi ad ogni altra le qualità di intelligenza e di probità, erano da più tempo in Sicilia amministrate dai più potenti. Lo stesso re Federigo non potè negarsi di confermare e di autorizzare l'antica consuetudine di scegliersi sempre i giustizieri tra i nobili e ricchi (3), e forse ancora in essi confidava il buon principe, come uomini di qualità che debbono essere più solleciti dell'onor loro, più obbligati alla decenza, e men soggetti a bisogni. Tuttavia non lasciò nel tempo istesso di imporre più freni a tanta corruttela, e per avventura avriavi apportato rimedio, se fosse stato possibile di subordinare alle leggi le circostanze e i costumi. Dichiarò primieramente, che i giustizieri non poteano arrogarsi alcun arbitrio nell'amministrar la giustizia, e doveano con giuramento obbligarsi a serbare esattamente nei giudizj la norma della legge e del dritto: quasichè nella rilassatezza dei tem-

pi fosse un ostacolo al male operare la religione del giuramento. A torre ogni occasione, che i giustizieri sotto il pretesto di proventi annessi alla carica non opprimessero i suoi sudditi, assegnò a quelli ed ai loro giudici e notari un conveniente salario sopra il suo real patrimonio: ma gli uomini ingordi hanno sempre riconosciuto il salario come un nuovo e un certo provento di più (4).

Federigo a limitarne la potenza ne diminuì la giurisdizione, e il territorio.

Adunque a raffrenarne come più si potesse gli eccessi e gli abusi, e a procurarvi più efficace riforma, volle insieme Federigo abbassare la potenza di questo ufficio, o diminuendone la provincia e il territorio, o limitandone la giurisdizione. L'imperador Federigo avea divisa la Sicilia tutta in due giustizieriati, l'uno di quà dal fiume salso, e l'altro di là da esso fiume, e costituitovi in ognuno di quelli un giustiziero. Divise la Sicilia il re Federigo in quattro provincie, che ripigliando la denominazione normanna chiamò *Valli*, cioè val di Mazara, val di Agrigento, val di Noto, e valle di Castrogiovanni e di Demone, e ad ogni valle assegnò il suo giustiziero (5). Come

e

prendeva il val di Mazara tutto il paese, che avea per confini nei luoghi marittimi da Palermo per Carini, Castello a mare nel golfo, Trapani, Marsala, Mazara sino a Sciacca, onde scendeasi nei luoghi mediterranei per Sambuca, Giuliana, Cristia, Bivona, Vicari, Ciccamo, sino a Termini distendendosi infine a Palermo. Il secondo valle sul mare da Sciacca sino a Licata, e per terra da Sciacca per Raffadali, Cammarata, Castronuovo, Golisano sino a Roccella, che giace sul mar tirreno, onde rientravasi per Grattieri, Polizzi, le Petralie, Caltagirone, Naro sino a Licata. Indi il terzo avea per confini marittimi Durilli, Scicli, Militello, Siracusa, Lentini, e Catania coi suoi casali, e per terra s. Filippo, Piazza, Mazarino sino a Durilli. Il quarto finalmente da Messina per lo stretto sino a Cefalù, e indi i confini dentro terra erano Pollina, Castelbuono, Geraci, Nicosia, Troina, e costeggiando il Mongibello, Carboni, Motta, Taormina, Limina, Fiume di Nisi, e tutto il paese giacente sul mare sino a Messina. I due valli di Noto e di Demone restavano di là dal fiume salso, e tutto il val di

Mazara, e grandissima parte di quel di Agrigento di quà dal detto fiume (6).

Adunque furono ridotte quasi a metà, e diminuite perciò le antiche provincie dei giustizieri; ed a ristringerle maggiormente estese insieme ed ampliò Federigo il distretto dei giustizieri locali. Se regnando i normanni lo stratigoto di Messina comprendeva sotto la sua giurisdizione i territorj di Rometta e di Milazzo, poi Federigo di Aragona anche a ricompensare i messinesi dei tanti e straordinarj travagli, che aveano durati in quella stagione, allargò il distretto dello stratigoto di essa città, cui volle assegnate nel 1302 da una parte le terre tutte e i luoghi del val di Milazzo, e dall' altra parte il paese sino a Taormina coi suoi tenimenti sino al fiume Alcantara, e veramente da assai tempi indietro avean fatto disegno su Taormina i messinesi (7); dichiarò nel tempo istesso il re Federigo, che ei volle espressamente sottratto questo nuovo distretto dello stratigoto di Messina dalla giurisdizione del giustiziero del valle di Demone (8). Concorse parimenti a diminuire il territorio dei giustizieri provinciali l' es-

sere stati in quest' epoca moltiplicati i giustizieri locali; così per esempio nel valle di Noto essendosi costituito un capitano in Catania e per quei casali; un giustiziero per tutto il contado di Modica; un altro per lo contado di Agosta; e dovendo appresso noi dimostrare, che nei vassallaggi tutti soggetti alla camera reginale, che erano la più parte compresi in quel valle, amministravasi a nome della Regina la giurisdizion criminale, venne in conseguenza a' iscemarsi di molto la provincia di quel giustizieriato.

E siccome noi or ora dimostreremo, che il re Federigo sottopose tutti immediatamente alla Magna Curia i giustizieri locali, così egli è manifesto, che fu tolto ai provinciali espressamente ogni superior dritto, che aveanvi in forza delle costituzioni dell' imperador Federigo, da cui era stata attribuita ai giustizieri provinciali la facoltà di chiamare a se le cause tutte delle curie locali della lor provincia così dei luoghi del demanio come delle baronie, e massimamente nel caso di volersi proporre querela di negata giustizia. Parimenti tolse a quelli il

re Federigo ogni ingerenza nel governo dimestico delle popolazioni comprese nella loro provincia, avendo lor proibito di prendere cura delle misure e dei pesi, e di provvedere alla notturna custodia del luogo, i quali due incarichi commise agli ufficiali municipali (9). Fu adunque non solo ristretto il territorio, ma limitata ancora la giurisdizione di quei magistrati, e mentre per tante riforme abbassavasi la potenza, alteravasi insieme la natura del loro ufficio. Da queste prime cagioni avvenne, che furono in processo di tempo ridotti quasi al nulla, e poi sparirono infine assolutamente dalla nostra costituzione i giustizieri provinciali.

Aggiunse il re Federigo altre provvidenze a contenerli in dovere, sottoponendoli a un sindacato pubblico, e ad un castigo certo, essendo manifesti i lor falli. Volle primieramente rinnovellata una istituzione dell' imperador Federigo, ossia le curie generali ed annuali di giustizia e di sindicatura, e comandò che in ogni anno nel dì di tutti i santi si ragunassero insieme in un luogo designato i baroni e i sindaci delle università tutte, e volle spezialmen-

te, che questi venissero bene istruiti dell' amministrazione dei giustizieri, dei giudici e di altri ufficiali di quelli, e gli abusi e gli aggravj da coloro commessi denunziassero, perchè si potesse immantinente obbligarli a darne conto, e a punirli. Nè di ciò soddisfatto, pensò dopo il re Federigo a dare ai magistrati tutti e particolarmente ai giustizieri una soggezione perenne e locale, avendo disposto, che in ciascheduna città terra e villaggio sarebbero deputati dalla Real Corte tre probi uomini, i quali doveano in ogni tre mesi informare il principe delle estorsioni e degli aggravj, che a qualunque persona del luogo avessero fatti il giustiziero, il notaro, o altri della di lui curia e famiglia: e dar parimenti relazione in ogni due mesi degli omicidj, e dei gravi delitti ivi commessi, sottoponendo alla pena di pagare once dodici quei deputati, che nei tempi prescritti non avessero curato di trasmettere le anzidette relazioni (10).

Nuovo stato dei magistrati locali.

Ei può ben congetturarsi, che sieno allora caduti in discredito i magistrati tutti provinciali. Se il re Ruggieri avea istituiti i came-

rarj come ufficiali supremi per l'amministrazione di tutte le reali entrate, e cinque ne avea dopo costituiti l'imperador Federigo con una separata provincia a ciascuno di quelli assegnata, due di là dal fiume salso, e di quà da esso fiume tre, sotto gli aragonesi non vedesi che si faccia menzione alcuna di Camerarj, e in appresso del tutto sparirono. In quest'epoca i segreti nelle città principali amministravano secondo l'antico sistema i fondi e le rendite regie del luogo, e nelle popolazioni minori i vicesegreti con la dipendenza dal maestro segreto (11); presentasi inoltre sotto gli aragonesi un nuovo ufficiale di cose economiche detto *Maestro giurato*. Era stato questo ufficiale introdotto la prima volta da Carlo di Angiò, e costituito non solo in ciascun luogo del demanio, ma in ogni terra soggetta ai baroni per sopraintendere all' amministrazion locale della giustizia, e denunziarne i gravi delitti (12). Quando furono compilati i capitoli di papa Onorio, pensarono ancora i baroni pugliesi a liberarsi da un ufficiale sì incomodo, e di fatto si vollero in quei capitoli aboliti i maestri giu-

rati nelle terre dei baroni e dei prelati; e gli abolì ancora in Sicilia nelle sue costituzioni il re Giacomo (13). Furono però quì conservati nelle sole popolazioni demaniali, ma con altri incarichi, imperciocchè veggonsi quivi amministrare fondi e rendite regie, e ad altre cose economiche deputati: in questo modo presentansi i maestri giurati di Siracusa e di Catania (14).

A misura che abbassavansi, o mancavano le magistrature provinciali, vedeansi sorgere, e ingrandire, e privilegiare gli ufficj e le giurisdizioni locali. Il bajulo in forza delle costituzioni amministrava in ciascun luogo la rendita pubblica, ed era nel tempo istesso magistrato di competenza civile. Tolse al bajulo il re Federigo quell' amministrazione, di cui commise la cura ai segreti, ai vicesegreti, ai maestri giurati: gli lasciò la giurisdizione per le cause civili, ma comandò espressamente, che tra i giudici assessori di quello ne fossero almeno nelle città principali eletti due periti di dritto: egli era naturale, che nelle corti bajulari finalmente prevalessero i giudici, dai quali solamente per l' amministrazione della giustizia poteasi avere la no-

tizia, la intelligenza, e la diritta applicazion della legge; rimase tuttora al bajulo il dritto della esecuzione, e l'imperio di magistrato (15). Ma a dir più veramente Federigo cambiò assolutamente la natura di questo ufficio, e ne fece propriamente una parte delle corporazioni municipali. Noi vedremo nel seguente capitolo, che quando egli le recò a più compiuto sistema, fece del bajulo e dei giurati unica corporazione in ciascun luogo: diè l'amministrazion tutta e il governo del comune ai giurati, che prima aveva il bajulo, ed a costui lasciò la forza di magistrato per fare eseguire ciò che aveano disposto i giurati. Non restò al bajulo altra amministrazione che quella dei proventi giudiziarj, e il dritto di esigere la multa dai trasgressori delle leggi suntuarie, e da coloro che aveano mancato alla notturna custodia del luogo (16).

Cambiò ancora quel re la forma di elezione del bajulo: se prima in qualità di ufficiale, deputato in ciascun luogo del demanio ad esigere la rendita regia, dipendeva dal Camerario, che vel costituiva o in credenza o in estaglio,

dopo che il bajulo divenne parte del corpo municipale, fu nello stesso tempo e nella guisa istessa eletto, che gli ufficiali del Comune. Noi nel seguente capitolo ne ragioneremo più distintamente: per ora accenniamo, che il bajulo in ogni luogo, i di lui giudici e i notari insieme coi giurati e con gli altri ufficiali tutti della università doveano essere eletti a suffragj del popolo nel mese di agosto nel palazzo del Comune, e questa forma di elezione a squittino pubblico fu chiamata allora *elezione a modo di scarfie*: gli eletti non poteano esercitare la lor carica senza che prima gli avesse il re confermati: l'ufficio loro non potea durare che un anno, a cui erano di nuovo abilitati dopo iscorsi tre anni: ed a rimuovere ogni occasione di turpe guadagno volle Federigo, che ai giudici e al bajulo fosse assegnato un salario (17).

Di tutti i magistrati locali non volle quel re, che fossero eletti a voti pubblici i soli giustizieri, riserbandone a se la elezione, perciocchè secondo le massime del dritto normanno e svevo potea dal solo principe, e in niuna maniera dai privati e dal popolo essere concedu-

ta la giurisdizion criminale. Nei primi tempi dei re aragonesi questo magistrato, che amministrava sul luogo la giustizia criminale, era solamente in Palermo, e in Messina: ma poscia ne fu costituito uno in Catania, ebbe il suo proprio Siracusa, e successivamente altre città principali: forse quei re accordarono questo ufficio ad altre città per grazia e per privilegio, ossia perchè i cittadini nelle cause criminali non fossero tratti in giudizio dinanzi la Magna Curia, che era di sua istituzione ambulante, nè dinanzi il giustiziero della provincia, il di cui ufficio voleasi abbassare (18).

Noi abbiamo testè veduto, che a questo intendimento fu allargato il distretto dello stratigoto di Messina, e tuttora in quest' epoca il giustiziero di Palermo stendea la sua giurisdizione per tutto il territorio di Morreale sino al villaggio di Carini (19).

E per la stessa ragione, ed a privilegiare alcune popolazioni, crearono la prima volta i re aragonesi in alcune città un ufficio nuovo, ossia il giudice delle prime appellazioni: queste costavano certamente un dispendio e un

travaglio, dovendosi fare dinanzi la Magna Curia, che non avea fissa residenza, e seguia di ordinario la Real Corte. Il re Giacomo avea già accordato ai messinesi nel 1294, che a liberarli dalle spese e dalle molestie, che soffrivansi in un tribunale lontano, sarebbe costituito in Messina in ogni anno dal Re immediatamente il giudice delle prime appellazioni, a cui poteasi appellare dalle sentenze profferite dallo stratigoto e suoi giudici (20). Poi il re Federigo a gratificare i palermitani fece concessione a questa metropoli nel 1312 di un giudice stabile delle prime appellazioni, a cui nelle cause civili e criminali nell' assenza della Magna Curia si potesse ricorrere a trovare rimedio dalle sentenze del bajulo e del giustiziero, e stabilì un notaro degli atti della curia delle prime appellazioni. Noi veggiamo, siccome era ben dritto, e conveniasi all' altezza di questo ufficio, che sin dal principio il re istesso elesse immediatamente quel giudice, ed alcuna volta senza alcun termine prescritto di tempo, ed a suo beneplacito (21). Pure osservasi nel 1316, che tra alcuni capitoli presentati da que-

sta università, e dal Re confermati, era ancora notato, che l'anzidetto giudice dovea essere eletto come gli altri ufficiali del Comune, e par che allora abbialo accordato il re Federigo. Ma nel 1325 avendo egli pubblicati più stabilimenti di suo moto proprio, in cui descrisse gli ufficiali tutti, che in agosto nel palazzo della città doveano essere in ciascun anno eletti a pubblici suffragj, e quivi tutti li nominò partitamente e il bajulo, e i di lui giudici, e i giurati, e i giudici del giustiziero, e i notari di queste curie, e moltissimi altri, non compresevi il giudice delle appellazioni: chiaro argomento, che la elezione di questo magistrato, a cui apparteneva ancora di rivedere e proferire le sentenze criminali, Federigo immediatamente a se riserbò (22). Fu nel 1423 istituita in Catania dal re Alfonso la curia delle prime appellazioni (23).

Egli è evidente, che con queste novelle introduzioni veniasi ad alterare il sistema ben concertato, e la dipendenza delle giurisdizioni, onde avea Ruggieri subordinati i magistrati tutti al supremo tribunale della Magna Curia, a

cui solamente poteasi appellare da tutte le corti inferiori dei giustizieri, e dei bajuli. Non però di meno rimase quel tribunale in tutta l' ampiezza e grandezza delle più alte giurisdizioni, le quali aveagli accordate l' imperador Federigo: se non che vedesi in questi tempi stabilmente costituito in Sicilia *il giudice della Regia Coscienza*, al quale i ricorsi contro le sentenze della Magna Curia rimetteansi dal principe (24). Rimase parimenti con gli antichi incarichi *la Magna Curia dei conti* ossia dei maestri razionali, dai quali si fecero ora dipendere i giurati per tutto ciò che interessava l' amministrazion del Comune, siccome appresso dimostreremo.

Stabilimenti allora prescritti nelle forme giudiziarie.

Fu parimenti dalle circostanze obbligato il re Federigo ad aggiungere nuovi regolamenti agli antichi ordini giudiziarj. Veramente l'imperador Federigo avea introdotte il primo forme più regolari, ed avea corretti i modi di procedere e di giudicare dei tribunali normanni; e tenendo in considerazione i suoi tempi, nei quali ai disordini dell' anarchia dovea egli opporre la forza dei magistrati, avea loro potere grandissimo

attribuito quell' imperadore, e data una efficace e immediata ingerenza al fisco nelle cose criminali principalmente. Erasi tanta potenza smoderatamente accresciuta sotto gli angioini, e nel governo dei primi re aragonesi, e i popoli si dolsero sempre degli aggravj e delle oppressioni, che in modo speziale soffriano dai giustizieri. Or le disposizioni del re Federigo son così fatte, che sentono più tosto la indulgenza, e l' impegno di volere alleviare da tante gravezze i suoi sudditi, e sopra tutto sono dirette a diminuire l' azione del fisco, e a contenere nei più stretti limiti l' ufficio dei magistrati.

Aveano dritto per le costituzioni del regno i giustizieri, i capitani, gli stratigoti, e gli altri magistrati tutti, che amministravano la giustizia criminale, di procedere, ad iscoprire gli autori dei delitti, anche per via di inquisizione, e senza alcuna istanza di parti: erasi quindi somministrata assai pronta ed ampia materia al la loro cupidità, perciocchè avviluppando nelle inquisizioni i ricchi e i bene agiati, questi non altrimenti che con danaro e con presenti

se ne ricompravano. Abolì quel principe il modo di procedere per via di inquisizione, e prescrisse che sempre nell'azion criminale intervenisse l'accusatore e la parte. Volle ancora, che niuno fosse citato in giudizio dal procurator fiscale costituito dal giustiziero, ma si bene da quegli solamente, che aveano ricevuta l'offesa. Era parimenti ordinato dalle costituzioni, che nelle cause così civili che criminali non potessero le parti più concordarsi dopo la contestazion della lite; e dispose il re Federigo, che anche dopo potessero quelle amichevolmente comporsi (25).

Pure un tale regolamento pubblicato nel 1296 fu in processo di tempo sperimentato assai nocivo al buon ordine, e alla civil disciplina, poichè non essendo il fisco abilitato ad alcuna azione, e potendo le parti comporsi tra loro privatamente, poteva adunque la conoscenza e la punizione dei delitti essere sottratta dalla giurisdizione del magistrato, e dal rigor delle leggi, e quindi i rei restavano impuniti in forza di private transazioni. Per queste ragioni dichiarò Federigo nel 1321, che in tut-

te le cause civili potessero le parti venire a composizioni quandochè fosse lor grado; che potesserlo ancora nelle criminali di leggieri delitti; ma per quelli, che la pena di morte o di esilio o altra simigliante avrian meritata, proibì del tutto, che l'accusatore e il reo senza superior licenza potessero concordarsi (26).

Applicossi ancora quel principe a riordinare le forme giudiziarie per le cause civili, le quali forme, che aveano luogo spezialmente nelle corti bajulari, veggonsi descritte negli statuti delle Consuetudini, che hanno tuttora sin da quel tempo la più parte delle nostre città: ma egli particolarmente provvide a fissare gli ordini più efficaci per la certa riscossione dei debiti. I grandi e i nobili obbligati allora a continue e grosse spese non solo per cagione di una guerra continua, ma del vivere ancora con gran lusso, e di fare in tutto grandezze, e sfoggi, eransi aggravati di debiti. Intanto col favore dei magistrati, e delle sottigliezze forensi erano i creditori tenuti a bada, e straziati a tutti i tribunali. Stabilì adunque il re Federigo nel 1322 alcuni statuti assai chiari e precisi

intorno ai debiti, che nascevano da legali istrumenti, e i mezzi più efficaci ordinò, e prescrisse la via più esecutiva, acciocchè fosse tosto ed effettivamente il creditor soddisfatto. Nel proemio di essi statuti li annunziò re Federigo come da lui fatti col consiglio dei grandi e dei suoi consiglieri, e in altro luogo li intitolò *Rito novello della sua Magna Curia sopra la esecuzione dei debiti, intorno ai quali son prodotti pubblici istrumenti (27)*.

Aveva ancora osservato lo stesso Re, che i giustizieri e i magistrati ad arbitrio menavano in lungo le liti: ordinò dunque, che infra i due mesi spedir le dovessero, oltra i quali la Magna Curia a se le avocasse, e in questo caso minacciò la pena di deposizione ai giustizieri; e siccome d' ingordigia grandissima, e di guadagni illeciti erano quelli e i loro ufficiali generalmente incolpati, così fissò le spese partitamente, che doveano costare gli atti giudiziarj dei tribunali (28). In somma da tutte le provvidenze di quel Re, che abbiamo esposte in questo capitolo, risulta chiarissimo, che ei volle rendere meno gravosa, e quasi abbassare e dimi-

nuire l'autorità di coloro, che aveano presa nei tempi andati una potenza eccessiva: volle in somma, che i suoi sudditi trovassero nel magistrato un sostegno e un asilo, e non già un nuovo flagello, che per altro renderia sacro ed inviolabile l'augusto ministero, che esercita. E i nuovi stabilimenti da lui prescritti intorno alle composizioni delle parti, e alla esecuzione dei debiti, furono riconosciuti sì giusti, e al ben pubblico sì certamente diretti, che gli inserì tra i suoi capitoli Alfonso nella nuova riforma, che ei dispose e pubblicò, degli ordini giudiziarj(29).

CAPITOLO TERZO.

Stato dei Comuni Siciliani alla venuta dei re aragonesi. Il re Federigo li recò a più compiuto sistema. Ufficiali che propriamente li componeano, e qualità dell' ufficio loro. Forme allora prescritte per la elezione di quelli. Dritto di presedere alle elezioni, e di confermare gli eletti. Esclusione assoluta dei nobili nelle popolazioni demaniali dai consigli e dagli ufficj municipali.

Siccome la espulsione degli angioini avea eccitato un general movimento nella nazion tutta, e non solo i grandi ed i nobili, ma il popolo ancora ed i borgesi ed i rustici eranvi concorsi assai prontamente e quasi come a spegnere un comune fuoco, così nei tempi, che immediatamente seguirono, e contro ai continui assalti degli angioini, ed a servire alla causa dei re aragonesi, non potè prescindersi di adoperare i servizj delle varie popolazioni: che se particolarmente esse portavano il peso tutto

di una guerra aspra e continua, ed esse somministravano gli uomini ai reali eserciti, e alle flotte ed armate marittime, egli era naturale, che in tutte le grandi deliberazioni, e nei più importanti affari avessero le medesime una estimazione speziale, perciocchè l'opera loro in quel gravissimo stato di cose era assolutamente ed ogni dì necessaria. Difatto sin dai primi tempi del re Pietro di Aragona, e per tutto il regnare del suo figliuol Federigo, in cui giammai riposò l'Isola dalla guerra con gli angioini, niuno affare d'importanza trattavasi, nè eravi solenne assemblea senza l'intervento dei sindaci, ossia dei deputati del corpo dei borgesi della più parte delle popolazioni dell'Isola.

Furono quegli convocati in Messina, quando l'anzidetto re Pietro volle comunicare alla nazion tutta, che essendo egli per partire al convenuto duello, lasciava per vicaria del regno sua moglie Costanza, la quale coi suoi reali figliuoli abbandonando alla fede e all'amore dei siciliani, non ad altri che ai sindaci delle università li raccomandò spezialmente (1). In simil modo essendo stato chiamato il re Gia-

como alla successione del reame di Aragona, ai sindaci ragunati in consiglio manifestò, che ci lasciava in vicario del regno il suo fratello Federigo (2): e quando poi trattossi di innalzar questi al trono dopo la rinunzia di Giacomo, i sindaci vi furono particolarmente adoperati (3): nè pare che di essi abbia giammai voluto prescindere il re Federigo, non chè quando ei convocava la nazion tutta a parlamento, ma nelle più gravi deliberazioni, e nei casi più dubbj e pericolosi (4): anzi volendo che fosse riconosciuto e incoronato Re il suo figliuol primogenito, dopochè gli si era manifestato il voto della nazione nel parlamento di Siracusa, dispose inoltre, che ciascheduna università particolarmente con atto pubblico sottoscritto dal magistrato municipale gliene facesse richiesta, e prestassevi espressamente l'assenso (5). In somma furono in quella stagione le popolazioni siciliane innalzate a maggior grado di estimazione; e dee quì notarsi, che non solo in ogni general parlamento i sindaci intervenivano, ma questi soli erano alcuna volta chiamati a consiglio; e sino furono essi abilitati nelle cor-

ti generali di giustizia a concorrere in ogni anno coi baroni nella elezione dei dodici pari, che doveano giudicare le cause criminali dei nobili (6).

Stato dei comuni siciliani alla venuta dei re aragonesi.

Ma tanta ingerenza nelle cose pubbliche, e sì alta rappresentanza, che davasi in quelle circostanze ai borgesi nei più gravi consigli e nelle imprese più grandi, non corrispondeva allo stato di informe corporazione, siccome aveala costituita l'imperador Federigo: e merita di essere quì osservato spezialmente, che negli stessi primi furiosi movimenti della rivoluzione, nei quali tutta la forza pubblica è usurpata e licenziosamente agitata dal popolo, e potenza e significazione grandisssima ei si attribuisce, nè anche pensarono allora d'ingrandirsi in qualche modo i comuni siciliani, nè di acquistare forme più certe e più privilegiate di corporazione: anzi avvegnachè nello stesso interregno, cioè dal tempo, in cui gli angioini abbandonarono il governo dell'Isola sin che vi entrarono gli aragonesi, si fosse annunziato solennemente, che l'Isola si governava a *Comune*, pure questo governo era in mano dei soli ba-

roni e dei militi: ed ei certamente dee recar maraviglia, come non molto tempo innanzi, ossia alla morte di Corrado, e nel baliato di Manfredi, avendo osato le principali città siciliane, e tra queste Palermo e Messina, crearsi un proprio lor podestà, e costituirsi alla stessa maniera delle repubbliche italiane, poi quelle stesse popolazioni, dimentiche affatto di ciò che aveano in tempi meno propizj osato, e attaccate alle antiche loro abitudini, altro non fecero nell' interregno, che prestare le armi e il furor loro ai grandi, e si tennero pienamente soddisfatte delle immunità che lor concedeansi, senza nè anche avere immaginato, che poteano allora procurarsi forme più stabili e più significanti di corporazione. Tanto è vero, che avea l' imperador Federigo adattate le più efficaci provvidenze a ristringere nei più angusti limiti i comuni siciliani, ed aveavi imposto sì ben saldo giogo, quanto non seppero quelli scuoterlo dopo, e nei più sfrenati tempi.

Secondo l' ultimo stato, già fissato dalle costituzioni, nel quale i re aragonesi ritrovarono le popolazioni tutte in Sicilia, erano que-

ste abilitate ad aver più presto una rappresentanza, che un governo municipale lor proprio: ragunate esse nei loro consigli, quivi eleggevano i sindaci, deputavano i rappresentanti loro ai parlamenti, trattavano gli affari la comunità riguardanti, e la proposta dei due giurati faceano: ma a questi giurati niuno ufficio municipale propriamente era commesso, imperciocchè doveano solamente soprantendere ai venditori tutti e agli artigiani, senza che avessero alcuna giurisdizione: il bajulo assistito dai suoi giudici avea la giurisdizione, e l'amministrazion pubblica, e alla elezione del bajulo in niuna maniera concorreva la popolazione del luogo, essendo costituito dal camerario, o eletto in altra maniera dal principe immediatamente. Questo stato di cose era assai lontano dal supporre una ben composta e formata corporazione municipale, la quale non potea prescindere di avere magistrati suoi proprj, eletti dal popolo, e di una qualche giurisdizione forniti, e di un ufficio, che riguardasse direttamente il governo e l'amministrazion del Comune.

Pure compresela assai chiaramente il re Fe- Il re Fede-

rigo li recò a più compiuto sistema.

derigo, e recolla ad effetto. Da una parte avea egli continui e pressanti bisogni, cui non altri poteano soddisfare che le varie popolazioni, ed ei frequentemente chiamava dalle città uomini per tutti i servizj e le facende militari, nè erano rade le contribuzioni e i sussidj, che dai borgesi tutti gli si doveano somministrare: per la qual cosa costituendosi un corpo certo e rappresentante ciascuna popolazione, riusciva per lo mezzo ed opera di quello più pronta e più spedita ogni esecuzione. Dall'altra parte non era egli soddisfatto dei principali tra i magistrati, per gli quali aveva ordinate continue e gravi riforme; e teneanlo parimenti sollecito gli umori assai vivi e alcuna volta istemperati dei nobili, a cui le più sagaci provvidenze degli altri governi di Europa in uno stato simigliante non aveano saputo in quel tempo che contrapporre i Comuni. Adunque per tante cagioni e motivi il re Federigo venne a stabilire un governo propriamente municipale in ogni popolazione, dal quale il corpo dei borgesi dipendesse immediatamente, e fecene quindi corpi separati e distinti sì dai nobili, che dai magistrati.

Erano certamente tali le precedenti istituzioni, che a recarle a perfezione non doveasi dare che un passo: l'imperador Federigo avea trovato per l'interno reggimento di ciascun luogo un bajulo e i di lui giudici, ed aveavi inoltre egli costituiti due giurati, nella elezione dei quali avea fissata la forma delle elezioni popolari: pure ai giurati erasi attribuito un impotente e assai limitato ufficio, e l'amministrazione economica e la giurisdizion tutta risedeva nel bajulo. Il re aragonese rimpastò e riconiò queste cariche: fece di tutti e del bajulo e dei giudici e dei giurati un corpo più unito e più consistente, volle che tutti fossero per ciascun paese eletti nel tempo e nel modo istesso e dall' istesso Comune; e distribuì tra essi più egualmente gli incarichi e gli ufficj: quindi estese ed applicò quel Re alla elezione del bajulo la stessa forma, che avea per gli giurati prescritta l'imperadore, ed attribuì ai giurati parte degli incarichi del bajulo: o a dir più chiaramente, rimase a questi la semplice giurisdizione civile e l'imperio di magistrato, e fu a quelli commessa la disciplina e l'ammi-

nistrazion del Comune, dovendo assistere immediatamente ai giurati il bajulo con l'ufficio e con l'autorità sua, e di tutti risultando unica corporazione municipale.

Ufficiali che propriamente li componeano, e qualità dell'ufficio loro.

Siccome a nuovo e più nobile stato il Re suddetto innalzava i giurati, così a costituire con precisione il loro ufficio più capitoli a disegno pubblicò (7). Prescrisse in prima, che la rendita e il patrimonio tutto alla università appartenente i giurati amministrassero con l'obbligo di curare i beni, i fondi, e il danaro del Comune, e col dritto di potere riacquistare qualunque rendita o fondo, che per avventura se ne fosse alienato: parimenti doveasi a quelli dar conto, e riceversene la quitanza del danaro, che a nome del pubblico erasi speso, e poteano per la stessa cagione farne altre erogazioni i giurati, dovendone consegnare il residuo ai lor successori. Curavano essi l'annona pubblica con provvedere il luogo di derrate, e di vittuaglie: quindi volle che fosse lor dritto di fissarne il prezzo e d'imporvi la *meta*, potendo esigere una pena da coloro, che oltra la meta vendessero (8); era indi naturale, che si desse

ancora ai giurati il dritto di soprantendere ai pesi e alle misure, di cui per altro avea già tolta quel Re la cura ai bajuli ed ai giustizieri (9). Furono acora costituiti i giurati *edili* pubblici, imperciocchè per gli nuovi edifizj, che si volessero fabbricare, per quelli che erano cadenti e dovean ristorarsi, per conservare l'ampiezza e la mondezza conveniente alle strade e alle piazze, volle che del tutto si dipendesse dalla giurisdizion dei giurati, i quali per tali ogetti trovando resistenza, doveano implorare l'autorità del bajulo e del giustiziero (10). Era inoltre spezial cura di quelli la disciplina pubblica, e la protezione del popolo contro ai potenti; ed avendo il re Federigo nei parlamenti di Messina e di Piazza dati più provvedimenti, perchè non fosse disturbata o impedita da nobili la libertà nella vendita delle vittuaglie, che nelle città faceasi, diè facoltà ai giurati di citare i trasgressori dinanzi al bajulo, ed ove questi non fosse pronto a punirli, doveano denunziarli al segreto, o al capitano della città, o al giustiziero della provincia. E siccome avea già prescritto lo stesso Re, che si aste-

nessero i bajuli ed i giustizieri di prendere cura della notturna custodia del luogo, e commessala alle rispettive università, così vennero ad esserne incaricati i giurati, rimanendo al bajulo il dritto di esigere la pena da coloro che mancavano, ed erano stati deputati a tal servizio (11). Stabilì finalmente, che dovendosi in ogni anno crear nuovi giurati, quelli, che deponeano la carica, dell' amministrazion tutta e spezialmente del danaro erogato dessero conto a lor successori.

Oltra le gabelle, che nei luoghi costituivano la rendita regia, ed erano amministrate dai segreti e dai vicesegreti, eranvi ancora le gabelle appartenenti al patrimonio pubblico (12); fu perciò riputato convenire all' ufficio dei giurati, che la amministrazione di quelle fosse particolarmente ad essi commessa; quindi poteanle dare a fitto, o amministrarle in credenza. Ma è quì da soggiungersi, che se per cose di giustizia e di civil disciplina doveano i giurati ricorrere al bajulo o al giustiziero, per gli affari economici dipendevano dalla Magna Curia dei maestri razionali, dimodochè insorta qua-

lunque contesa tra i gabelloti e i giurati, o che riguardasse la maniera di pagare, o il prezzo della gabella, o si pretendesse dai gabelloti diminuzione del prezzo convenuto, erano i maestri razionali di tali questioni non solo i giudici competenti, ma i protettori ancora degli interessi del Comune. Questo sistema fu certamente allora stabilito, e perchè trattandosi di cose economiche dovea prenderne cognizione il tribunale supremo, che per sua costituzione ad ogni maniera di amministrazion presedea, e perchè noi veggiamo nei tempi del re Federigo essere insorte più contese di tal natura, le quali non ad altri ei rimettea, che all' esame e alla decisione della Magna Curia dei maestri razionali (13).

Dovendo i giurati provvedere all' annona pubblica, e prender cura della vittuaglia, e dei pesi e delle misure, non potendo ai venditori tutti nei mercati e dappertutto soprantendere personalmente, comandò il re Federigo, che alcuni ufficiali subalterni, chiamati acatapani, sotto l' immediata dipendenza dei giurati gli oggetti accennati curassero: noi veramente sap-

piamo, che sin dai tempi di Federigo imperadore eransi costituiti dal segreto in Messina gli acatapani, perchè invigilassero spezialmente sopra i venditori tutti e nei mercati (14); ed avea trovati in Sicilia il re aragonese tali ufficiali, cui spettava di invigilare alle frodi, che intervenissero nelle misure e nei pesi (15); ma volle poscia nel 1311, che fossero dipendenti immediatamente dai giurati: difatto ove questi aveano imposta la meta, era ufficio degli acatapani, detti ancora maestri di piazza, di curare perchè a norma della meta e senza niuna frode nei pesi e nelle misure fossero tutte le derrate vendute: in Palermo ne avea otto costituiti il re Federigo, i quali doveano a vicenda, ossia due per ogni tre mesi, l'ufficio anzidetto personalmente amministrare. E siccome i giurati aveano insieme la cura degli edifizj tutti, e delle strade, e delle piazze, fu parimenti lor conceduta la facoltà di ordinare alcuni uomini da lor dipendenti, che a tali oggetti spezialmente soprastessero (16).

Dalle cose sin quì riferite è manifesto, che l'ufficio dei giurati fu dal re aragonese as-

sai diversamente costituito da quello che era nei tempi svevi, imperciocchè furono a quelli attribuiti incarichi e cure propriamente municipali, e che gli interessi il governo e l'amministrazion del Comune direttamente riguardavano: che se havvi tal differenza nella qualità dell'ufficio, ve ne ebbe ancora nel numero, due avendone stabiliti Federigo imperadore per ciascun luogo, e gli accrebbe il re Federigo.

Egli è naturale il supporre, che ne avesse proporzionato il numero alle popolazioni, quindi volle per sistema, che sei ne fossero costituiti in Palermo: la qual città essendo partita a quartieri, due ne furono assegnati al Cassero, uno a Chivalcadi, l'altro alla Kalsa, il quinto all'Albergaria, e il sesto alla porta dei Patitelli: dovean sì ragunarsi ogni venerdì nella corte pretoria, o nell'atrio di s. Maria dell'Ammiraglio, e quivi tener corte e provvedere ai bisogni ed alle occorrenze (17). Parimenti sin dai primi tempi sei ne furono costituiti in Messina (18): havvi un diploma del re Federigo, in cui dispone, che cinque giurati

fossero in Siracusa; e nel proemio dei capitoli trasmessi all' università di Catania intorno all' ufficio dei giurati di soli tre per quella città è fatta menzione (19).

Da quanto si è discorso sinora apparisce chiaramente, che la vera ed immediata rappresentanza del Comune aveanla propriamente i giurati: il che dimostrasi ancora dagli anzidetti capitoli, in cui oltra gli incarichi accennati è prescritto, che le lettere tutte e i reali ordini diretti all' università non dovessero ad altri consegnarsi che ai giurati; i quali doveano ancor giudicare, quando era il caso di convocare il consiglio, e spezialmente di chiamare nelle deliberazioni pubbliche il bajulo e i di lui giudici. Disortachè ei può argomentarsi, che l' amministrazion tutta e la pubblica rappresentanza siesi voluta riporre nei soli giurati, e contenere il bajulo nei proprj limiti di magistrato civile: anzi il re Federigo nel 1316 espressamente ordinò, che il bajulo di Palermo non occupasse gli incarichi dei giurati, essendo l' uno ufficio separato e distinto dall' altro (20).

Non però di meno e il bajulo e i giudici

e i giurati costituivano tutti unica e comune corporazione: se i giurati aveano propriamente la cura della civil disciplina e l'amministrazion tutta del popolo, non aveano essi la giurisdizione e la forza necessaria, la quale comunicava alle disposizioni loro, e davale esecuzione e vigore il bajulo, in cui risedeva l'autorità di magistrato: difatto comecchè appartenesse ai giurati di far riparare i cadenti edifizj, ed essi deputassero gli uomini alla notturna custodia, e curassero perchè non intervenisse frode nella vendita delle vittuaglie, e nelle misure, e nei pesi, e perchè non fosse il popolo aggravato dai potenti e dai grandi, pure ove trattavasi di procedere di giustizia, e di punire i trasgressori, doveano interporre l'ufficio del bajulo. Quindi i giurati aveano propriamente l'amministrazione, la giurisdizione era propria del bajulo, e da tutti poi e dal bajulo e dai giudici e dai giurati risultava unica corporazione. Aggiungasi alle cose anzidette, che prima di quest'epoca le lettere tutte ad alcuna popolazione dirette non erano ad altri indirizzate che al bajulo; dal re Federigo in poi al baju-

lo ai giudici ai giurati veggonsi in comune dirette: e gli atti, e le deliberazioni del consiglio, e gli stabilimenti municipali doveano essere in comune trattati e conchiusi dal bajulo dai giudici dai giurati e da altri principali del luogo, perciocchè si volle, che da essi tutti fosse ogni università rappresentata: oltrachè noi or ora dimostreremo, che all' istessa e comun forma di elezione furono sottoposti e i giurati ed il bajulo (21).

Ed egli è sì il vero, che il bajulo apparteneva intimamente alla corporazion municipale, e non era un semplice e distinto magistrato civile, che i nostri Re a privilegiare alcuna popolazione, e volendo innalzare un Comune a maggior dignità, immaginarono di rendere più onorato l' ufficio o a meglio dire il titolo del bajulo. Desideravasi da gran tempo in Palermo, ed eravi universal credenza esserne stata questa metropoli adornata in altri tempi, che la principal carica, la quale la città rappresentava, avesse per maggiore onorificenza il titolo di pretore. Or quando il re Federigo volle associato al regno il suo primogenito Pietro, e

lo fe in Palermo incoronare nel 1322, tra gli altri privilegj a questa città conceduti, concessele ancora quel Re, che da indi innanzi il di lei bajulo fosse nominato *pretore* (22): sì veramente che fecesi allora solenne dichiarazione, per cui protestavasi con tal privilegio essersi più presto mutato il nome, che l'ufficio; che non intendeasi ingrandire la giurisdizione del pretore oltra a quella che pria conveniagli col nome di bajulo; e che non doveasi indi in alcun modo derogare alla soggezione dovuta al Principe, o alla subordinazion del pretore al corpo della università (23). Fu parimenti in processo di tempo in altre città conceduto al bajulo di quelle un titolo più specioso, e non guari dopo si volle, che quel di Catania fosse intitolato *patrizio*, e poscia il bajulo di Siracusa *senatore* (24).

Siccome avvenne spezialmente in quest'epoca, che furono le popolazioni tutte composte in una più formata e più consistente corporazione, così veggonsi ora nuovi ordini stabiliti, per cui fosse alle cose pubbliche più diligentemente provveduto. Cominciasi in questi

tempi a pensare, perchè il Comune avesse un archivio da conservarvisi le carte e gli istrumenti e i privilegj al pubblico appartenenti, difatto i registri degli archivj delle nostre università non oltrepassano i tempi aragonesi: si danno ora provvidenze per la sicura conservazione del suggello del Comune: ed a ritenere ed a spendere il danaro pubblico vedesi deputato un tesoriero, che doveane dar conto a due giurati. Incontransi parimenti stabiliti i notari per gli atti e per gli conti, l'ingegniere, il banditore, il custode delle armi dell'università, ed assegnati ancora i salarj agli ufficiali suddetti, e riserbata una somma a provvedere a tutte le spese straordinarie, come nel fornire di alloggio e di vitto gli ambasciatori stranieri, e per la spedizion dei corrieri, e per lo mantenimento dei sindaci, che a nome del Comune nei parlamenti, o alla real corte mandavansi (25).

Quantunque il bajulo i giudici i giurati ed altri ufficiali costituissero propriamente la corporazione municipale, pure nelle più gravi deliberazioni, o a dar perfezione ed esecuzione alle cose più importanti deliberate nei privati

consigli, altri cittadini si vollero a quelli per sistema associati, che volgarmente *consiglieri* chiamavansi. I giurati nel tener consiglio pubblico non poteano prescindere di chiamare *uomini veterani, e mercanti cittadini* (26), e furono ancora più consiglieri stabilmente deputati, e fissato il lor numero, perchè con gli giurati trattassero in comune gli affari pubblici: noi sappiamo in alcuna città costituiti sin da principio dodici consiglieri, che poi sino a trenta si accrebbero; ma fu bisogno finalmente nel 1352, che dispareri grandi e confusione più presto da tanto numero risultando, si riducessero a dodici come innanzi erano (27). Or sebbene i giurati avessero l'ordinaria amministrazion pubblica, pure con essi ragunavansi ancora i consiglieri e per le deliberazioni più importanti, e nel dovere stabilire nuovi regolamenti e statuti, e nella elezione dei sindaci, e a deputare i tassatori per la distribuzion locale della colletta, e quando massimamente dovea farsi la elezione degli ufficiali tutti, che il magistrato del Comune e la corporazion municipale costituivano.

Forme allora prescritte per la elezione di quelli.

Quando il re Federigo applicossi a dare a questi corpi una composizione più formata e più stabile, siccome aveva ad essi attribuito il dritto di governare e di amministrare gli interessi del popolo, così non potè nel tempo istesso non provvedere, che nella elezione di quelli il popolo intervenisse principalmente. Secondo gli stabilimenti di Federigo imperadore in ciascun paese in Sicilia era stato autorizzato un consiglio popolare, nel quale doveano essere eletti i due buoni uomini *giurati*, la cui elezione notificavasi quindi al signore del luogo, che dovea riconoscerli e confermarli (28). Sin dai primi tempi del suo regnare ritenne questo sistema il re Federigo, avendo ordinato in un suo capitolo, che dalle rispettive università fossero eletti ciascun anno gli ufficiali pubblici; e perchè ei volea, che la elezione dipendesse dai borgesi e dal popolo, aveva ivi espressamente vietato, che vi prendessero parte i baroni ed i militi (29). Ma quando recò a maggior perfezione la forma dei corpi municipali e dispose, che fossero questi composti dal bajulo dai giudici dai giurati dai consiglieri e

da altri, che il comune del luogo amministravano e rappresentavano, fissò nel tempo istesso un sistema più generale e più certo, a norma del quale dovea procedere ciascun comune alla elezione dei suoi ufficiali.

Dovea farsi la elezione in ogni anno sul fine del mese di agosto: il luogo era il palazzo del pubblico, ed ove non ve ne avesse, una chiesa: gli ufficiali, che doveano crearsi allora, erano il bajulo, i giudici, i giurati, gli acatapani, e i notari di queste corti (30): poteano concorrere ad essere eletti i soli cittadini, esclusine quelli, che erano stati altra volta promossi a qualcuno degli anzidetti ufficj, eccettochè dopo tre anni (31). Non essendo possibile, che ciascun cittadino desse personalmente il suo voto, doveansi in prima costituir gli elettori, ed erano coloro naturalmente, che componeano il consiglio pubblico, il quale risultava dagli anziani, dai mercadanti, dai buoni cittadini, e dai capi delle arti e dei mestieri, i quali tutti insieme con gli ufficiali, che andavano a deporre la carica, il consiglio elettorale costituivano. Passavano quindi a far lo

squittino, che era lo stesso, che mandare a partito, ossia rendere il voto per la nomina dei concorrenti ai suddetti ufficj: il voto rendeasi scrivendo ciascuno degli elettori i suoi nominati in una cedola o polizza, e ad evitar le frodi fu stabilito in qualche tempo di scriverli palesemente ed in pubblico, e veggenti ciascuna polizza tutti i costituenti il consiglio. Tosto dalle cedole raccolte notavansi e sceglieansi due per ciascuno ufficio, nei quali erano concorsi più voti, e scriveansi in distinte cedole: o a dire più chiaramente per l'ufficio del bajulo faceansi due cedole, in ciascuna delle quali era scritta una diversa persona; per eleggere sei giurati dodici cedole, dieci per cinque giudici, e in ognuna era notato un diverso nome, e per gli altri ufficiali simigliantemente. In tutta questa operazione, e nel fare la nomina di due per ciascuno ufficio consistea lo squittino. Dopo faceasi di ogni ufficio separatamente l'elezione: cioè le cedole aperte, e senza niun segno esterno che le distinguesse, imborsavansi, che è quanto a dire metteansi in una berretta o cappuccio, o in un vaso di legno di forma

concava, che in Sicilia chiamavano bussolo, onde un fanciullo estraevale: e in prima ad eleggere il bajulo, delle due cedole ivi poste una se ne estraea dal fanciullo; poscia delle dodici cedole ne erano estratte sei per la elezion dei giurati, e in pari guisa per gli altri ufficiali successivamente. I nomi scritti nelle cedole estratte designavano le persone già elette ai rispettivi uffici. Questa seconda e finale elezione, cui avea già preceduto lo squittino, appellavasi volgarmente *a modo di scarfie* cioè di cedole o polizze, ed anche elezione a *sorte* chiamavasi (32).

Dritto di presedere alle elezioni, e di confermare gli eletti.

Comecchè la operazion tutta della elezione degli ufficiali municipali, cominciando dal celebrare il consiglio, in cui raccoltisi gli elettori passavano allo squittino, onde i voti a scegliere i concorrenti eran raccolti, e poi sceglieansi quelli, che doveano essere scritti nelle cedole e imborsati, e finalmente dal bussolo estraeansi, fosse stato un atto solenne e pubblico, in cui tutti gli ufficiali, che doveano deporre la carica, ed altri probi uomini erano presenti, e curavano, perchè tutto procedesse legalmente, pure nei luoghi demaniali il Prin-

cipe vi deputava spezialmente persona, che in di lui nome alla anzidetta elezion presedesse, cioè presedeva all' atto tutto un commissario della real corte (33): indi è manifesto, perchè avendo il re Federigo proibito, che i baroni ed i militi prendessero parte o ingerenza alcuna nella elezione degli ufficiali municipali da farsi dalle università demaniali, eccettuò solamente coloro, che ei vi avesse in modo spezial deputati (34). Oltra a questo immediato intervento dell' autorità del Principe nell' atto della elezione, anche dopo già fatta gli si notificavano espressamente gli eletti, che ei confermava ed autorizzava: e di ordinario la Real Corte niuno di quelli solea rigettare, che fossero stati eletti legittimamente (35). Dee a questo luogo richiamarsi il sistema prescritto in Sicilia da Federigo imperadore, per cui dai consigli locali doveasi far la proposta di due buoni uomini al Principe, che autorizzavali, e quando non giudicavali idonei, li rigettava: e che i confermati giuravano sopra i santi evangelj di bene amministrare il loro ufficio (36).

In riguardo ai corpi municipali delle ba-

ronie ricordiamo primieramente, che in pari passo procedendo in Sicilia la formazione di essi corpi nelle terre demaniali e nei vassallaggi, sin dai tempi normanni erano stati i borgesi di ammendue i luoghi abilitati ad una interna rappresentanza: e quando poi volle l'imperador Federigo, che due buoni uomini giurati fossero in ciascun luogo costituiti, compresevi espressamente le popolazioni soggette ai baroni. Non si può nè anche sospettare, che abbia il re Federigo per gli soli luoghi demaniali istituiti i giurati, e per quelli solamente ordinata una particolare corporazione, anzi le sue disposizioni generalmente comprendono le popolazioni tutte senza niuna limitazione. Per la qual cosa alla elezione degli ufficiali municipali nelle baronie doveasi nel modo istesso procedere, e previo il consiglio e lo squittino e infine con la estrazion delle cedole: la quale elezion popolare per altro era stata già voluta nei vassallaggi dall'imperador Federigo per la proposta dei due buoni uomini.

Ed egli era fondato nelle consuetudini dei tempi, che il barone autorizzava gli eletti. Se

l'ufficio dei giurati non era che una estensione dell'ufficio del bajulo; se il bajulo apparteneva intimamente alla corporazione municipale; se il barone avea ricevuto nel privilegio della concessione anche la facoltà di costituire nella popolazione a lui soggetta il suo bajulo, era quindi naturale, che avesse ancora la facoltà di confermare gli ufficiali municipali nei suoi vassallaggi. Derivava certamente da istituzioni normanne, che i borgesi di Cefalù proponeano al loro signore, che era il vescovo, tre cittadini, e quegli uno di essi eleggeva per bajulo (37): rese poscia più generale questa usanza l'imperador Federigo, quando prescrisse, che l'approvazione dei buoni uomini giurati eletti da ciascun comune spettasse al signore del luogo (38). Lo stesso sistema ritenne Federigo aragonese. Essendo allora stata la città di Siracusa assegnata in appannaggio alle Reine, queste vi esercitavano i dritti tutti di signoria. Ivi la elezione degli ufficiali municipali facevasi come in ogni altro luogo e per via dello squittino e della estrazion delle cedole: ma a questi atti non procedevasi senza un mandato della Reina, la

quale vi deputava a presedere un suo commissario. Fatta già la elezione sul luogo, uno degli ufficiali eletti, munito di legale procura di tutti, portavasi dalla Reina, e prestavale a nome di tutti gli altri ufficiali sopra i santi evangelj il giuramento di fedeltà e di bene amministrare l'uffizio a cui venia di essere eletto, e riportavane quindi le lettere di approvazione e di confermazione di tutti (39). Parimenti noi sappiamo, che nel 1346 dichiarò il re Ludovico, che la creazione degli ufficiali della terra di Raalbuto appartenesse all'arcivescovo di Messina, che ne avea la signoria, ed ordinò, che il bajulo e i giudici di essa terra nominassero agli ufficj municipali venti tra loro, e scrittili in una nota li trasmettessero a quell'arcivescovo, perchè egli ne elegesse i più degni (40). Il che farebbe comprendere assai chiaramente un abuso già introdotto a quei tempi, che lo squittino e la nomina faceasi sul luogo, e già se ne attribuivano la elezione i baroni.

Esclusione assoluta dei nobili nelle popolazioni demaniali dai consi-

Ma una delle più gravi provvidenze ordinate allora nella costituzion dei Comuni dal re Federigo sì fu, che ei proibì espressamente,

gli e dagli uffiziali municipali.

che non solo i baroni ed i militi intervenissero alla elezione, ma non poteano essere ammessi a niuno degli ufficj municipali nelle terre e città soggette al demanio: o a meglio dire volle egli formare dei comuni demaniali un corpo separato e distinto da quello dei nobili. Sin dai tempi normanni, siccome altrove, aveva ancora fra noi il dritto pubblico frapposto grandissimo spazio tra la classe dei borgesi e l'ordine dei militi, e sin d'allora aveano i soli borgesi in Sicilia la rappresentanza per lo dimestico reggimento delle università loro (41). Ed oltrachè i nobili da principio sdegnavano di comunicare con quelli, erasi ancora considerato, che fossero i proprj amministratori e i naturali e legittimi rappresentanti delle popolazioni coloro, che avessero con queste gli stessi e comuni interessi: il che più spezialmente ebbe luogo, quando i comuni demaniali furono abilitati a mandare i loro sindaci nei parlamenti, i quali non poteano che rappresentare i borgesi, avendovi i baroni ed i militi la lor propria e naturale rappresentanza: e siccome alle volte avvenia, e cominciò ad essere da questa

epoca in poi usitato più frequentemente, che nelle corti generali trattavasi di imporre sovvenzioni e collette, dovendo queste levarsi propriamente sopra i fondi allodiali, perciocchè i feudi ne erano esenti, essendo obbligati nel tempo istesso al servizio militare, e in conseguenza non esigendosi le collette, che dalle sole proprietà dei borgesi, così egli era assai ragionevole, che ne rappresentassero e curassero gli interessi quelli della stessa classe dei contribuenti. Ciò ancora verificavasi per la distribuzione locale, dovendo ciascuna università deputare i suoi tassatori, perchè sopra gli allodj tutti del territorio ugualmente e nella debita proporzione la somma tassata della colletta distribuissero: erano impertanto in questa seconda operazione interessati ancora i borgesi. Per le quali cose tutte avendo il re Federigo di soli borgesi costituiti i corpi municipali, non fece che adattare le sue provvidenze alla natura ed ai proprj incarichi di tali ufficj, e conservò nel tempo istesso la primitiva e naturale separazione del corpo dei borgesi da quello dei militi. Ma veggendo che questi voleano prendere nei

Comuni demaniali una soverchia ingerenza, fu bisogno, che ne gli escludesse per legge espressa, con la quale ordinò, che nelle deliberazioni e nei consigli di quelle università, ed agli ufficj tutti municipali non fossero ammessi, che i soli borgesi.

Ebbevi tempo in Italia, nel quale i baroni ed i nobili non altro che le sole armi e guerre e caccie apprezzando, e senza niuna soggezion governandosi, abitavano di continuo nei loro castelli; ed avendo a vile di paragonarsi pure coi più onorati cittadini, sdegnavano non solo il domicilio, ma gli ufficj ancora delle città. Quando cominciarono a istituirsi i Comuni, e acquistarono i popoli italiani un grado di potenza politica, assai molestamente soffrivano, che quei baroni non sottoposti ad alcuna autorità, e nelle rocche loro afforzati, potessero impunemente disturbare la quiete pubblica: per la qual cosa a forza e per via delle armi di tempo in tempo astringevanli, perchè divenissero membri della loro comunità, ne riconoscessero i magistrati, sottoponessero i proprj poderi alle gabelle ed imposizioni ordinate dal

Comune, e nelle città risedessero almeno per un determinato tempo in ogni anno. Altri tra i signori e tra i nobili considerando la sicurezza e i comodi, che in tutti i membri di corpi sì possenti derivavano, di lor volontà si ascrissero alla cittadinanza di quei luoghi, che erano ai lor castelli più vicini, e si posero quivi ad abitare. Egli è indubitato, che dal secolo dodicesimo in poi furono le città italiane abitate da nobili, che costituirono un ordine differente da quello dei popolani, e gli uni e gli altri indistintamente, o secondochè prevaleano le fazioni, veniano ammessi alle magistrature del Comune (42).

Non così passarono queste cose in Sicilia. Oltrachè la costituzione dei re normanni avea sin dai tempi della conquista soggettati i nobili tutti ad una dipendenza dal Principe, e quindi alle leggi ed ai magistrati da lui stabiliti, anche i primarj baroni lasciavano assai volentieri il soggiorno dei loro castelli, quando erano promossi ad alcuna delle supreme cariche della Monarchia; parimenti i nobili esercitavano le più alte magistrature, e da essi la corte

sovrana era servita. Non però di meno le famiglie di quelli non vedeansi allora tutte ammassarsi nella metropoli, o in qualche città principale: anzi abitavano sparsi nelle varie città del demanio, e in quei luoghi massimamente, che erano più vicini ai lor feudi e alle lor baronie. Incontransi spezialmente in questi tempi in Palermo due ordini distinti di popolari, e di nobili, e gli Abbati, i Calvelli, i Filangeri, i Tagliavia, gli Amato, i Cosmerj, i Mostaccio ed altri erano tra le principali famiglie abitanti nella Capitale (43); i Russi, i Palizzi, gli Anzaloni, i Sallinpipi, i Parisi, i Lanza in Messina; gli Alagona e i Montalto in Catania, i conti di Garsiliato in Lentini, i Landolina in Noto, in Piazza i Branciforti, i Montaperto e dei Chiaromonti in Girgenti, e dei Ventimigli in Sciacca, oltra le molte famiglie dei minori baroni e dei semplici militi, che quivi e per le varie città demaniali aveano fissato il lor domicilio (44).

Avveniva ancora, che i baroni di prima dignità, gli stessi conti rinunziavano di buon grado alla residenza nei loro castelli per am-

ministrare alcuna delle importanti cariche delle città del demanio. Manfredi di Chiaromonte, conte di Modica di Ragusa e di Caccamo, e Giovanni suo fratello furono in diversi tempi sotto il re Federigo giustizieri in Palermo (45); si contano in quest'epoca tra gli stratigoti in Messina dei Palizzi, dei Lanza, dei Montaperti, e dei Chiaromonti (46); e nel 1314 era capitano in Siracusa Bartolomeo di Montaperto, signore di Raffadali e di altri villaggi (47).

Anzi alcuni di essi baroni ebber sì caro il soggiorno in quelle città, che dimentichi affatto dei loro castelli, ivi pensarono a stabilirsi: l'anzidetto Manfredi di Chiaromonte fabbricò in Palermo nel 1307 un palazzo nobilissimo, che giacea sulla marina, detto l'*Ostieri*, e nel tempo istesso un altro di pari magnificenza sotto al real palazzo ne edificò Matteo di Sclafani, conte di Adernò e di Centorbi (48); Federigo di Chiaromonte aveva ancora in Palermo nel 1311 il suo palazzo nella contrada dei Siralcadi: eravi quello dei Montaperti in Girgenti, e i Palizzi in Palermo, ed aveano anche in Messina il loro palazzo vicino al tem-

pio di s. Antonio (49).

E non solo erano allora tanti nobili sparsi nelle città del demanio, ma anche ad isfoggiar grandezza e potenza, faceansi dei cittadini ivi abitanti *raccomandati e affidati* (50), e davano *roba* loro ai borgesi, perchè gli avessero dipendenti e partigiani (51): nudrivano quindi le fazioni, e nel governo delle cose pubbliche sforzavansi di prevalere: aggiungeasi, che alcuni dei nobili nelle città demaniali, ove abitavano, a vendervi le derrate e le vittuaglie, che traeano dai loro poderi, pel trasporto di quelle toglieansi a forza dai privati cavalli e vetture, e nel tempo istesso impedivano apertamente la libertà della vendita (52). Finalmente essendo tutta l'amministrazion del Comune naturalmente diretta alla cura del popolo, ed a proteggere i borgesi, fu da tante cagioni indotto il re Federigo a stabilire, che la corporazione municipale non fosse da altri che da borgesi composta, e proibì che non solo agli ufficj, ma nè anche ai consigli del Comune fossero i *militi* ammessi.

Avea egli sin dal 1296 generalmente co-

mandato, che nelle elezioni degli ufficiali da farsi in ogni anno dalle università del demanio niuno dei baroni o dei militi si intromettesse, eccetto quelli, che avessevi egli come suoi commissarj spezialmente delegati: avea dunque stabilmente separato il corpo demaniale dei borgesi da quello dei nobili (53). Tuttavia sin da quel tempo avea la fazione di questi presa tanta potenza nelle città, che erano invitati e chiamati nei consigli pubblici dagli stessi ufficiali della università, ondechè urtandosi alle volte l' interesse del popolo con quello dei nobili, e dissensioni e sette risultandone, era diviso e perturbato il Comune; fu quindi bisogno nel 1321, che il re Federigo inculcasse di nuovo, in Palermo massimamente, la osservanza dei suoi capitoli intorno alla esclusion dei *militi* dalle magistrature municipali, e prescrisse al pretore ai giurati ed ai giudici di questa città, che da indi innanzi si rimanessero di ammettere quelli nei loro consigli, o nel trattar di cose, che l' università riguardassero: anzi volle, che a ciascuno dei nobili ivi abitanti si facesse ingiunzion personale, perchè degli affari

suddetti in niun modo si travagliassero (54); della quale ingiunzione fatta ai singoli militi palermitani fu scritto allora atto particolarmente, e ridotto nei registri del Comune (55). Pure non fu per queste provvidenze riparato il disordine, perciocchè i militi non lasciavano di prendervi parte; e quando apparentemente se ne astenevano, per mezzo dei borgesi da lor dipendenti procuravansi una superiore ingerenza nei fatti della università. Adunque il re Pietro nel 1339 proibì, che non solo i militi, ma nè anche quei borgesi, che avessero *roba* dai militi dai baroni e dai conti, fossero ammessi agli uffici municipali (56).

Questa legge dell' assoluta esclusione dei nobili dai governi e dai consigli dei Comuni demaniali fu violata sin dal primo suo nascere, e sotto gli occhi del re Federigo. Aveala egli imposta da principio nel 1296: tornò di nuovo ad inculcarla con maggior forza nel 1321; e fu bisogno che il re Pietro con nuova legge pubblicata nel 1339 ne scoprisse e condannasse gli abusi. Questa legge non fu ripigliata mai più. Sotto i successori di Federigo i grandi si-

gnoreggiarono con piena autorità le città tutte, e massimamente le principali. Quando poi il re Martino volle ricomporre le cose pubbliche già disordinate nell' anarchia, e restituì a ciascuna popolazione l' antica forma di elezione degli ufficiali municipali per mezzo dello squittino e della estrazion delle polizze, i grandi e i nobili tirarono sempre d' allora in poi ad occuparne essi soli gli ufficj, a segno che nei consigli pubblici e nell' atto di crearsi i nuovi ufficiali lottavano apertamente divisi in aspre fazioni i popolani ed i nobili, e fu mestieri infine in alcun luogo e per qualche tempo di sospendere in prima, e finalmente di abolire del tutto l' antico sistema dello squittino e del bussolo, richiamandone a se immediatamente il Governo tutte le elezioni.

CAPITOLO QUARTO.

Stato delle grandi signorie feudali in Sicilia in quest' epoca. Leggi ed operazioni del re Federigo ad impedirne l' ingrandimento, ed a fissarne i servizj. Provvidenze intorno ai dritti, che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi. Nuove introduzioni nelle giustizie delle signorie.

Tra le molte nuove istituzioni introdotte dai re aragonesi nell' Isola, e per cui nuovo splendore venne a comunicarsi all' ordine tutto feudale, ed ai primarj baroni massimamente, ebbevi ancora, che fu bisogno pensarsi in quel tempo a provvedere in Sicilia di appannaggi convenienti le persone reali. Primieramente nel modo istesso, che il dritto dei tempi e le consuetudini feudali autorizzavano allora i baroni a poter costituire alle lor mogli in dotario una parte della baronia o dei feudi loro, e in Sicilia poteva essere la terza parte (1), così aveano assegnato i nostri Re alle Regine in patrimonio terre e castella, che indi *Camera del-*

le Regine Siciliane fu detta volgarmente. Dai tempi dei re normanni sino agli svevi eransi stabilite queste assegnazioni sopra terre e fondi del Ducato di Puglia, e le Regine ebbero in quel tempo in lor dotario assegnato il contado del monte di s. Angelo; le città di Siponto, e di Vesti, ed altri tenimenti e vassalli da quelle signorie dipendenti (2). Che se nel governo del conte Ruggieri, mentre la Puglia era soggetta a suo fratello, furono i figliuoli e i nipoti del conte provveduti in Sicilia della terra di Ragusa, e del contado di Siracusa, e di altri patrimonj, dal re Ruggieri in poi i Reali della famiglia sovrana ebbero assegnato il principato di Capoa, e quello di Taranto: parimenti l'imperador Federigo costituì al suo figliuol Manfredi in appannaggio il principato di Taranto, e il contado del Monte di s. Angelo, di cui avea già fatta donazion nuziale alla madre di esso principe l'imperadore (3).

Stato delle grandi signorie feudali in Sicilia in quest' epoca.

Quando Federigo di Aragona tolse in moglie Eleonora di Angiò, ed ebbene poi più figliuoli, pensò ancora di provvederli di un patrimonio: e nell'assegnazione da lui fatta ad

Eleonora volle certamente stabilir per sistema la camera delle Regine Siciliane, perciocchè veggonsi in tempo dopo ad esse costituite in dotario le stesse terre e città, che egli a sua moglie da principio assegnò. Adunque essendo già in potere degli angioini il Ducato di Puglia e il Principato di Capoa, non potea che nell' Isola quel dotario costituirsi. Di fatto la città di Siracusa, e Lentini, Avola, Mineo, Vizzini, Paternò, Castiglione, Francavilla coi casali della valle di s. Stefano, e l' isola della Pantellaria ebbe per sua camera assegnati la regina Eleonora. Fu indi costituita una grande signoria, di cui le Regine doveano al Re fare omaggio, e prestargli tutti i servizj feudali (4).

Pensò parimenti Federigo a provvedere di appannaggi i suoi Reali Infanti: ed oltrachè noi dimostreremo appresso aver voluto assegnare quel Principe per istabilimento fisso al secondogenito della famiglia sovrana il Ducato di Atene e di Neopatria, di cui in prima investì Manfredi suo secondo figliuolo, e dappoi questi morto, il terzo suo figliuolo Guglielmo, non lasciò ancora di dichiararlo signore del

principato di Taranto, e del contado di s. Angelo (5); o che abbia egli considerati questi dominj come privato patrimonio del suo avo Manfredi, o che abbiali avuti come l'antico e il proprio appannaggio dei Reali siciliani, ei pare che avvegnachè fossero in podestà degli angioini, concedendoli ciò non ostante in titolo, ci abbia avuto intendimento di dimostrare, che ei voleasi ritener questo dritto. Creò nel tempo istesso quel Re l'anzidetto Guglielmo conte di Calatafimi, e signore di Salemi, di Noto, e di Spaccaforno, e di tutte le pertinenze di Capo Passero, e volle che dopo la morte di Eleonora sua moglie in di lui dominio ricadesse la terra e il castello di Avola. Assegnò ancora all'altro suo figliuolo Giovanni la signoria di Randazzo col titolo di Marchese; e vi aggiunse Castiglione, Francavilla, Troina, e Montalbano, e morta la di lui madre Eleonora, il contado di Mineo, la terra e il castello di Aci, e l'isola della Pantellaria (6). Ebbe altri figliuoli naturali il re Federigo, Sancio, Alfonso, ed Orlando, al primo dei quali donò le baronie di s. Marco, e di Militello (7).

Or comecchè questi Reali appartenessero dimesticamente alla famiglia sovrana, pure il duca Guglielmo in qualità di conte di Calatafimi, e l'infante Giovanni come marchese di Randazzo, possedeano queste signorie con l'obbligo dei servizj feudali e dell'omaggio, che doveano prestare al Sovrano. Aggiungevasi ancora, che scendevano alcuna volta ad imparentarsi con le famiglie dei principali baroni, dando a questi, o togliendone mogli; così una Lanza fu moglie dell'infante Giovanni (8), e la Eleonora sua figliuola tolse in marito Guglielmo Peralta conte di Caltabillotta, e una figliuola naturale del re Federigo fu data in moglie al conte di Modica Giovanni di Chiaromonte (9). Nè avvenne per tali introduzioni, che non solo furono costituite nuove e grandi signorie nell'Isola, e quindi scemate molte rendite e proprietà dal demanio, ma nuovo lustro e maggiore importanza venne a comunicarsi ad alcuni dei primarj baroni, i quali, non ostantechè infinito spazio vi si frapponesse, paragonavansi pure coi Reali Infanti, coi quali non solo aveano comuni i servizj feudali, ma tocca-

vanli ancora per legami di famiglia e di parentadi.

Furono insieme in quel tempo estese ed amplissime le signorie di alcuni baroni, che allora si vollero tutti ingranditi in più guise e privilegiati. Giacomo, che tante grazie ed immunità avea lor concedute, aveva ancora creati quattrocento militi nel dì della sua incoronazione; e nella stessa solennità il re Federigo più di trecento creonne, e nel giorno istesso innalzò non pochi baroni alla dignità di conte (10). Ma più di ogni altro quei re donarono senza misura feudi e baronie: e principalmente quando fu divulgata la rinunzia di Giacomo, e avendo allora Carlo di Angiò divise tra i suoi partigiani le baronie e i feudi dell' Isola, spogliatine per bando i siciliani (11), non potè fare a meno il re Federigo non che di rendere più cara e più privilegiata la condizione dei lor feudi ai suoi baroni, ma anche di concederne a larga copia nuovi, perchè quelli solleciti di conservare i lor beni, potessero quindi l' Isola tutta con maggior zelo e più ardentemente difendere. Egli è certo, che

apparisce in quel tempo ingrandito lo stato feudale, e moltiplicate le baronie, e danno a vedersi baroni e conti padroni di amplissime e popolose signorie.

Era delle più antiche e primarie famiglie Francesco di Ventimiglia, conte di Geraci, e signore di Pollina, Castelbuono, Golisano, Grattieri, Sant' Angelo, Malvicino, Tusa, Caronia, Castelluccio, Santo Marco, delle due Petralie, di Gangi, Sperlinga, Pettineo, Bilici, Fisauli, e della Gristia: o a dir meglio erano a colui soggette diciannove popolazioni, per la più parte tra lor confinanti, e che costituivano un corpo unito e potente di più signorie (12). Dei Palizzi da Messina Matteo possedea la Noara, Tripi, Militello, Caronia, Palizzi ossia Saponara; e Francesco suo nipote Capizzi, Cerami, s. Pietro sopra Patti, Bavoso, s. Andrea, e Monasteri (13). Matteo di Sclafani era padrone di Adernò, Centorbi, Chiusa, Sclafani, e Ciminna (14). Appartenevano in dominio alla famiglia dei Barresi Naso, Pietraperzia, Capo di Orlando, e i casali di Caliruni e di Nixima (15). Ruggieri di Passaneto avea

il contado di Garsiliato, e le terre di Palagonia e di Passaneto, e il castello di Tavi (16). Assai popolazioni erano sottoposte ai Chiaromonti; Manfredi era conte di Modica, signor di Ragusa, di Scicli, di Chiaromonte, e di Caccamo, e Federigo di Raalmuto, Siculiana, e Favara (17). Federigo di Antiochia avea signoria sopra Mistretta, Capizzi, Serravalli, la Guzzetta, e Caltavuturo (18): Bartolomeo di Montaperto sopra i casali di Libiggini, Raalchiraci, Contessa, Guastanella, Raffadali, ed Auricella (19). Quei di casa Lanza aveano ancora in lor dominio più vassallaggi: Niccolò la terra di Giarratana, il casale di Osino, la terra della Ferla, e il casale di Murchiella; Blasco Lanza avea Mongiolini, Ficara, Galati, e Longi, e Manfredi il casal di Sinagra (20). Tra i Russi da Messina Andrea possedeva i casali di Piedachi, Sciruni, e Randachini, e Russo la Scordia inferiore, Luppini, e dritti sopra i proventi della terra di Noto, e di Aidone (21). Di quei della famiglia Tagliavia a Nino erano soggetti Castelvetrano, Summaci, e Pietra di Belici, a Niccolò il casale di Ravinusa, e ad

Andrea i Giardinelli (22). Tra i forastieri fecero allor corpo con la nazione, ed ebbero nell' Isola grandi stabilimenti i catalani, e tra essi principalmente gli Alagona, i Moncada, i Peralta, nomi famosi, e famiglie amplissime nel reame di Aragona. Blasco di Alagona ebbe da principio alcune delle terre confiscate ai ribelli Barresi, e poscia fu investito del contado di Mistretta, e il suo figliuolo fu poi conte di Mistretta, signore di Pettineo, Raitano, e Sparti, e padrone ancora di Butera, di Naro, e di Delia (23). Ai Moncadi diè in prima Federigo il contado di Malta, e poscia Guglielmo Raimondo fu conte di Agosta, e signore di Curcuraci, di Melilli, e della Scordia superiore (24). Raimondo Peralta, grande ammiraglio del Regno, ebbe da principio la baronia di Caltabillotta, e poi Castello a mare nel golfo, e i castelli di Calatajub, e del Burgetto, che furono eretti in contado (25). Or questi ed altri baroni possedeano, oltra tanti vassallaggi, assai feudi piani, e tenimenti estesissimi, e come signori e capi di tante popolazioni ne ritraevano copiosi proventi, ed anche una giurisdizione vi esercitavano.

Leggi ed operazioni del re Federigo ad impedirne l'ingrandimento, ed a fissarne i servizj.

Federigo vedea da una parte i costumi e i modi di vivere dei baroni e dei nobili poco ritenuti, e a trapassare ogni civil misura inchinevoli, e con animi assai vivi, robusti, e gagliardi avea a fare: dall' altra parte comprendea chiaramente, che era in quelli una forza naturale e permanente a cagione delle grandi proprietà da lor possedute; ed egli avea trovato in Sicilia un dritto pubblico, per cui i feudi tutti di ogni maniera costituivano il patrimonio immancabile e perenne delle famiglie, che possedeanli. Ruggieri il re, che avea ammessa nel regno la perpetuità non solo nelle baronie e nei semplici feudi, ma nei contadi ancora, aveva insieme pubblicata una legge di dritto politico, dalla quale era proibita assolutamente ogni alienazione di qualunque cosa feudale, senza che avesse fatto comprendere, che ei ne volesse in qualche caso accordare licenza; egli adunque incatenò perpetuamente i feudi alla famiglia dei soli possessori, in difetto della quale ricadevano al fisco: e quindi sotto i normanni erano i feudi tra i privati inalienabili assolutamente (26). Par che Federigo im-

peradore abbia da lontano veduta col suo alto intendimento la utilità pubblica, che ne risultava abilitandosi il commercio dei feudi: ed egli è vero, che interpetrando la costituzione del suo avo Ruggieri estese la voce *alienare* a qualunque contratto, che potesse alterare il feudo, o la qualità del servizio, che se ne dovesse; e proibì che far se ne potesse vendita nè donazione, nè pegno, nè ipoteca, nè permuta, nè transazione, nè investitura nobile, o concessione a livello, così con atti tra i vivi, che nelle ultime volontà. Non però di meno dichiarò espressamente, che tutte le suddette alienazioni poteano farsi col suo regal beneplacito; fè adunque comprendere, che a tale condizione poteano i feudi alienarsi tra i privati, il che aveva assolutamente vietato Ruggieri (27). Trovava ancora il re Federigo i gradi successibili allargati, e quindi nelle stesse famiglie più perpetuati i feudi, perciocchè per la costituzione di Giacomo eranvi già stati i collaterali abilitati sino al trinepote, la qual maniera di successione volle lo stesso Federigo in un suo capitolo confermata espressamente (28).

Ei fu sin da quei tempi considerata come una saggia operazione politica, e da cui non potea non risultarne che un miglior ordine delle monarchie e degli stati, la disposizione di potersi tra i privati alienare i feudi, come un mezzo efficacissimo a diminuire gli ampj e preponderanti corpi feudali: ed a quei principi, che aveanla immaginata e promossa, sin d'allora attribuivasi senno e fortezza, imperciocchè mentre aveano con tal mezzo saputo ingrandire la potenza politica del Monarca, ripugnanti i grandi, e a spese del fisco, favoriano nel tempo istesso un più libero commercio delle terre e dei fondi, onde si impiccolivano e si moltiplicavano le proprietà, ed insieme più ugualmente tra i sudditi distribuivansi. Pure non lasciava questa disposizione di procedere lenta, e a poco a poco, e quasi timidamente, poichè da una parte di tratto in tratto arrestavala uno zelo non illuminato del fisco feudale, e prendeane dall'altra parte sospetto l'ambizione dei grandi, comecchè nei momenti dei loro bisogni assai volentieri se ne giovassero.

In Francia il sapientissimo s. Luigi, che

sì studiosamente adoperossi a ripigliare la potenza sovrana, comprese chiaramente, che ad abbassare quella dei suoi baroni era di assoluta necessità, che si diminuissero i grandi ed estesi patrimonj di quelli: tuttavia a recare ad effetto questo disegno, non fu abilitato quel Re ad altro mezzo, che ad autorizzare un costume, a quel tempo introdotto in Francia, per cui le terre e i feudi tra le persone della stessa famiglia si divideano, ed egli delle porzioni distaccate e divise ne costituiva separate e distinte baronie (29). Comecchè in Inghilterra quei Re sin da tempi antichissimi avessero favorita con mezzi indiretti l'alienazione delle proprietà di ogni sorta (30), fu pure il primo Arrigo VII, il quale regnava sul cadere del secolo XV, che giudicò di poter solo con l'alienazione dei feudi abbassare la potenza dei nobili, dei quali erano stati i suoi predecessori sì molestamente travagliati: per la qual cosa promulgò più leggi, che permettevano ai baroni di potere alienare i lor feudi, non ostanti le sostituzioni, e comecchè il fisco perdesse il dritto e il benefizio delle devoluzioni. Nientedi-

meno il re Arrigo, che seppe con tanta savièzza e sì vigorosamente ristabilire in quel regno i dritti e le prerogative sovrane, non osò per timore dei grandi di spiegarsi assai chiaramente nello statuto, che a tale oggetto ei pubblicò (31).

Il re Federigo prescrisse la sua legge in Sicilia con assai maggior semplicità, e in sembianza più presto di volere accordare una grazia ai baroni, annunziandosi di volere ad essi somministrar mezzi a sovvenire ai loro bisogni, e non già di opporre ostacoli alla grandezza loro. Dichiarò adunque, che non ostanti le costituzioni dei suoi predecessori, per cui le alienazioni dei feudi erano vietate assolutamente, ogni conte e barone e feudatario, e chiunque dalla corte immediatamente tenesse feudo, o parte di esso, potesse liberamente venderlo, pegnorarlo, donarlo, permutarlo, e legarlo e disporne nelle ultime sue volontà, in somma con ogni maniera di alienazione potesse in qualsivoglia altra persona ugualmente degna, eccetto le chiese e le persone ecclesiastiche, trasferirlo senza il regal permesso, purchè nelle vendite

e nelle permute, in cui intervenisse danaro, la decima del prezzo fosse pagata al fisco, sì veramente che volle preferita la Real Corte, se infra un mese somministrasse la stessa somma, che erasi convenuta tra i contraenti. Volle ancora, a provvedere alla integrità del servizio, che non si potesse a pezzi alienare il feudo, ma l'intero corpo, che possedeasi. Dichiarò finalmente, che il nuovo feudatario infra un anno dovesse al principe prestare l'omaggio, e che fossero salvi ed illesi i servizj e gli altri obblighi, a cui fosse tenuto il feudo (32).

Egli è chiaro, che mentre con questa legge serbavansi i dritti del fisco, rientravano a così dire nel tempo istesso nella massa comune delle proprietà i feudi, abilitandone i possessori a un libero e perpetuo commercio. Io non so affermare, che un sì alto intendimento, ed ai pregiudizj di quei secoli sì superiore, ci abbia avuto il re Federigo: tuttavia altri principi cominciavano sin d'allora a vedere la utilità di una simigliante operazione, e la favoriano; e il re Federigo nelle straordinarie necessità dei suoi tempi potea ben comprendere, che men-

tre procurava nuovi, e continui proventi al suo erario, a cui doveasi corrispondere in forza di una tal legge la decima del prezzo, indeboliva nell' istesso tempo la forza eccedente di alcuni dei suoi sudditi, diminuendone l' ampiezza dei feudi e delle baronie. Tanto più facilmente potea procedere a questa operazione il re Federigo, quanto se ne tennero paghi é contenti i baroni Siciliani, anzi sin d' allora ebbero questa legge come una grazia e un privilegio.

Nè isfuggì alla intelligenza di quel principe, che la rendita e il frutto, il quale ritraesi dalla terra e dal feudo, essendo naturalmente obbligato a servire alla universal sussistenza del paese, a cui esso feudo appartiene, ne verrebbero ad essere sottratti i mezzi naturali della pubblica sussistenza, se quel frutto in un paese straniero si consumasse: aggiungeasi, che essendo allora continua l' occasione di prestare il servizio militare, che era di sua natura personale, non poteano soddisfarvi quei baroni, che altrove abitavano: ed avveniva in quel tempo, che il re Giacomo, rinunziata già la Sicilia, avendone a se chiama-

ti i catalani tutti, molti dei quali erano stati investiti di feudi nell' Isola, non pochi tra quelli alla patria loro restituivansi (33). Adunque ordinò Federigo, che i baroni tutti e i feudatarj fuori del regno per lungo ed indeterminato tempo non potessero abitare: e d' allora in poi fu prescritto l' *incolato*, di sorta che il feudo dovea ricadere al fisco, se il feudatario non fosse abitatore del regno: la quale condizione fu apposta da quel tempo in tutti i diplomi di concessione feudale (34).

Nè giudicò conveniente di permettere la illimitata libertà dei matrimonj dei nobili, senza niuna ingerenza della Sovrana potestà, siccome avea conceduto il re Giacomo: quindi vi appose alcune limitazioni (35). Ei parimenti dimostrò di voler conservare l'antico sistema normanno e svevo, per cui doveano essere giudicati i feudatarj nelle cause criminali da una curia di lor pari; e prescrisse, che nelle corti generali di giustizia, da tenersi in ogni anno per la sindicatura dei magistrati, fossero ancora dai baroni e dai rappresentanti delle città eletti dodici nobili e savj uomini, i quali o pre-

sente il Principe, o sotto la soprantendenza di persona da lui deputata, le cause anzidette dei nobili giudicassero (36). Pure le memorie dei tempi ci attestano, che nei gravi delitti, e in quelli di fellonia massimamente, non altri procedevano alla condanna dei primarj baroni, che i giudici e il maestro giustiziero della Magna Curia, dalla quale era pronunziata la sentenza definitiva: se non che a conservare le forme delle antiche prerogative vedesi notato nell' atto istesso della sentenza, che erasi pronunziata col consiglio e con l'intervento dei conti dei baroni e dei grandi (37).

Dopo queste provvidenze, che riguardavano le prerogative dei nobili, trattò il re Federigo dei loro servizj. Ei da principio confermò l' antico sistema, che oltra i confini del regno, ed oltra a tre mesi non erano tenuti a servire in guerra i feudatarj: che se dopo questo tempo si volesse, che rimanessero quelli nell' oste, in cui lo stesso principe fosse presente, doveansi loro somministrare gli stipendj e le spese. Dichiarò che il servizio militare del feudo era propriamente personale, ma soggiunse che a ca-

gione di grave necessità permetteasi ai feudatarj di sostituire persona abile, o di pagare l' addoamento (38). Comprese in processo di tempo il re Federigo, che era necessaria una distinta notizia di tutto lo stato feudale, e della rendita, che ciascun feudatario ne ritraea, perciocchè la qualità del servizio misuravasi secondo la quantità della rendita, dovendosi servire con tre cavalli armati per ogni once venti annuali, o pagare per tre mesi tre once, e tarì quindeci al mese per ragione di addoamento, se non serviasi personalmente. Eransi forse in tante rivoluzioni perduti i reali registri dei tempi normanni, in cui il re Ruggieri aveva il regno tutto allibrato e descritto; i quali registri sotto gli svevi tuttora si conservavano, citandoli frequentemente l' imperador Federigo, ed attestava che in essi i feudi dei baroni erano tutti notati distintamente. Ordinò adunque il re aragonese una nuova descrizione non che di tutti i feudi, ma di coloro che possedeanli, e ne volle ancora notata l' annual rendita (39). Che se egli nel principio del suo regnare aveva accordata ai feudatarj la facoltà

o di servire personalmente, o di poter sostituire altra persona in caso del servizio militare, o di pagare l' addoamento, non fu pure recato alcuno pregiudizio alla sovrana prerogativa e al dritto, che avea il Sovrano di chiamare il servizio militare o personale o in danaro come più fossegli a grado. Noi vediamo questa massima annunziata, e fatto valere questo dritto in Sicilia dai re successori di Federigo, e in un tempo massimamente, in cui era il governo infermo, e potenti i baroni, e veggiamo in forza di tale prerogativa comandare il re Ludovico nel 1343 un generale addoamento, ossia da tutti i feudatarj il servizio militare in denaro (40).

Provvidenze intorno ai dritti che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi.

Ma tutte queste disposizioni riguardavano direttamente le persone dei nobili e i loro servizj: di più gravi oggetti dovea nel tempo istesso occuparsi il re Federigo, ossia dovea provvedere, perchè i baroni non si arrogassero dritti maggiori o incompetenti nei lor vassallaggi. Nello stato di grandezza, in cui erano quelli saliti, e nel rilassamento di ogni disciplina, eransi introdotti usi contrarj ai dritti civili, di cui godeano in forza delle costituzioni dei prin-

cipi normanni e svevi i borgesi siciliani anche sudditi dei baroni. E primieramente questi voleano, che le vittuaglie e le derrate loro fossero prima vendute, e poi quelle dei lor vassalli; e nel trasportarle toglieansi a forza gli altrui cavalli e vetture, non ostante che servissero quelle ai lor padroni a dirittura, o le avessero già locate ad altri: Federigo adunque con leggi e con pene questi abusi proscrisse (41). Aveano inoltre formate i baroni di privata autorità misure lor proprie, secondo le quali esigeano e consegnavansi la quantità dei terraggi lor dovuti: ed erano certamente misure differenti da quelle, che avea per uso comune e generale determinate per la nazion tutta il re Federigo, e comandato espressamente, che di queste dovessero usare i baroni; tornò quindi ad ordinare, che secondo le comuni, e legali misure i terraggi lor dovuti esigessero (42). Ma un abuso più grave sollecitò le sue cure: alcuni tra baroni ad arbitrio nuove imposizioni comandavano ed esigevano dai lor vassallaggi: stabilì adunque primieramente in generale, che senza uno spezial mandato del Principe in niun

luogo sì del demanio che delle baronie non potessero quelle imporsi, e le imposte di privata autorità, si rivocassero (43); ma fu mestieri finalmente, che ei desse nuova sanzione all' antichissima legge, a norma della quale eransi fissati i dritti di signoria nei vassallaggi sin dalla prima fondazione del dritto normanno, e del tempo della conquista, o sia che il barone potesse esigere solamente gli stessi dritti e la rendita stessa, che esigeane la real corte prima di concedere una popolazione in signoria, e aggiunse espressamente il re Federigo la pena della perdita della terra e del vassallaggio per chiunque ne avesse pretesi o esatti diversi o maggiori dritti (44).

Nuove introduzioni nelle giurisdizioni delle baronie.

Era parimenti un altro gravissimo articolo la giurisdizione, che poteano esercitare nelle terre di lor dipendenza i baroni: la quale essendo la bajulare, o a dir meglio per le sole cause civili, a comprendere ancora le criminali facea bisogno una nuova ed espressa concessione del Principe; ed avea per questa sorta di giurisdizione tal severità dimostrata l' imperador Federigo, che dichiaratine capaci i soli magi-

strati da lui immediatamente costituiti, ne avea spogliati anche coloro, che poteano fondarsi sopra legittime ed antiche concessioni: di sortachè i baroni tutti, ed eziandio quelli di primo ordine, furono allora ridotti generalmente alla sola giurisdizion bajulare. Non potè per le necessità dei suoi tempi mantenere esattamente questo sistema il re Federigo. E dee in prima considerarsi, che avvegnachè per le antiche osservanze del nostro dritto sieno state sempre accordate a quei della Real famiglia le cause criminali nei dominj assegnati loro in appannaggio, pure Federigo imperadore avea quelle concedute al suo figliuolo Manfredi non gia per tutti i di lui vassallaggi, ma nella sola città di Taranto, e di fatto ivi solamente avea Manfredi costituito il suo giustiziero: e noi abbiamo veduto nel libro precedente, che nella sola città di Salerno accordò la giurisdizion criminale al suo primogenito il re Carlo di Angiò. Il re aragonese avendo in terre e città fissata la camera delle Regine Siciliane, e gli appannaggi dei suoi Reali Infanti, ei può congetturarsi, che per le terre tutte di lor signoria avesse a quel-

le accordato il dritto di amministrare la giurisdizion criminale: di fatto si sà che la reina Eleonora nel 1308 costituì in Avola un suo Capitano con la espressa facoltà di potere ivi conoscere delle cause criminali (45); e presentasi in questi tempi il giustiziero del marchese di Randazzo (46); e la stessa giurisdizione è supposta nel duca Guglielmo, conte di Calatafimi (47). Egli è pure il vero, che non possiamo dalle memorie, in cui ci siamo avvenuti, assicurare, che abbia la suddetta Reina in tutte le terre del suo dotario esercitata quella giurisdizione; anzi è noto, che Siracusa sebbene assegnata alle Regine, essendo pure città di sito importantissima e di porto assai capace fornita, era in quei tempi di guerre e di sospetti continui sottoposta all' immediato governo del Re. Non però di meno nei diplomi d' investitura dei tempi posteriori accordasi alle Regine Siciliane la bassa ed alta giurisdizione, il mero e misto impero, ed ogni giurisdizione civile e criminale in ciascheduna terra e popolazione della lor camera, ed espressamente nella città di Siracusa, e nell' isola della Pantellaria (48):

parimenti abbiamo testè veduto, che l'infante Giovanni avea costituito un suo governator generale e giustiziero per la estension tutta dei suoi vassallaggi.

Ei pare che in riguardo agli altri baroni siesi in alcun tempo proposto il re Federigo di conservare esattamente i sistemi svevi, talchè la giurisdizione di quelli fosse stabilmente e generalmente ristretta nei soli naturali limiti della competenza civile: che se nei tempi precedenti eransi proibite severamente e rivocate le usurpate giurisdizioni criminali, e rivocate ancora le antiche e fondate eziandio sopra legittime concessioni, il Re aragonese avria forse voluto portar più oltre la severità del sistema, avendo egli in una sua costituzion dichiarato, che a niuno potesse farsi concessione del mero impero (49): tuttavia le durissime circostanze di quei tempi suo malgrado il trassero a concessioni e ad indulgenze contrarie a sì gravi proponimenti. Non corsero giorni di governo più incerto in Sicilia, che quelli frapposti tra il 1291, in cui re Giacomo, lasciata l'Isola, passò in Aragona al possesso dei suoi re-

gni ereditarj, e il 1296, in cui fu incoronato il re Federigo. Avvenne in questo interregno, che sottopostosi al dominio del re angioino il vescovo di Catania, che era signore della terra e del castello di Aci, non potè negarsi di concedere questo suo vassallaggio al potente ammiraglio Ruggieri di Loria, che era anch' egli passato a servir l'angioino, e gliel concedette con tutta la giurisdizione criminale, di cui era ivi in antichissimo possesso quel vescovo, solo riserbandosi il dritto di appello, e di rimedio, ove gli abitanti di quella terra volessero richiamarsi dalle sentenze degli ufficiali costituitivi dal suddetto Ruggieri (50). Questi avvedutamente non trascurò di farsi autorizzare la concessione da papa Bonifazio: il quale, siccome colui che naturalmente era assai largo di non suoi dritti e nei regni non suoi, confermò nell'aprile del 1296 all'ammiraglio ed a tutti i di lui successori non che la terra e il castello, ma ancora l'accennata giurisdizione (51).

Tostochè passò ai nimici Ruggieri di Loria, furono gli occhi e le speranze dei siciliani tutti rivolte a Blasco di Alagona, che potea ei

solo emulare la fama e il valore del superbo ammiraglio; e di fatto riportò sopra lui insigni vittorie in Calabria, e non da altri che da Blasco fu la prima volta vinto e rotto Ruggieri (52); e sin che ei visse, siccome magnanimo e prode che egli era, corrispose egregiamente a tanta fiducia, che avea in lui collocata la nazion tutta e il suo Re (53). Questi diegli in prima nel gennaro del 1297 il castello e la terra di Naso, confiscato ai ribelli Barresi: ma comprese ben Federigo, che non dovea l' Alagona essere da meno trattato e men generosamente da lui guiderdonato, che era il Loria dagli angioini. Fu bisogno adunque che Federigo rimettesse in quel caso il rigor del sistema, e protestandosi, che faceva una eccezione alla disciplina già stabilita, divenne ad accordare la giurisdizione criminale in essa terra e castello a Blasco e ai di lui eredi, non ostante qualunque statuto, uso, o costituzione, da cui fosse una tale concession proibita (54).

Non potè quindi non indebolirsi il vigor della legge, che avea ordinata lo stesso re Federigo, dalla quale era generalmente vietato ai

signori tutti di vassallaggio il mero impero: nè potè negarsi in processo di tempo quel re di gratificarne parimenti, siccome avea fatto all' Alagona, altri grandi baroni, e di investire di sì alta prerogativa spezialmente le signorie di dignità. Di fatto noi veggiamo in questi tempi nel contado di Ragusa e di Modica soggetto ai Chiaromonti il lor giustiziero e governator generale; accordate le giurisdizioni criminali ai Montecateni nel lor contado di Agosta, e un giustiziero e governator generale dei conti del Gozzo e di Malta (55); ed altri di simil qualità ebbero allora per avventura un dritto simigliante. Oltrachè tra gli articoli del trattato di Castronuovo essendosi ancor convenuto, che dei sudditi e partigiani del re Angioino il solo Ruggieri di Loria potesse ritenersi la terra e il castello di Aci in Sicilia, di cui immantinenti fè omaggio al re Federigo, ivi certamente non da altri che dagli ufficiali del Loria in forza della sua investitura, finchè non fu di nuovo accesa la guerra, amministravasi la giustizia criminale (56). In somma ruinarono allora gli antichi ordini del re Ruggieri e

dell' imperador Federigo, per cui ridotti i baroni tutti alla sola giurisdizion bajulare, era per sistema di costituzione la criminale in mano dei magistrati, che dal Principe immediatamente e in ogni anno erano costituiti: che se nel dritto pubblico siciliano dei tempi normanni e svevi riputavasi quella un ufficio puramente personale e temporaneo, avvenne nei tempi aragonesi, che cominciossi per abuso a considerarla ancora come inerente ai feudi, e quasi una prerogativa ereditaria.

Fu introdotto allora, che nell' atto e nel diploma della concessione di questa giurisdizione dichiarava il Re primieramente, che la baronia, cui erasi accordata la giustizia criminale, venia immantinenti ad esser sottratta dalla giurisdizione del giustiziero della provincia, in cui era quella compresa: il barone investitone dovea giurare sopra i santi evangelj di amministrar bene e legalmente questo ufficio: costituiva egli un giustiziero come suo luogotenente e governator generale dei suoi vassallaggi, e potea ancora per ciascun di quelli creare un capitano; avea questi un giudice assessore e un

notaro, la scelta dei quali apparteneva al barone (57). Finalmente ordinò per sistema il re Federigo, che dalle sentenze di queste corti di giustizia criminale costituite nelle signorie non ad altro tribunale si appellasse, che alla sua Magna Curia (58), il che volle ancora negli appannaggi dei Reali: quindi nelle concessioni fatte al duca Guglielmo è riserbata e prescritta espressamente l'appellazione alla *Corona Reale* (59), e vedesi ancora la corte del giustiziero del marchese di Randazzo riconoscere la Magna Curia come tribunale superiore (60).

E' adunque manifesto dalle cose or dimostrate quanto da noi fu accennato nel secondo capitolo di questo libro, cioè che essendosi in più luoghi costituite nuove giustizie criminali, e fattele immediatamente dipendenti dal Tribunale della Gran Corte, dovea in prima mancar di pregio e di importanza, e poi ridursi al nulla, e del tutto cadere finalmente l'ufficio dei giustizieri provinciali.

CAPITOLO QUINTO.

Diminuzione della rendita pubblica e dei proventi fiscali in questi tempi. La nazione obbligata a prestare molti e straordinarj servizj, e le popolazioni eccitate a raccorsi e ad uscire in comune per la difesa del Regno. Nuove imposizioni in diversi tempi di collette e di dazj. Forma del parlamento siciliano nei primi tempi dei re aragonesi, e spezialmente sotto il re Federigo.

Diminuzione della rendita pubblica e dei proventi fiscali in questi tempi.

Se la munificenza larghissima dei re aragonesi, e le tante libertà ed esenzioni da lor concedute aveano da molti e gravissimi pesi alleviata la nazion siciliana, eransi pure nel tempo istesso diminuite in gran parte le rendite della corona, ed erasi quindi notabilmente estenuato l'erario. Avendo il re Giacomo aboliti i nuovi statuti, cioè le gabelle e i dazj imposti la prima volta dall' imperador Federigo, che dal regno tutto pagavansi, venne parimenti a mancare grandissima parte della entrata, che dalle

gabelle e dai dazj fiscali risultava, essendo solamente rimaste le antiche imposizioni normanne, delle quali assai molto di più rendevano i nuovi *statuti*. E quando i re Pietro e Giacomo annullarono i così detti volgarmente *dritti di marinari*, dritti che sin dai tempi normanni esigeansi annualmente da alcuni feudi, e da molte terre allodiali, ai quali dritti erano ancora soggette come ad una prestazione annuale la più parte delle terre concedute al comune di alcune popolazioni, mancò nel tempo istesso intieramente tutto il real patrimonio marittimo, che aveva il re Ruggieri assegnato al mantenimento delle flotte reali. Che se indi seguivane una diminuzione grandissima della entrata ordinaria della corona, venne parimenti a diminuirsi la straordinaria, la quale ricavavasi dalle taglie e dalle collette: perciocchè non solo il re Giacomo avea fissati solennemente i casi, nei quali esse potean comandarsi, aggiuntavi insieme la limitazione, che se nello stesso anno più casi occorressero, non potesse che una sola colletta imporsi, ma aveva ancora tassata la somma, che esiger si potea. Erano a-

dunque mancati al governo i mezzi straordinarj da provvedere alle urgenze straordinarie.

Ed oltrachè furono quindi sottratti tanti e si copiosi proventi all'erario in forza di tali esenzioni e libertà accordate alla nazion tutta, ebbevi ancora altre diminuzioni per alcuni privilegj personali e locali. Nello stato di una guerra aspra e continua, e di molti e feroci conflitti e di assedj durissimi, aveano molte popolazioni in Sicilia con una pazienza e fortezza incredibile il lor valore e la lor fedeltà segnalata: e non sapea il principe dissimulare meriti e servizj sì singolari, ed ei nel tempo stesso con generosa e real munificenza ricompensavali, ed invitava altri e gli accendeva alle stesse grandi ed eroiche azioni. In tali circostanze fu sempre il re Federigo, ed egli di molte immunità ed esenzioni alcune popolazioni privilegiò. Oltra gli antichi e rinomati meriti dei messinesi, quando le stesse lor nobili donne non isdegnarono di portare anch'esse pietre e calcina a riparar le muraglie battute ogni giorno dai feroci assalti di Carlo di Angiò, fu similmente impresa di uomini prodi e magnanimi, quando i messi-

nesi armato il loro navilio, attaccarono ed isconfissero parte della flotta angioina nello stretto, onde ne menarono seco prigione il comandante di essa Giovanni di Loria, il nipote del superbo Ammiraglio. Avvenne allora, che il re Federigo a ricompensare sì grandi servizj, non che lor concedette la immunità dal pagare i dritti di dogana in tutti i porti e luoghi del regno, quando estraessero, o vi immettessero le merci loro, ma volle ancora abolita in Messina la gabella della tintoria, permettendovi di potervisi tignere ogni maniera di panni con colori tirati da erbe senza pagare alcun dritto, riserbandosi il dazio solamente, il quale ricavavasi dal tigner con l'indaco (1). E quando poi gli stessi messinesi con eroica costanza soffrirono un altro gravisimo assedio, li dichiarò esenti quel re dal contribuire alla sovvenzione e colletta e tassa, e ad ogni altra esazione anche nei casi prescritti da Giacomo (2). Per le stesse cagioni accordò nel 1296 simiglianti immunità dalle dogane ai Siracusani, ed abolì in quella città la gabella detta della *tangemia*, che pagavano i barbieri, e parimenti a quelli conces-

se la esenzione dalle collette (3). Simili furono le esenzioni dai dritti doganali e dalle imposizioni pubbliche accordate nel 1314 e 1316 a quei del Monte di s. Giuliano, ed ai Mazzaresi (4), e in altri tempi altre immunità concedette ai Palermitani, a quei di Randazzo, di Sciacca, e di Trapani (5).

Comecchè per la mancanza di tanti fondi fiscali, e per tante maniere di esenzioni siesi realmente estenuato l'erario, pure in quella stagione non fu sensibile notabilmente la diminuzione della rendita pubblica, non ostante che eransi nel tempo istesso moltiplicati i bisogni. Essendo allora gli animi di tutti i siciliani infiammati per la salvezza comune, ed accesa la nazion tutta a sostenere i suoi legittimi re, massimamente nel tempo che ardeva da per tutto la guerra, ed erano gli angioini alle porte, l'amor del ben pubblico, e il comune entusiasmo somministrava generalmente le armi, e vedeansi concorrere tutti assai prontamente e da vantaggio a sovvenire ai bisogni ed a prevenirli, nè a danari nè a servizj perdonando. Per la qual cola sotto il dominio di Pietro e di Giacomo e

nei principj del regnare di Federigo quella rendita pubblica, che venia a mancare per la nuova diminuzione dei proventi fiscali, era compensata abbondantemente dai volontarj ed illimitati servizj dei sudditi. Ed egli è ancor vero, che la nazione prontissima sempre si prestò per tutto il regno di Federigo, in cui non fu giammai nè riposo certo, nè durevol pace: pure dopo una guerra continua e durissima di cinquanta e più anni davasi a vedere di tempo in tempo una certa stanchezza, e quasi uno rallentamento dall' antico fervore; il perchè nella urgenza di gravi bisogni non potendosi tenere alcun conto delle immunità concedute, in difetto delle contribuzioni volontarie assai frequentemente ricorreasi a nuove imposizioni.

Se egli è di ordinario confuso e disordinato il patrimonio pubblico di ogni nazione, risultando esso da fondi e stabilimenti, che hanno diversa epoca e natura ed origine, e non può quello recarsi ad un certo ordine, che dopo moltiplici e pazienti ricerche, ei fu pure assai incerto e vario il sistema della rendita pubblica e delle pubbliche imposizioni nei tempi,

dei quali or favelliamo: voleano da una parte mantenere i principi le esenzioni accordate, e dall'altra varie e continue e pressanti necessità li stringevano, ed era il governo in uno stato di bisogno e di stento abituale. Fu adunque mestieri aggravare alcuna volta i servizj personali, e comandavansi in altro tempo gabelle nuove e collette e tasse, che passato il bisogno abolivansi; e di nuovo tornavano poscia ad imporsi, o alle antiche imposizioni, mutatisi più presto i nomi, nuove se ne sostituivano. Viveasi dunque allora alla giornata, nè poteano avere sistema certo e fissato le pubbliche contribuzioni.

La nazione obbligata a prestare molti e straordinarj servizj, e le popolazioni eccitate a raccorsi e ad uscire in comune per la difesa del Regno.

Se la mancanza di alcune istituzioni pubbliche e la inopia del danaro avea nel sistema generale delle prestazioni dei tempi anche compresi i servizj e le opere personali, che diceansi volgarmente *angarie*, come di somministrare uomini ai reali eserciti, ed uomini e legna al navilio reale, e di riparare le castella e le muraglie, e di provvedere di alloggio e di vitto gli ufficiali e la corte del principe, se a tali e simiglianti prestazioni e servizj furono soggette

le popolazioni siciliane sin dai tempi normanni, non poteasi maggiormente di quelli prescindere nei tempi aragonesi: e certamente erano allora più necessarj, ed assai volentieri la nazion tutta prestavali, dovendosi combattere e per terra e per mare un nimico possente e implacabile, ed era sempre necessaria una flotta, e doveasi accorrer tosto a riparare le fortezze e le muraglie delle città battute dai frequenti assalti dei nimici. Nella famosa battaglia alla Falconara, in cui nel 1299 il principe di Taranto fu rotto e preso, erano usciti in comune ossia in *massa* i palermitani, ed altri dell'Isola comandati dallo stesso re Federigo (6): ei parimenti ordinò nel 1314 al capitano di Palermo, perchè a rispingere Roberto dall'assedio di Trapani, seco portasse, oltra l'armata sua comitiva, quattro mila fanti scelti tra i cittadini palermitani, i più adatti alla guerra, e di arme ben guerniti (7): e nel 1316 essendo spirate le tregue con gli angioini, a riprendere Castello a mare nel golfo, che era rimasto in poter dei nemici, corsero i siciliani, e quei di Palermo masssimamente usciti in *comune*, i qua-

li dopo assai gagliardi assalti, di quel castello si impadronirono (8). In somma nelle varie spedizioni militari, oltra le truppe feudali, e a parte di quelle, che per avventura erano condotte a soldo, aveanvi ancora spesse volte eserciti, o almeno schiere numerose di uomini, che al reale esercito le diverse popolazioni somministravano,

Ed esse concorrevano ancora a fornir di legna e di armi e di uomini il navilio reale. Se nei varj combattimenti navali del tempo si fa menzione della galea di Milazzo, di Lipari, di quella di Trapani, e della galea di Siracusa, di Agosta, di Catania, di Taormina, e di quella di Cefalù, di Sciacca, di Licata, e di Eraclea (9), e sapendosi che si ordinava di doversi costruir più galee con disporre, che due ne somministrasse Palermo, altrettante Messina, una Trapani, una Marsala, una Siracusa ed una Catania, ed un' altra l' isola di Malta, e del Gozzo, ei chiaramente argomentasi, che alle città marittime sicome naturalmente più esercitate ed esperte nelle cose di mare, era spezialmente questo servizio imposto: se nonchè

le popolazioni mediterranee a ciascuna delle città nominate adjacenti, e quasi divise per regione, contribuivano con danaro a tal servizio (10). Osservasi in altri tempi, che a guernire di uomini alcune galee, tiravansi quelli da qualche provincia dell' Isola, come dal val di Mazara (11); ed altra fiata concorsero i baroni di quel valle ad armare uno stuol di galee (12). Pure le città principali, come Palermo e Messina, aveano di ordinario la flotta lor propria (13), che armavano secondo il bisogno a spese e con gli uomini del Comune (14); anzi quando occorreva di mettere in pronto un più grande navilio, l' armamento tutto per ciascuna delle accennate due città si dividea, ed ivi forniansi e ragunavansi gli uomini e le armi e le legna e tutto l' apparecchio necessario alla spedizione (15). In queste e in altre principali città marittime era costituito, siccome abbiamo veduto nelle epoche precedenti, un supremo ufficiale di mare, detto Protontino, che all' apparecchio tutto soprantendea; ed era egli il proprio comandante delle navi armate a spese di quella città, ed ognuna di es-

se navi portava nella bandiera la insegna del suo Comune (16).

A parte di questi servizj e di opere personali, che prestavansi nelle occorrenze della guerra, eranvi ancora altre angarie imposte alle popolazioni in tempo di pace. Non solo i famigliari e tutti coloro, che nella real corte servivano, ma i ministri tutti e gli ufficiali mandati dal Principe, e i giustizieri e i capitani forastieri con la loro famiglia, doveano essere provveduti dai giurati del luogo di alloggio, di letti, e di altre masserizie, ed alcuna volta le si toglieano a forza e indiscretamente dai cittadini. Questi aggravj aveano meritate più provvidenze di Giacomo e di Federigo (17). Fu gran mercè del re Ludovico nel 1343, il quale ad alleviare i siracusani da tanto peso, ordinò a quei giurati, che dai danari delle gabelle della università i letti necessarj alla famiglia dei capitani fornissero (18): e parimenti per singolar privilegio aveva accordato il re Federigo nel 1314 ai palermitani la esenzione da tale angaria, quando non fosse presente il Principe (19); ma prescrissela espressamente per gli

ministri e famigliari della sua corte, e per gli altri ufficiali, che la real corte seguivano, e vi comprese ancora la corte e i famigliari del suo primogenito, e la corte della Regina sua moglie, e quella della Regina sua nuora, e i famigliari ancora di ciascuno dei suoi Reali infanti: questi servizj doveano somministrarsi dai giurati del luogo a fede del maggiordomo di corte, ed eranvi i *posateri* regj, che ne curavano la prestazione (20). Videsi nel 1339, che annunziatasi in Palermo la venuta del re Pietro, all' apparire dei *posateri* corse il popolo a tumulto gridando, che la vita più presto, e non già i letti e le *posate* cioè le case loro sarebbero più oltre per apprestare (21), indi avvenne, che il re suddetto nel 1340 accordò ai palermitani la totale e perpetua immunità da tanto peso (22), che aveva già conceduta ai catanesi nel 1338 a privilegiare quella città, in cui era nato il suo figliuol primogenito (23).

Nuove imposizioni in diversi tempi di collette e di dazj.

Questi e simiglianti erano i servizj e le angarie, cui furono soggette le popolazioni siciliane nei tempi aragonesi. In riguardo alle contribuzioni in danaro, non lasciarono primieramente di pa-

garsi quelle, che ricavavansi dai *dritti antichi*. Le memorie di questa epoca ci presentano in Palermo gli stessi dazj e gabelle dei tempi normanni, ossia i dritti chiamati *antichi* a differenza dei *nuovi statuti* imposti la prima volta dall' imperador Federigo, che aveva già aboliti il re Giacomo. Sappiamo che tuttora in Palermo sotto i re aragonesi esigevansi gli antichi dazj nelle porte, nei mulini, nei bagni, e nelle piazze, le antiche gabelle pagavansi sopra il consumo, e sopra il traffico di alcune derrate e vittuaglie, e sopra alcune arti e mestieri (24). Tutti i quali dritti fiscali erano amministrati dai segreti o dai vicesegreti regj, ed appartenevano all' ufficio della real Segrezia (25).

Sin quì viveasi all' antica maniera, cioè secondo lo stato ordinario delle imposizioni normanne. Egli è vero, che i re aragonesi abolirono le sveve, ossia i *nuovi statuti*; pure assai frequenti volte furono dalle circostanze nenessitati a ricorrere a mezzi straordinarj, e a nuove imposizioni. E primieramente oltra le gabelle fiscali, che rendeano all' erario, pagavano ancora alcune popolazioni gabelle impo-

ste a soddisfare ai bisogni del Comune, e le amministravano, ed esigeanle i giurati. Tale era in Palermo la gabella o come allor chiamavasi volgarmente la *cassia* sopra gli schiavi e le schiave e sopra i carboni, i cui proventi impiegavansi a soddisfare il salario dei bajuli e dei giudici (26). Or nella urgenza di gravi bisogni appropriavasi il Principe in questi tempi le gabelle del Comune; senonchè dalla totale rendita di quelle sene scemava quanto credeasi necessario alle spese ordinarie della Università, e il rimanente applicavasi all' erario. Mentre le gabelle anzidette erano in questo stato di *incorporazione*, le amministrava il Segreto, ma gli si imponea espressamente, che nel caso di venderle o di locarle procedesse sempre di consenso e con la intelligenza dei giurati e del bajulo (27).

Oltra la esposta appropriazione, era ancora spesse volte mestieri ricorrere a nuove e straordinarie gabelle. Fu in Palermo ordinato nel 1317, che i cittadini tutti pagassero per un anno solamente tarì uno per oncia secondo il valore di quelle merci, che essi per mare o

per terra estraessero o immettessero non che in Palermo, ma in Cefalù, Termini, e nei villaggi di Carini, e di Alcamo, e in Trapani, e il danaro ritrattone servisse a riparar le muraglie della città (28). Volle inoltre il re Federigo nell' anno istesso, che fossero di nuovo imposte in Palermo le già abolite gabelle della bocceria, delle pelli, dei cuoi, dei servi, dei carboni, e delle legna da fuoco, perchè dai proventi di quelle i muri di essa città si edificassero (29), e per lo stesso servizio delle muraglie esigevasi ancora in Palermo il dritto chiamato dei testamenti, che fu abolito nell' anno 1329 (30). Avea simigliantemente disposto il re Federigo, perchè in Siracusa a rifabbricarsi le già distrutte muraglie si imponessero nuove gabelle: e i giurati imposero cinque grani per salma di frumento, che indi estraeasi (31).

Ma questi erano bisogni e contribuzioni locali: occorrevano ancora urgenze pubbliche e spese, a cui dovea concorrere la nazion tutta, e quindi altre gabelle imponeansi generalmente nei luoghi demaniali e nei vassallaggi. Alcuna volta per la costruzione delle galee fu preserit-

to, che si pagasse per tutto il regno un tarì per oncia nella vendita dei panni a *taglio* o a *minuto* (32): in altro tempo a fabbricar le galee comandò il Principe una tassa generale, e come faceasi nelle collette, così ne distribuiva il contingente a ciascuna popolazione, il quale toglieasi ad imprestito forzato dalle persone più ricche del luogo, cui assegnavansi le nuove gabelle imposte a soddisfare a quel contingente; nella qual tassa oltra le popolazioni demaniali concorrevano ancora i vassallaggi (33). Per mezzo di gabelle parimente contribuivasi alle volte alle spese straordinarie della guerra: ordinò nel 1320 il re Federigo per l'Isola tutta una imposizione, detta *la cassia per la guerra*, per cui ciascuno nello estrarre e nell'introdur le sue merci dovesse pagare il tre per cento (34): e volle certamente una imposizione generale, che dovea ricavarsi dal frutto di nuove gabelle, quando lo stesso re Federigo ordinò per le urgenze della guerra ai siracusani, che gli somministrassero nel corso di un anno per mezzo di *assisse*, cioè di gabelle, once 280 (35). Oltrachè di ordinario per mezzo di gabelle pagavasi il con-

tingente della *colletta*, che era tassata per ciascuna popolazione (36), siccome or ora dimostreremo.

Curava insieme il Principe immediatamente nella imposizione di tali gabelle, perchè ne fosse certa la riscossione, e sene ritraesse un frutto che maggior si potesse; quindi nel venderle e nel locarle doveano i segreti procedere con tutte le solennità richieste nell' amministrazione dei dritti fiscali (37). Curava similmente, perchè dalle gabelle di nuovo imposte non fosse alle antiche alcun danno o pregiudizio recato: per questa ragione il re Federigo volle annullata in Siracusa la imposizione di cinque grana per salma, che indi estraeasi, e prescrisse, che altra ne sostituissero quei giurati (38). Nè permetteasi, che dalle gabelle imposte in alcun luogo fossero le popolazioni estere aggravate di qualunque maniera: difatto essendo stato disposto dalla università di Girgenti per soddisfare al contingente della colletta, che ivi pagassero un dritto per ciascuna salma di vittuaglie i compratori e i venditori, siccome nei magazzini di quella città riponeansi i grani e

e le biade tutte prodotte in quelle contrade, ed era quivi l' emporio di un siffatto commercio (39), veniano in conseguenza a contribuire alla detta imposizione tutte le popolazioni della provincia: per la qual cosa fu comandato ai giurati di Girgenti, che annullata l' anzidetta gabella, per altro mezzo i soli abitanti di quella città pagassero il danaro della colletta (40).

Che se voleasi con queste disposizioni, che alla contribuzione levata sulle gabelle dovessero concorrere non già gli esteri, ma gli abitanti del luogo, in cui eransi imposte, voleasi insieme efficacemente, che gli abitanti tutti senza eccezione alcuna di ordine o di persone vi fossero soggetti generalmente. Comandò il re Federigo, che i baroni i feudatarj i militi ed altre persone privilegiate della città di Siracusa contribuissero assieme col popolo alle gabelle ordinate per la riparazione delle muraglie e fortificazione e difesa di quella città, perciocchè indi la salute pubblica e il comun vantaggio si procurava (41): ed altra volta volle ancora espressamente, che fossero i nobili tutti di detta

città sottoposti a pagare quelle assise e gabelle, che eransi imposte per soddisfare a un donativo straordinario di once 400, che avea offerto allo stesso re Federigo la città di Siracusa (42). Siccome non ostantechè i re aragonesi avessero aboliti i *nuovi statuti*, e ritenute solamente le antiche imposizioni normanne, pure in quelle gravissime circostanze era stato bisogno ricorrere a nuovi dazj, e gabelle, così parimenti quantunque dal re Giacomo si fosse solennemente stabilito di potersi impor la colletta secondo gli antichi usi normanni, ed ei ne avesse determinati i casi e la somma, nientedimeno il re Federigo non potè regolarsi a norma di quanto aveano disposto i suoi predecessori. Avea egli continua e presente necessità di danaro, nè altri che i suoi sudditi, la cui causa per altro ei sostenea, poteano somministrarlo: ma da saggio e magnanimo principe conservando per quanto si potesse le immunità testè concedute, ricavava nel tempo istesso contribuzioni ordinarie e generali. Alcuna volta mutavasi il nome, ed eran chiamate *sovvenzioni* o *sussidj*; altra volta esigevansi a titolo di

presente o di *donativo*, ma se ne facea la esazione con la stessa esattezza come di una prestazione fiscale. In alcun tempo comandavale il Principe di suprema sua autorità; in altro gliele offeriva la nazion tutta raccolta in parlamento; ed alcuna fiata i sindaci a nome del lor Comune gliene faceano partitamente come un donativo straordinario. Sicchè non potendosi tenere conto alcuno delle antiche usanze, il regno tutto pagava imposizioni continue, e ordinarie.

Comandò Federigo nel 1330 una contribuzion generale a titolo di *sovvenzione*, per armare il navilio reale, e a riscuoterla nel val di Noto fu diputato Riccardo da Passaneto conte di Garsiliato. I siracusani eranvi stati tassati in once 300 (43): ma ne differivano e forse ricusavano di pagarne il residuo, perchè essendosi già fatte le tregue, era passato il pericolo e la urgenza della guerra: volle il Re che pagassero tutta la tassa, perchè egli dovea corrispondere il soldo ai catalani e a tutti coloro che avea condotti a suo servizio, nè altrimenti poteano soddisfarsi i debiti contratti dalla corte per la guer-

ra, nè restituirsi altrimenti il danaro a coloro, da cui avealosi il re tolto ad imprestito (44). In altro tempo ciascuna università gliene faceva separatamente un donativo: così in un anno gli offerì Siracusa once 400 (45), e in un altro once 40 per mezzo dei suoi sindaci (46). Eranvi ancora le imposizioni generali conchiuse e fissate nei parlamenti: tale fu quella imposta nel parlamento di Castrogiovanni, e Siracusa fu tassata in once 40, cui ad esigere fu destinato il conte di Agosta Guglielmo di Raimondo di Montecateno (47): che se a tante imposizioni si volea sottoposta la città di Siracusa, che ne era stata dichiarata esente per più privilegj, egli è naturale il conchiudere, che le popolazioni tutte senza eccezione alcuna vi contribuissero. Nè mancavano le imposizioni comandate dal Principe di suprema sua autorità, il quale ne determinava la somma, e distribuivane per ciascun luogo il contingente: così nell' anno 1322 fu imposta dal re Federigo una general taglia per le spese necessarie al mantenimento dalla casa reale, e per gli stipendj militari, e per altre spese straordinarie, e a raccoglierne la

somma del val di Noto fu deputato il conte di Modica Giovanni di Chiaromonte (48).

Non furono allora da tante e si gravi contribuzioni esenti le chiese. Erasi primieramente nei disordini della rivoluzione corso senza ritegno a spogliar quelle di molti lor beni e di castella e di villaggi e di terre, ed altre a nome della corte ne occupavano i ministri fiscali, altre i potenti. I prelati siciliani, mentre trattavasi la pace di Castronuovo nel 1302, con tutto studio si adoperarono, perchè fosse loro restituito quanto avean posseduto sino ai tempi di Carlo di Angiò. Di fatto tra gli altri articoli di quel trattato fu ancora prescritto, che fosse immantinenti alle chiese renduto tutto ciò, che ne era stato dalla rivoluzione in poi alienato illegittimamente. Quindi sappiamo, che in vigore dell'anzidetto trattato la Chiesa di Palermo riebbe nel 1303 i casali di Platano, di Platanello, e di Bruccato; quella di Morreale i villaggi di Bisacquino, di Misilicurti, di Terrusio, e il castello di Battelari: la chiesa di Catania il bosco della Pineta, beni tutti rapiti alle chiese anzidette nella rivoluzio-

ne (49). Tuttavia il re Federigo non potendo tenere alcun conto delle assolute esenzioni accordate ai cherici dai papi nel regno di Puglia, sin dal 1296 avea ordinato in un suo capitolo conforme all' antichissima massima del dritto siciliano, che fossero obbligati gli ecclesiastici tutti a contribuire alla colletta per gli beni patrimoniali solamente, e non già per quelli, che dalla chiesa teneano (50): e pure per questi ei pare, che alcuna volta si esigessero annuali sovvenzioni dalle chiese a misura della lor rendita, imponendosi contribuzioni in danaro ai vescovi, abbati, e monisteri (51).

Di qualunque maniera fosse allora imposta e determinata la somma totale della colletta, o in un general parlamento, o dalla corte immediatamente, sempre dalla corte faceasi la distribuzione del contingente a ciascuna popolazione siccome nei tempi precedenti e massimamente sotto i principi svevi erasi in Sicilia praticato. Comprendesi questa operazione chiaramente da una carta del re Martino, il quale avendo fissata la somma del danaro, che per la costruzione di dieci galee dovea pagare il re-

gno tutto, poi ad ogni popolazione sì demaniale che soggetta ai baroni assegna partitamente la rata, che dovea ciascuna di quelle contribuire (52). Questa era la cedola ossia il notamento, che dalla corte trasmetteasi a colui, cui era imposto di riscuotere nella sua provincia da ogni luogo secondo la nota il danaro della colletta (53). Significatosi il contingente a ciascuna popolazione, faceasi poi la ripartizion locale secondo le facoltà degli individui, e sopra i beni allodiali del territorio: una tal maniera già usitata sin dai tempi normanni e svevi suppone al suo tempo in Sicilia il re Federigo (54). Pure ad aver presto il danaro si imponeano di ordinario in quest'epoca alcune gabelle, e siccome erano i bisogni urgentissimi, così ad aver tosto la somma tutta del contingente tassato, prescriveasi, che si vendessero le gabelle a colui, che sborsava il danaro, ed egli poi sel rimborsava dai proventi delle gabelle assegnategli: che se non offeriasi alcun compratore, ricorreasi al mutuo, e comecchè re Giacomo a proscrivere gli abusi angioini avesse proibito espressamente il *mutuo forza-*

to (55), nientedimeno per la necessità dei tempi si comandava, che vi si obbligassero le persone più ricche del luogo, cui le gabelle già imposte assegnavansi. Questo mezzo di esazione tenne il re Federigo a riscuotere un donativo offerto nel parlamento di Castrogiovanni, nè altrimenti il re Martino si regolò, quando impose la colletta per la sua incoronazione (56).

Per la distribuzione ed esazione locale suppose ed autorizzò Federigo l'antico sistema, per cui dovea ciascuna università deputare i suoi tassatori, i quali dopo avere distribuita la rata agli individui, in particolari quaderni indi notavanla; e la stessa università destinava i raccoglitori, che sul luogo esigeano il danaro secondo la tassa notata in quei quaderni (57). Or sebbene nei tempi precedenti, e massimamente secondo il sistema svevo adottato dai primi re aragonesi e da Pietro e da Giacomo non ad altri si fosse commesso l'incarico di esigere la colletta, che ai giustizieri delle provincie, ai quali nel tempo istesso comunicavasi il notamento della distribuzione, ciò non ostante il re Federigo vi deputava di ordinario

i primarj baroni, il conte di Modica, il conte di Agosta, il conte di Garsiliato, cui trasmettea la cedola della distribuzione per ciascun paese, ed essi destinavano i raccoglitori per la esazione (58): tanto è vero, che perdeano gli antichi incarichi, e cadeano alla giornata di importanza i giustizieri provinciali. Ed egli è ancor vero, che il buon Federigo, non potendo mantenere gli antichi sistemi, adattava quelle provvidenze, che ei credeva più convenire alle circostanze e al momento. Non dee ora tacersi la maniera, secondo la quale nella presente epoca esigeansi le collette: nel reame di Puglia traevansi in prigione le mogli di coloro, che non le aveano pagato: erasi introdotto in Sicilia di chiudere e suggellare le case dei debitori, e di diruparne i tetti, e di torne gli arredi del letto; ai quali abusi per altro cercò di provvedere il re Federigo (59).

Forma del parlamento siciliano nei primi tempi dei re aragonesi, e spezialmente sotto il re Federigo.

Se le corti generali delle nazioni convocavansi allora nelle grandi occorrenze, e nei più gravi bisogni dello stato, essendo in questa epoca continue e moltiplicate le urgenze in Sicilia, egli è naturale il comprendere, perchè

sì frequentemente siesi allora la nazion tutta unita in parlamento. Si è veduto di sopra, che e per imporre nuovi sussidj, e nel costituirsi un vicario del regno alla partenza di Pietro, e poscia a quella di Giacomo, e quando il re Federigo volle ei vivente associare al trono il suo primogenito, e nelle solenni incoronazioni dei Re, in cui lor si prestava dagli ordini tutti insieme raccolti l'omaggio e il sagramento di fedeltà, insomma in tutte le più gravi faccende e nelle funzioni più auguste erano chiamati i sindaci i baroni e i prelati. Avendo altresì il re Federigo in varj tempi ordinate alcune leggi, a promulgarle ei sceglieva come il luogo e la occasione più acconcia i parlamenti, siccome fece in quelli tenuti in Palermo, in Messina, ed in Piazza.

Regnando i normanni, il parlamento siciliano non era costituito che dai prelati e dai nobili. Federigo lo Svevo abilitò spesse volte i comuni demaniali a mandarvi i lor diputati; nei tempi aragonesi non si ragunava assemblea, nè alcuna deliberazione importante trattavasi senza l'intervento dei sindaci: e fu allora che

il parlamento siciliano si volle composto per sistema dai baroni dai prelati e dai rappresentanti dei Comuni. Abbiamo la formola delle lettere del re Federigo, nella quale intima i prelati a venir di presenza alla real corte, o di mandare un lor procuratore per fissare la contribuzione, che doveano somministrare le Chiese (60): ed abbiamo parimenti le lettere, in cui lo stesso Re comandava a ciascuna università, perchè eleggesse due sindaci, i quali portando seco l'atto di elezione, a spese del lor Comune assistessero nel parlamento (61). Sinora le memorie, nelle quali ci siamo avvenuti, non ci fanno conchiudere, che eranvi in quest'epoca chiamati i soli Comuni demaniali, siccome nell'epoca precedente fu dimostrato. Nelle succennate lettere, in cui è prescritta alle università la elezione dei sindaci, è detto generalmente, che doveano mandarli le città le terre e i luoghi più notabili dell'Isola; ma la disciplina ordinaria del nostro dritto pubblico non gli ha sempre chiamati, che dalle sole popolazioni soggette al demanio; e le usanze feudali attribuendo ai baroni il dritto di rappresen-

tare i lor vassalli nei consigli della nazione, non par credibile, che essendo in questi tempi venuti a maggior grandezza i baroni, abbiano trascurata la rappresentanza dei lor vassallaggi (62).

Non avendo noi le memorie e gli atti dei parlamenti di quella stagione, non possiamo fondatamente determinare, se tosto alla venuta dei primi re aragonesi, ovvero nei tempi di Martino e di Alfonso posteriormente, e di mano in mano, si fossero adattate al parlamento siciliano alcune forme delle corti generali del regno di Aragona, secondo le quali sono stati sin da tempi antichissimi composti i nostri parlamenti. Egli è primieramente indubitato, che i tre ordini, da cui sono costituite in Sicilia le adunanze generali, non sono stati presso noi sin da tempi antichissimi altrimenti chiamati che *bracci*, siccome nel regno di Aragona chiamavansi (63): ma non havvi alcuna memoria a dimostrare, che davasi in quest'epoca ai nostri tre ordini questa denominazione. Non possiamo parimenti fissare, se i tre bracci sotto i primi re aragonesi deliberassero in comune, o

se i prelati si mescolassero coi nobili, o ciascun braccio costituisse sin d'allora un ordine a parte, e separatamente, come oggidì tra noi si fa, deliberasse. Forse egli è assai verisimile il supporre, che il parlamento non era ancora in quel tempo astretto a forme fisse e costanti, nè era ancora stabilito il tempo della convocazione, nè prescritto il termine di deliberare. Forse questi articoli furono ridotti successivamente ad una forma certa e determinata. Egli è però incontrastabile che le più antiche nostre memorie sin da quest'epoca ci rappresentano il parlamento siciliano assai simigliante alle corti generali del regno di Aragona. Apriva il re di Aragona le corti generali di quel regno con una solenne arringa, a cui a nome delle corti immediatamente rispondea l'arcivescovo di Saragozza (64): questa usanza è non solamente conforme alla nostra di oggidì, la quale da tempi immemorabili in Sicilia si è praticata, ma veggiamo ancora lo stesso re Federigo con alcuna sua orazione dar principio all'assemblea generale (65). E quando il di lui storico Niccolò Speciale favellando di un

parlamento tenuto in Palermo nel 1296 ci descrive quel Re vestito delle insegne reali, assiso sopra un altissimo solio, e a ciascun dei suoi lati disposti ordinatamente i grandi, e a lui dirimpetto i popolari (66), par che ci descriva la forma, secondo la quale si è fatta presso noi sin da tempi antichissimi, e fassi tuttora oggidì la solenne apertura del nostro parlamento.

CAPITOLO SESTO.

Stato interno del regno sino alla morte del re Federigo. Notabili avvenimenti sotto re Pietro, e nel vicariato dell' infante Giovanni. Principj di decadenza, e vizj interni della costituzione per tutti questi tempi.

Or mentrechè il saggio e buon Federigo non potendo mantenere gli antichi principj del dritto normanno e svevo adattava le provvidenze, che potea le più convenienti, ai bisogni e al momento, e conservava insieme, secondochè le circostanze gliel permetteano, la forza e la

dignità del governo, non lasciavano pure nel tempo istesso di fortificarsi e di propagarsi costumi, contrarj in tutto all'ordine pubblico, e alla civil disciplina. Siccome allora in Italia, così parimenti in Sicilia erano le famiglie dei grandi e dei borgesi e dei popolani disposte a partiti, e a fazioni çittadine: e massimamente nella più parte delle città italiane per l'assoluta debolezza della potenza politica e dei governi tutti era già comune usanza, che i privati obbligandosi ad alcune prestazioni e servij, raccomandavansi al patrocinio dei potenti, lai quali in tutti i loro incontri erano favoriti · difesi (1). In Sicilia i grandi non paghi di ..vere una fissa e numerosa comitiva dei lor vassalli, e sudditi, e famigliari, voleano anco-:a stabilire tali fazioni e sette nelle città del demanio. Non ostanti le costituzioni dell'imperador Federigo aveano già ripigliato i baroni l'antico abuso di farsi nelle popolazioni demaniali *raccomandati* e *affidati*, i quali obbligatisi a quelli con giuramento di omaggio e di vassallaggio, e ricevendone protezione e soccor-, agli interessi e alla fazion del barone ser-

viano apertamente. Indi formavansi, e sussistevano le sette e i partiti: e non che tenessero le città divise tra i grandi ed il popolo, ma le famiglie popolane attaccate ai nobili erano dipendenti e nudrite dal favor di un potente.

Il re Federigo a riparare a questi disordini avea in diversi tempi pubblicate più leggi: e dopo avere ordinato un capitolo in Castrogiovanni nel 1325, in cui proibiva e i raccomandati, e gli affidati, e le assemblee, e le fazioni sì ai borgesi che ai militi, volle che il suo figliuolo re Pietro, già da lui associato al trono, pubblicasse nell'anno istesso una costituzione, nella quale rinovellando quella dell'imperador Federigo, vietava espressamente di fare raccomandati e affidati nei luoghi del demanio, e prescrivea, che ciascun si astenesse di presentarsi dinanzi ai magistrati col seguito dei suoi partigiani. Niente di meno era in modo imperioso il contrario costume, che fu bisogno di aggiungere alcuna limitazione, e nel 1332 comechè avesse il re Federigo inculcato di nuovo l'anzidetto divieto, permise ai baroni di potere trar seco la comitiva di quei loro

partigiani e famigliari, che riceveano da essi annualmente vitto e vestito (2).

Ma nè anche poteano allora produrre effetti e riforme durevoli le accennate costituzioni, perciocchè nelle frequenti occorrenze di guerre, cadendo naturalmente in disuso e in dimenticanza le leggi, non era possibile di stabilirsi costumi docili, costanti, e uniformi: e dall' altra parte essendo necessario di continuo il servizio militare dei grandi, i quali il Principe dovea careggiare, perciò alimentavasi quello studio di grandezza e di potenza, che da gran tempo sfoggiavano i nobili, e onde nasceano le emulazioni, e le fazioni delle famiglie. Per la qual cosa mentre i costumi pubblici nudrivano le sette e i partiti, il Principe con le leggi cercava di spegnerli inutilmente. Egli è pur certo, che se furono di ordinario raffrenati dal re Federigo i nobili e i grandi, non si videro giammai riformati e corretti.

Anzi lui vivente eransi già formate le grandi fazioni, e già sentiasi in Sicilia quella sozza parola di *parzialità* ossia di setta (3), onde fu straziata l' Isola sotto i suoi successori, es-

sendosi allora e massimamente dopo la morte del re Pietro tutta divisa in due partiti, l'uno detto la *Parzialità Latina* ossia Italiana, di cui furono sempre capi i Chiaromonti, e l'altro la *Parzialità Catalana*, dipendente e governata dagli Alagona. Negli ultimi anni del regno di Federigo fu manifesto lo scandalo, e il fuoco apertamente scoppiò tra il conte di Geraci Francesco di Ventimiglia, e Giovanni Chiaromonte conte di Modica, famiglie naturalmente rivali, e poi trascorse in aperta nimistà, dopo che ebbe il Ventimiglia ripudiata la sua moglie Costanza, sorella del conte di Modica, e per concession fattagli dal papa legittimati i figliuoli di una sua concubina. Si afforzarono d'allora in poi di fautori e di partigiani, non si riconobbero che queste due sole fazioni, e i siciliani chi dall'una, e chi dall'altra famiglia parteggiavano (4): infine nel 1332 nella stessa metropoli e sotto gli occhi del re Federigo furiosamente affrontaronsi alla testa delle numerose ed armate lor comitive i due conti di Geraci, e di Modica. Ne diè tosto Federigo un terribile esempio: sebbene il Chiaromonte fosse

stato allevato in corte col suo real primogenito, ed avessegli poi data in moglie una sua figliuola naturale (5), pure confiscatogli il contado, lo bandì perpetuamente dal regno: nè potè indursi giammai ad accordargli grazia o perdono, non ostanti i potentissimi uffici dell' imperador Ludovico.

Erano adunque siffattamente le cose allora disposte in Sicilia, che la potenza del governo e la tranquillità dello stato dipendea tutta dalla virtù personale del principe: e ben temeasi generalmente, che non essendo stato il regno di Federigo lungo abbastanza per cangiare le passioni, e riformare del tutto i costumi, nè potendo il suo governo in tante avversità e guerre continue prendere la debita consistenza, dovea esso andare in rovina, se ne erano affidate le redini a men perite mani (6). Dolea soprattutto al re Federigo, che il suo successore, da lui associato al trono per acquistare uso e sperienza di regnare, dopo sedici anni non ancor pari a tanto peso mostravasi, anzi avea egli assai più che ogni altri maggior bisogno di savj consigli, e di consiglieri fedeli. Federigo

vicino a morte nel 1337 lasciò per suoi esecutori testamentarj la regina Eleonora sua moglie, il vescovo di Siracusa, il conte di Geraci, Pietro di Antiochia cancelliero del Regno, Raimondo Peralta, che gli era per ragione di madre congiunto, e il maestro giustiziero Blasco di Alagona (7): e al suo figliuolo espressamente raccomandò, che dai consigli di Blasco in niun modo si dipartisse (8).

Notabili avvenimenti nella corte e nel regno sotto re Pietro, e nel vicariato dell' infante Giovanni.

Pur morto Federigo, mutossi tosto la corte, e il reame. Se re Pietro era tenuto in Italia quasi per *mentecatto* (9), più decentemente e più vero disse lo Speciale, che egli era *semplice* e *puro* (10); ei veramente non volea che il dritto e l'onesto, ma non ne avea libero conoscimento, nè sapealo ben fare, perciocchè assai di leggieri faceasi a modo di altri volgere e girare. La regina Eleonora sua madre pendea in favore dei Chiaromonti (11), ed Elisabetta sua moglie favoriva oltre modo i Palizzi (12), gli uni e gli altri per attinenze di parentela alleati, ed emuli antichi e nimici di quei di Antiochia, e dei Ventimigli. Adunque il re Pietro diessi tutto in balia dei Palizzi.

Erano questi dei principali in Messina, e benemeriti della famiglia regnante. Niccolò Palizzi, che sin dalla morte del re Manfredi, a fuggir l' ira di Carlo di Angiò, avea con lungo esilio la Sicilia abbandonata, vi ritornò con Pietro di Aragona. Lucca la sua figliuola avea in marito Giovanni di Chiaromonte, zio del bandito conte di Modica. Vinciguerra, fratello di Niccolò, per senno, e per facondo parlare famoso, era stato dei primi tra i siciliani a promuovere dopo la rinunzia di Giacomo la incoronazione di Federigo: fu poi dichiarato gran Cancelliere, e Niccolò nella custodia della città e castel di Messina in quei dubbj tempi si egregiamente governossi, che Padre della Patria era volgarmente appellato (13). Alla caduta dei Chiaromonti sotto il re Federigo, i Palizzi, che erano loro congionti, abbassarono: ma alla morte di quel re, immantinenti il re Pietro creò Matteo lor nipote conte della Noara, e poscia Damiano fratello di Niccolò gran Cancelliero, e Cappellano Maggiore del Regno: ed ammendue col favore della regina Elisabetta furono tra i più grati della corte del Principe, e

suoi più vicini e famigliari (14).

Francesco di Ventimiglia, conte di Geraci, era grande, era possente, ma di molto ei più si tenea, e grandi cose con parole magnifiche di se favellava. In privato e nell' interno del suo palazzo di men severi costumi, ma pubblicamente però delle armi, leale, e attaccatissimo al suo re Federigo, in ogni di lui servigio erasi sempre con tutto suo studio adoperato; per la qual cosa tenealo in pregio e assai caro quel re sino a tollerarne i difetti (15). Morto Federigo, si avvide il conte, che già la fazion contraria sotto il successor prevalea, ed egli e quei di Antiochia, che gli erano di parentado e di alleanza uniti, ritiraronsi nei castelli delle lor baronie. Ravvivaronsi allora gli antichi odj, e le due fazioni con maggiore impegno si rinforzarono (16).

Temeano i Palizzi a ragione la potenza dei loro avversarj: e siccome coloro, che gli accorgimenti e le coperte vie sapeano tutte, simulando da principio benevolenza e amicizia, sì avvedutamente in processo di tempo menaron lor arti, che dopo molte insidie tese al Venti-

miglia, lo ridussero infine a disperare della grazia del Principe, e sino a ribellargli il contado. Tosto la magna Curia e l'assemblea dei Pari lo condannò come reo di tradimento e di fellonia, incolpandolo che egli e quei di Antiochia congiuravano di sottopor l'Isola all'angioino. E perchè fosse consumato il trionfo della fazione, e rovinassero le disposizioni tutte del re Federigo non più che dopo sei mesi dalla sua morte, la stessa Magna Curia e i Pari nel giorno istesso, in cui condannarono il Ventimiglia, restituirono con formale sentenza nella real grazia, e nel suo contado di Modica l'esule Giovanni di Chiaromonte (17).

Dopo tali avvenimenti fu la corte e il governo a tutta voglia dei Palizzi, che soli volgendo a lor modo il consiglio del Principe, dispensavano ai lor partigiani grazie ed ufficj, e teneano gli altri baroni lontani, infamándoli come fautori dei Ventimigli (18): ei pare, che non avessero preso sospetto di Blasco di Alagona, il quale come uom di arme, ed uso a vivere in mezzo alle armate, la corte ignorando, nè involgendosi come forastiero tra le fa-

zioni siciliane, ai voleri del re Pietro, ondechè muovessero, ubbidia lealmente (19). Temeano solamente i Palizzi del fratello del Re, l' infante Giovanni, cui finalmente per mezzo di bene intessute fallacie calunniando, ridussero il Re a minacciar guerra al fratello, vietandogli assolutamente l' accesso alla real corte (20).

Era l' infante Giovanni il più potente dell' Isola, perciocchè possedeva il Ducato di Atene e di Neopatria, il marchesato di Randazzo, il contado di Mineo e di Calatafimi; ma più di ogni altro di tutti i figliuoli del re Federigo fu solo Giovanni, che per virtù lo somigliò perfettamente, giovane di arme valente e di senno. Giudicò egli, che a vincer l' impresa bastava, che ei vedesse il Re suo fratello; videlo di fatto malgrado i Palizzi, e questi non solo dalla corte sgombrarono immantinenti, ma avrianli i palermitani tagliati a pezzi, se mercè gli ufficj della regina Elisabetta non si fossero i due reali fratelli contentati di condannar quelli a un bando perpetuo dal regno (21). Fu da quel tempo la corte e il governo composto in assai buono e pacifico stato; e molto più

quando morto il re Pietro nel 1342, e non contando il di lui figliuol Ludovico che appena anni cinque, fu lasciato balio del picciolo re, e vicario del Regno il duca Giovanni. Amministrò egli il vicariato con saviezza e felicità maravigliosa, e seguendo gli esempj paterni, era oltremodo sollecito, perchè niuna famiglia per grazia o potenza prevalesse, onde, finchè ei visse, si tacquero in Sicilia le fazioni e i partiti. Nel tempo istesso difesela dalle incursioni degli angioini, i quali rispinse più volte da Messina, riacquistò Lipari, e Milazzo, e finalmente conchiuse un trattato con la regina Giovanna nel 1348, nel quale furono la prima volta dagli angioini di Napoli riconosciuti i principi aragonesi Re di Sicilia (22).

Principj di decadenza, e vizj interni della costituzione per tutti questi tempi.

A comprendere ora lo stato interno della costituzione in questi tempi, dee confessarsi, che sebbene nei principj del regno di Pietro si fossero più guasti gli umori, e più accese le fazioni, pure sussistevano ancora nel palazzo e nelle provincie le antiche magistrature, e manteneasi tuttora la opinion di potenza delle leggi e del Principe. Erano usi i siciliani a veder

Pietro comandare da Re, vivente il di lui padre, il gran Federigo: e il corso e il vigore, che avea questi impresso al governo e agli affari, la memoria delle sue gloriose azioni, e le massime di onore e di virtù, che avea egli ispirate generalmente, teneano le varie parti dello stato unite, e subordinate al Principe almeno per abitudine, e certamente da principio impedirono, che con violenza non si dissolv essero. La stessa tirannia dei Palizzi, i quali ridussero in servitù la corte e il regno tutto, domi i più potenti, ed altri atterriti, anzichè avesse indebolito il governo, più presto per breve tempo gli procurò una forza eccessiva e prepotente. Caddero i Palizzi nel punto, che la loro potenza o dovea opprimere il Principe, o porre in nuovi scompigli il reame: ma presane l'amministrazione il duca Giovanni, avendo ei saputo contenere i grandi nei debiti termini, dava a ciascuno speranza, che egli avria fatti rinascere i bei tempi di saviezza e di gloria del buon re Federigo (23).

Nulladimeno sotto queste apparenze covavano da gran tempo i semi dei futuri disordi-

ni. I supremi ufficj della corona, e le alte magistrature, e i giustizieriati erano in mano dei potenti. La costituzione aveane in qualche modo prevenuto l'abuso, essendo prescritto, che questi uffizj si conferissero a tempo determinato, ed altri erano di loro istituzione annuali. Erasi introdotto, che a gratificare alcune persone davansi quegli ufficj a vita e con la dichiarazione anticipata di potervi succedere i figliuoli o gli eredi. Questa non buona usanza cominciò sin dai tempi del re Federigo: avendo egli conceduto a vita l'ufficio di gran Camerario al conte di Geraci, gli accordò parimenti nel 1336, che dopo la sua morte gli succedesse in quella carica il suo primogenito, anzi gli diè facoltà, che ei vivente vel potesse sostituire (24). Il grande Ammiragliato videsi sempre nella famiglia dei Doria. Corrado lo era sin dal tempo del re Federigo, e quindi lo furono successivamente i due suoi figliuoli Raffaello, e Ottobuono (25). Procedette più oltre l'abuso sotto re Pietro: avendo ei conferito a vita l'ufficio importantissimo di Maestro Giustiziero a Blasco di Alagona, anche gli ac-

cordò, che ei tra i suoi figliuoli scegliesse colui, che piacessegli, per succedergli in quella carica dopo sua morte; e Blasco nel suo testamento vi designò il suo primogenito Artale (26). Avvezzavansi dunque i grandi a disporre delle cariche pubbliche e dei supremi ufficj dello stato come di libero e privato lor patrimonio. Aggiungevasi a tanto disordine, che parecchi di essi ufficj riunivansi alcuna volta nella stessa persona. Blasco di Alagona, che era maestro giustiziero, esercitava insieme l' ufficio di Gran Marescalco, ossia aveva di ordinario il comando supremo delle reali armate (27).

I giustizieri tutti non poteano durare che un anno, ed avealo prescritto in un suo capitolo e per legge espressa il re Federigo. Ciò non ostante questo ufficio era già perpetuo nella stessa persona, e rendeasi perpetuo ancora nella stessa famiglia. Giovanni di Chiaromonte, conte di Caccamo, amministrava da gran tempo il giustizieriato in Palermo: accordogli re Pietro nel 1337, che nella di lui assenza vi lasciasse a suo luogotenente il suo figliuolo Manfredi. Manfredi, morto il padre nel 1339, non

che gli succedette nell' ufficio di Gran Siniscalco del Regno, ma fu ancora eletto giustiziero di Palermo, che amministrò sempre ed anche nel governo del duca Giovanni (28). E perchè scuopransi ora le radici ed i cominciamenti dei disordini, che da quì a poco seguirono, è da soggiungersi, che non ostante la vigilanza e la fortezza del Duca, avea per la diuturnità del suo ufficio presa Manfredi in questa metropoli tanta potenza, che egli era il motor principale del governo del Comune, senza lui non sapendosi muovere un passo; e il magistrato municipale con ogni maniera di osservanze onoravalo, e per sue lettere col Duca si protestava, che la lontananza di Manfredi avea prodotti gravi scompigli in Palermo, e che eravi la di lui presenza necessaria assolutamente (29).

Non solo per la importanza di queste cariche, che amministravano i baroni ed i nobili della stessa famiglia, ma erano insieme potenti per gli tanti fautori e partigiani, onde formavansi le fazioni e i partiti. Principalmente eransi stabilite di queste fazioni nelle città del Demanio, ove le famiglie dei popolani e dei

borgesi divise, serviano apertamente ai disegni e alla potenza di un grande. In questo stato non poteansi che rilassare i legami della subordinazione politica, e la costituzione avea certamente poco andare a dissolversi. Aveala sostenuta per tutto il tempo, che regnò, con la grandezza del suo animo il re Federigo: che se nei primi anni del re Pietro si manifestarono i disordini, accorsevi pure il magnanimo e savio infante Giovanni, ed egli avriavi forse apportata efficace e durevol riforma, se i cieli, che tolgono alcuna volta i buoni principi ai popoli rei, non avessero tolto nel maggior uopo ai siciliani l'Infante, morto nella peste del 1348.

Ludovico il re aggiungeva allora al decimo anno: adunque gli si doveva assegnare un balio, cui nel tempo istesso doveasi affidare il governo del regno. Niuno dei grandi siciliani parve all' infante Giovanni adatto a sì importante incarico, avendo giudicato saviamente, che si sarebbero richiamate nella corte, ed accese di nuovo nel regno le fazioni e i partiti: per la ragione istessa ne escluse la madre del Re, la regina Elisabetta, la quale conservava sem-

pre, comechè di nascosto, l' antico suo studio ai Palizzi (30). Quindi l' Infante lasciò nel suo testamento tutore e vicario Blasco di Alagona, conte di Mistretta, che avea tre re servito lealmente, nè erasi giammai come forastiero tra le fazioni siciliane inviluppato: amministrava egli inoltre le prime cariche dello stato, essendo gran marescalco, e maestro giustiziero del regno. Tuttavia dopo la morte di Giovanni non si potè ritenere l' incendio, che da gran tempo e occultamente dappertutto nell' Isola alimentavasi.

CAPITOLO SETTIMO.

Relazioni esterne in quest' epoca. Trattato di Castronuovo conchiuso dal re Federigo con gli angioini, e confermato da papa Bonifacio. Trattato con quelli dell' infante Giovanni. Alleanze con gli imperadori di Germania e con gli stati italiani. Relazioni con la nazion catalana, e trattato col re di Aragona. Imprese e conquiste nell' Africa. Conquista e annessione alla Corona Siciliana del Ducato di Atene e di Neopatria. Cose Ecclesiastiche, e grandezza dell' ufficio di Cappellano Maggiore.

Da tutto quanto si è discorso sinora in questo libro apparisce chiaramente non essere altronde avvenute tante alterazioni nella interna costituzione del nostro Dritto, che dal nuovo stato e nuovo ordine di cose, in cui venne a ridursi l' Isola dopo la rivoluzione; e dee ripetersi dalla stessa cagione, che furono sotto gli aragonesi sconcertate le esterne nostre relazioni politiche. I re normanni, signori di un più

grande reame, e i principi svevi in qualità di imperadori, gli uni e gli altri di forze terrestri e marittime possenti, aveano potuto rivolgersi a magnanime imprese, ed acquistare importanza coi sovrani del Levante, e disegnar conquiste, e fondar dominj nella Grecia e nell' Africa: e quel che più rilevava, tra gli stati tutti italiani possedendone essi il più ampio e il più ricco, o una guerra lor mossa sostenevano felicemente, o davano la vittoria a quello, col quale essi accostavansi: anzi i loro dominj costituendo l' unico regno in Italia, di sorta che gli Italiani il *Regno* senz' altro aggiunto per eccellenza chiamavanlo, siccome in esso maggior dignità, così una potenza corrispondente vi riconoscevano.

I re aragonesi, privi dei dominj del continente, ristretti nell' Isola, e quivi da per tutto e di continuo assaliti, e ridotti alla sola difesa, furono necessitati a non poter mantenere, o a mutar direzione a quanto aveano stabilito i re normanni e gli svevi: e lungi di potersi occupare di interessi lontani, posero di ordinario la più diligente opera, perchè dall' Italia

avessero quegli ajuti e tali corrispondenze, che ai bisogni e alle circostanze lor conveniano. Era già quella da gran tempo divisa in due potenti fazioni, la guelfa, e la gibellina; ma i guelfi, venuti allora in altissimo stato, imperiosamente prevaleano. Avviliti i gibellini dopo che furono spenti violentemente i principi svevi, e i primi tre cesari, che succedettero a quelli, le cose italiche abbandonando, aveano gli angioini procurata riputazione grandissima e forza nuova alla parte guelfa, di cui divenne allora la più rispettabile parte il reame di Puglia, quando erano state nei tempi innanzi quelle provincie frontiera alle intraprese delle potenze così finittime, come lontane e straniere.

I re normanni e tra questi spezialmente Guglielmo II aveano per ben fondata politica ajutati sempre e con successo protetti quegli italiani, guelfi indi volgarmente chiamati, che a difendere le lor libertà, e sostenuti dai papi, opponevansi agli sforzi degl' imperadori, i quali per altro pretesero sempre di far valere i loro dritti sul reame siciliano, finchè mercè le

vittorie e i trattati furono obbligati a riconoscerne come legittimi sovrani i normanni. Gli imperadori svevi più per loro interesse personale, e per ragione più presto dei dritti imperiali, che in qualità di re di Sicilia, o perchè la ragion del regno il ricercasse, favorirono i gibellini, anzi Federigo imperadore con le forze del regno volea soggiogare l'Italia tutta. Manfredi suo figliuolo e successore, dacchè conobbe i papi implacabili, seguì le massime paterne, ed ei ben potè sostenere e per un certo tempo rialzare il partito dei gibellini con la riputazione della sua famiglia, e perchè erasi egli dato a conoscere giovane di cuore e di senno. La stessa ragion di stato al partito istesso attaccò gli aragonesi, e massimamente il re Federigo; ma ai suoi tempi, e più di ogni altro nei principj del suo regnare, e per la eccessiva e ben ferma potenza degli angioini, ed essendo occupati in Germania gli imperadori, spaventati e domi i gibellini, non erano di essi rimaste che sparse ed oscure reliquie in Italia. Federigo pure ingegnossi sempre di ravvivarle e di raccozzarle; e per dare a quella fazione maestà e ca-

po, niuna cosa lasciava indietro per chiamare gli imperadori in Italia, con gli quali seguendo un sistema costante di alleanza, secondava egli con danari e con le sue armate navali le imprese di quelli per terra, e davasi nel tempo istesso scopertamente per fautore dei gibellini, i quali riconobbero sempre in Federigo il possente loro sostegno, nè mai per tutto il tempo, che regnò di quarantadue anni, da tali massime egli si dipartì.

Trattato di Castronuovo conchiuso dal re Federigo con gli angioini, e confermato da papa Bonifacio.

Ei pare che avesse dovuto alterare o sospendere il tenore di questo sistema la pace da lui conchiusa con gli angioini in Castronuovo, e sopra di tutto la conferma che fecene papa Bonifacio, il quale a durissime condizioni sottopose il re Federigo. Avea questi col duca di Calabria e con Carlo di Valois in un luogo tra Sciacca e Caltabillotta conchiuso un trattato di pace, già preparato in Castronuovo, in cui a dì 19 agosto del 1302 furono firmati i seguenti capitoli. Che il re Federigo fosse solamente in vita sua Re di Sicilia, e poi questa ritornasse liberamente a re Carlo e a' suoi eredi: che Federigo si intitolasse re di Sicilia o di

Trinacria come piacesse a re Carlo: che questi in termine di quindici dì restituisse ogni terra in Sicilia, che per lui si tenea, a re Federigo, il quale all' incontro nel medesimo termine consegnerebbe a quello ogni terra e fortezza, che teneva sua bandiera in Calabria: che dall' una e dall' altra parte si liberassero i prigioni senza pagar taglia: che il re Federigo togliesse in moglie Eleonora figliuola di Carlo di Angiò, il quale sariasi adoperato, perchè il papa ratificasse quel trattato, e investisse Federigo del regno di Sardegna o di Cipro, dove poi rimanessero i figliuoli, che fossero nati da questo matrimonio: ed acquistando Federigo un di quei regni, che andasse a regnarvi, risegnando subito al re Carlo la Sicilia, con pagarglisi a conto di sua dote cento mila once d' oro. Non lasciò di protestarsi quel Re in detto trattato, che sebbene terrebbe in sua vita la Sicilia con le isole adjacenti, terrebbela pure libera e indipendente con tutti i dritti e con le preeminenze sovrane, e senza che indi fosse obbligato di prestare ad alcuno qualunque maniera di servizio. Re Carlo, che naturalmente

era pacifico, e già l'età sua inchinava alla vecchiezza, accettò immantinenti i suddetti articoli, e li ratificò: e il re Federigo pubblicò tosto quel trattato in Sicilia, e dienne ai 31 dello stesso mese notizia ai palermitani (1).

Questa pace per tutta Europa si giudicò molto vantaggiosa ed onorata per lo re Federigo, e fino al cielo esaltarono la virtù sua, che con deboli forze di un picciolo regno ei solo erasi mantenuto e difeso da molti avversarj poderosi: e quantunque la condizione, che ei fosse re in vita, parea onorata per l'altro, nientedimeno chi era giudizioso considerava, che dopo la morte di Federigo si avria da entrare alla esecuzione della pace più tosto con le armi, che con le carte dei capitoli (2). Avendo i due re accettato con tutte le solennità quel trattato, giudicarono insieme e consentironvi espressamente, che era necessaria l'approvazione di papa Bonifacio: il quale siccome uomo di altissimi spiriti, molestamente soffrì, e con assai acerbe parole se ne dolse, che una indipendenza assoluta avea in quel trattato ingiustamente pretesa il re Federigo. Adunque

dopo avere confermati anzi nella sua bolla inseriti gli articoli tutti del trattato di Castronuovo, soggiunse, che avea Federigo assai inconsideratamente preteso alla indipendenza della corona siciliana in gravissimo pregiudizio della Sede Apostolica; quindi volle obbligato espressamente quel re a doversi riconoscere uom ligio dei Romani pontefici, da cui in tal qualità terrebbe e possederebbe quel regno; dovea quindi pagare per ragion di censo tre mila once annuali, e per servizio militare a richiesta del papa prestare cento militi, da servire per tre mesi, e ciascuno di quelli dovea con se portare tre cavalli; riserbavasi il papa di poter commutare questo servizio in navale. Prescrisse inoltre, che dovesse Federigo tenere come amici gli amici del papa, e i nimici di quello come suoi proprj nimici trattarli e perseguitarli: che si dovesse sempre dai porti siciliani somministrare al popolo romano tanta quantità di vittuaglie che si volesse, pagati prima i dritti di estrazione: che senza pagare alcun dritto sene potessero in ogni anno estrarre dal papa diecimila salme per gli bisogni di Terra Santa: che

fossero restituiti i beni usurpati alle chiese siciliane: e che finalmente Federigo si intitolasse re di Trinacria, e che da questo tempo cominciasse a contar gli anni del suo regno. Accettarono queste condizioni, e ne giurarono la osservanza a nome del re Federigo i suoi ambasciadori da lui a questo disegno spediti in Roma, Ugone de Empuriis, Federigo de Incisa, e Bartolomeo de Insula (3).

Trattato con quelli dell'infante Giovanni.

Le molte discussioni di questo e di simiglianti trattati e di bolle, altra volta agitate, e dibattute fervidamente, sono ora vecchie tanto, e sono sì mutati i tempi, che non è uopo di fare altra parola a dimostrare la nullità e la invalidità delle condizioni, a cui volle papa Bonifacio sottoposto il re Federigo. Ma non dee quì tralasciarsi di ricordare, che l'infante Giovanni fu il primo a conchiudere con gli angioini una pace assai onorata per gli aragonesi, re di Sicilia. Dopo la tristissima morte avvenuta nell'anno 1345 di Andrea marito della Giovanna reina di Puglia, disponendosi il re di Ungheria fratello di Andrea a passare in Italia a cacciarne la Reina, spedì a colui suoi amba-

sciatori l' infante Giovanni, proponendogli parentela, alleanza, e ajuto di quaranta galee, purchè riconoscesse Ludovico suo nipote Re di Sicilia, ed avesse Reggio in Calabria, ed altre terre, che avevavi posseduto il di lui avolo re Federigo.

Questo trattato, che non fu accettato dall' Ungaro, determinò la regina Giovanna, che volea partirsi dal regno, a pacificarsi al più presto col re di Sicilia: adunque dopo varie ambascerie a vicenda speditesi, fissaronsi gli articoli e le condizioni della pace, e finalmente dopo una guerra di sessanta e più anni fu la prima volta conchiuso nel 1348, che gli angioini di Puglia avrebbero riconosciuti in perpetuo Ludovico e i di lui successori a Re di Sicilia (3h).

Alleanze con gl'imperadori di Germania, e con gli stati italiani.

Ma qualunque relazione avessero allora i nostri principi col reame di Puglia, governaronsi sempre in guisa, che ad assicurarsi il dominio dell' Isola, concertavano ed opponeano di continuo in Italia possenti ostacoli alla fazione dai guelfi e degli angioini: e a queste massime si attenne sempre il re Federigo. Quan-

do Arrigo di Luxemburg discese a prendere la corona imperiale in Italia, dimostravasi da principio inchinevole a stabilire pace e amicizia col re Roberto (4): ma Federigo mandati in Genova con assai ricchi presenti suoi ambasciatori, Galvano Lanza, e il conte di Chiaromonte, fe conoscere apertamente all' imperadore, che ei non sarebbe giammai signore di Italia, se non ravvivava il partito dei gibellini, e non traeva la Toscana dal governo del re Roberto (5); ai quali suggerimenti infine Arrigo acconsentì, e conchiuse alleanza e parentela col re di Sicilia, avendolo dichiarato ammiraglio dell' Impero, e al di lui primogenito promettendo di dare in isposa la sua figliuola (6). La stessa alleanza fu poi stabilita con Ludovico, che successe nell' imperio ad Arrigo (7). Nè trascurò Federigo più lontane pratiche, e sino fe interessare nelle cose di Italia gli augusti di Costantinopoli: avendo Roberto di Angiò occupata la signoria di Genova, fe il re di Sicilia per mezzo di suoi ambasciatori a a quell' imperador manifesto, che se Roberto giungesse a rendersi del tutto padrone di sì pos-

sente città, sarebbesi indi rivolto all' imperio di Oriente, a cui aveano sempre agognato gli angioini di Puglia: ed in seguito ottenne dall' imperador greco il re Federigo grandissima quantità di danaro (8).

Secondo le stesse massime poneva egli la più industriosa opera a raccozzare e rinvigorire in Italia i gibellini, suscitando sempre, e tenendo vivo un partito contro i guelfi, massimamente quando mancavano gli ajuti d' oltramonti. Avendo ei saputo, che i colonnesi, potentissima famiglia in Roma, la quale con la propinquità dei suoi dominj e con la potenza sua tirava a tenere infermo il ponteficato, aveano rotto con papa Bonifacio, e questi aveali già scomunicati, e sino bandita contro loro la crociata, mandò Federigo segretamente suoi messi in Roma, perchè unitisi coi colonnesi ponessero quello stato in iscompiglio (9). Allo stesso disegno fece egli alleanza con Castruccio, signore di Lucca, acciocchè questi combattesse per terra mentre egli assaliva per mare la città di Genova, occupata dagli angioini (10). In altro tempo e quasi sempre tenne a se uni-

ti i gebillini di Lombardia, di Toscana, e di altre città di Italia, e più spezialmente ajutò quelli di Genova, e in particolare i seguaci di casa Doria, e Spinola, perchè desse forza e riputazione al partito di quelli (11): ed egli è sì vero, che Federigo era considerato in Italia come il capo e il principal sostegno dei gibellini, che i pisani offerirongli la signoria della lor città, e in altro tempo lo stesso fecero quelli di Genova (12).

Studiavasi ei parimenti di coltivare l'amicizia dei veneziani, che erano allora di forze marittime e per vasti dominj possentissimi, con cui volle sempre durevol pace, e ferma alleanza. Avvenne, che dalle flotte dei siciliani e dei catalani, che facevano in quel tempo le sì famose spedizioni in Romania, ove poi stabilirono il Ducato di Atene e di Neopatria, essendo stati i sudditi dei veneziani ivi danneggiati, fu al re di Sicilia mandato Marco Giustiniano ambasciator da quel doge, che era allora Giovanni Superanzio, ad ottenere un compenso ai danni ricevuti; e si venne con Federigo a transazione e concordia, obbligandosi di assegnare

al comune di Venezia once quattromila ottocento novantuna, per la cui esazione ordinò, che i veneziani non pagassero alcun drittto di dogana nei porti di Sicilia, finchè la somma anzidetta fosse intieramente soddisfatta. Si volle questa concordia osservata sì esattamente, che servì di regola ad un altro trattato conchiuso dal re Pietro nel 1340 cogli stessi veneziani, i quali vi spedirono a loro ambasciatore il rinomatissimo Marco Polo (13).

Relazione con la nazion catalana, e trattato col re di Aragona.

Ma in tutto il mediterraneo strinsero allora con la Sicilia sincere e stabili relazioni di amistà e di alleanza gli aragonesi e i catalani. Di quella nazione, ed ivi nati erano i re, che dopo la espulsione degli angioini ci avean governati, compresovi lo stesso re Federigo: e di quella nazione eransi moltissimi quì stabiliti, non pochi de' quali vi possedevano amplissimi beni, e cariche importanti vi esercitavano: niuna meraviglia è adunque, se i nostri principi aragonesi in più guise volessero la lor nazione quì distinta e privilegiata. Giacomo avea accordato ai catalani molte esenzioni nelle dogane e nei porti, ed aveagli ancora abilitati a potere

avere in Sicilia un lor console, il quale le cause civili dei paesani giudicasse, riserbando ai magistrati regj le criminali, e volle che con le stesse immunità fossero trattati in Sicilia i catalani, che avea Manfredi concedute ai genovesi: i quali privilegj confermò Federigo con suo spezial diploma (14). Ma fu maggiormente consolidata l'amistà e l'alleanza delle due nazioni dal trattato, che lo stesso re Federigo conchiuse col re di Aragona suo fratello, trattato, che dovea fissare l'ordine della successione nei due regni, e regolar la fortuna e il dritto pubblico della Sicilia nei tempi avvenire.

Spedì nel 1303 Federigo suoi ambasciadori al re di Aragona per significargli la pace di Castronuovo, e la conferma ottenutane da papa Bonifacio: ed assai avvedutamente amendue quei re giudicarono, che era desso il tempo acconcio ad assicurare e stringere gl' interessi e una più stabile union tra i due regni. Adunque mandò anche egli il re di Aragona nello stesso anno al re di Sicilia suoi ambasciatori, il visconte di Castelnuovo, e Andrea Maciano, a procurare in apparenza una confede-

razione, e a convenire reciprocamente i due re, che potessero armare le loro galee nei rispettivi dominj: ma l'articolo secreto, e gravissimo, che trattarono e conchiusero gli ambasciadori aragonesi, e da parte del re di Sicilia Riccardo da Passaneto conte di Garsiliato, Vinciguerra da Palizzi gran cancelliere del regno, e il grande Ammiraglio Corrado Doria, fu la reciproca sostituzione nella successione dei rispettivi due regni, disortachè succedessero i figli dell'uno ove mancassero quelli dell'altro (15). Questo trattato, fondato sopra le ragioni del sangue, e sopra i titoli ereditarj, dovea certamente servir di base nei tempi susseguenti ad assicurare alla casa di Aragona la successione al regno di Sicilia, siccome dichiarò con maggior precisione nel suo testamento il re Federigo (16): ed ei nel tempo istesso dimostrò chiarissimamente la costante sua deliberazione di non voler dare giammai alcuna esecuzione anche nel tempo medesimo, che mostrò di acconsentirvi, al trattato di Castronuovo, e alla conferma di papa Bonifacio.

Che se vogliano ora considerarsi più lon- Imprese e

dominj nell' Africa.

tane relazioni, e i dominj nostri di oltramare in quella stagione, egli è pur vero, che non ci si presentano ora i gloriosi e bei tempi normanni, in cui il reame di Sicilia contava molte e vastissime signorie nella Grecia e nell' Africa; nè veggonsi ora le nostre flotte, come sotto i principi svevi, scorrere i più lontani mari, onde potè l' imperador Federigo rendere suoi tributarj i re di Africa, e suoi rispettosi alleati i principi musulmani del Levante. Ma non ostante la grande diminuzione della nostra potenza, e sebbene rimanessero in potere degli angioini le provincie del continente, donde continuamente e da vicino ci travagliavano, furono pure da valor tanto accesi allora i siciliani, e fu sì magnanimo principe il re Federigo, e da per tutto sì gloriosamente risuonava il suo nome, che ei fe sentire più volte la sua potenza ai sovrani dell' Africa, ed ebbevi in qualche luogo signoria, e potè nella Grecia acquistare durevolmente nuovi e nobili dominj alla corona siciliana. Ei primieramente sapendo, che i re di Tunisi erano tenuti a pagare un tributo annuale ai re di Sicilia in forza di un trat-

tato conchiuso con l'imperador Federigo, e che aveano di fatto pagato a Carlo di Angiò, mentre era stato signore dell'Isola (17), non credea Federigo di Aragona, che per lo trattato di Castronuovo dovendo rinunziare al titolo di re di Sicilia dovesse ancora essere spogliato dei dritti e delle prerogative, che erano annesse alla corona siciliana: su di che essendo venuto a manifesta contesa col re angioino nel 1309, ambi per mezzo di loro ambasciatori ne fecero arbitro il re di Aragona; ed allegavasi per parte del re di Sicilia, che per la convenzione e concordia tra lui stabilita e Carlo di Angiò, restando Federigo signore dell'Isola, dovea ancor egli godere degli onori tutti e delle dignità annesse alla sovranità della Sicilia; che relativamente ad essa e per la propinquità sua all'Africa, e non già per le terre della Puglia e della Calabria possedute dagli angioini, i re di Tunisi erano stati obbligati a pagare annualmente un tributo. Pure il re di Aragona si dichiarò in favore degli angioini, accordando al re Federigo la facoltà di muover guerra a quei mori, e di far valere contro di

essi a dirittura e immediatamente il suo dritto (18).

E giunse egli a farvelo valere di fatto. Veramente quando gli si presentava occasione, e nol vietavano le sue circostanze, prendeva parte assai volentieri nelle cose dell' Africa: essendo stato il re di Tunisi cacciato da Buggia, implorò gli ajuti dal Re Siciliano, che vi spedì sua gente, la quale grandissima copia di danaro trasse dagli africani (19); ma Federigo desiderava di avervi in qualche luogo stabile signoria. L' isola delle Gerbe, conquistata con le flotte siciliane dal famoso Ruggieri di Loria, era rimasta in dominio della di lui famiglia; e mentre la signoreggiava Ruggierone nipote dell' ammiraglio, a costui ribellaronsi quei mori, il perchè ad ajutare i cristiani, che il castello di quell' isola guernivano, chiesto il re Federigo, vi mandò suo naviglio ed armati sotto il comando di Corrado Lanza, e di Raimondo Montaniero, assai riputato capitano in quel tempo, dai quali furono quei barbari soggiogati. Federigo ne lasciò il governo al Montaniero, accordandogli le rendite tutte dell' Isola, pur-

chè egli prendesse a suo carico la guardia e la difesa del castello: e siccome il re di Tunisi per la vicinanza temeva di essere molestati i suoi sudditi, così divenne a pagare annualmennte un tributo al re Federigo (20).

Egli è certo, che dal 1314 ei sempre considerò le Gerbe come un dominio appartenente al re di Sicilia: difatto nelle tregue conchiuse tra lui e il re Roberto in quell' anno, dovendosi specificare i rispettivi dominj di quei principi, in cui doveasi la tregua osservare, tra i dominj del re siciliano sono espressamente comprese le Gerbe (21). Di ordinario la provvisione di vittuaglia o di altro per la guarnigion regia ivi residente traevasi dalla Sicilia, e noi sappiamo che fu nell' anno 1319 fatta istanza a nome di Stefano Branciforte, castellano e capitano delle Gerbe, perchè non gli fosse impedito in Siracusa un carico di vittuaglie per servizio di quell' Isola (22). Mantennesi questa soggetta a Federigo sino al 1336: avvenne in quell' anno, che ribellatisi apertamente quegli isolani, chiamarono in loro ajuto il re di Tunisi; ma avendovi Federigo spedito Raimondo

Peralta, avriali forse soggiogati, se da alcune galee angioine non erano soccorsi quei musulmani: onde fu allora sottratta dal nostro dominio l'isola delle Gerbe (23).

Conquista e annessione alla Corona Siciliana del Ducato di Atene e di Neopatria.

Ma di imprese più gloriose e di più stabili conquiste nel Levante dee quì farsi parola più distintamente. Nello stesso anno, in cui avea Federigo fermata la pace di Castronuovo, era convenuto in Lentini col Conte di Valois di somministrargli suoi ajuti, quando saria questi passato a ricuperare l'impero di Costantinopoli: ossia avrebbe il re di Sicilia mandate tra quindici e venti galee armate a sue spese, e due cento cavalieri, che dovea mantenere per lo spazio di quattro mesi; passato il qual termine, potea il conte di Valois ritenerli a suo soldo: aveagli ancora permesso, che per quella spedizione potesse lo stesso conte armare dieci galee nei porti di Sicilia, e quì parimenti torre a soldo quattrocento cavalli. Convenne inoltre il re Federigo di non fare alcun trattato con Andronico imperadore di Costantinopoli, se pria il conte non si fosse accordato con quello (24): pure l'anzidetto Re di questa convenzione non

potè tenere alcun conto per gli nuovi accidenti, che sopravvennero.

Conchiusa, ed accettata la pace di Castronuovo; fu bisogno, che Federigo richiamasse le tante truppe dei catalani e dei siciliani, che seco aveano e per terra e per mare militato, le quali mostraronsi tosto impazienti della quiete, anzi mal potea quel re contenerle (25). Era in quel tempo l' imperadore Andronico da ogni parte assalito dai turchi; e siccome Ruggieri da Brindisi, avendo altra volta con grandissima fama di prode capitano guerreggiato coi tempieri in Levante, e indi contro gli angioini in servizio del Re Federigo, era da pertutto rinomatissimo, così lo dimandò l' imperadore dal Re siciliano, cui parve la occasione più opportuna di occupar quelle truppe, le quali Ruggieri seco immantinenti condusse a soccorrere l' imperadore di Costantinopoli. Quivi riportò contro i turchi le più insigni vittorie, ed assunto alle più luminose cariche dell' Impero, ebbe in moglie una nipote dell' imperadore: venne poi ad unirsi con lui Berengario Intenza catalano con nuove truppe di avventurieri, le

quali tutte stabilirono la loro residenza in Gallipoli, e formarono la sì famosa *Compagnia di Romania*. Ma quivi per mancanza di stipendj scorrendo e saccheggiando i paesi vicini, ne presero sospetto i greci, e finalmente uccisero Ruggieri per tradimento.

Rimase allora capo e principal condottiere della Compagnia Berengario: il quale difesa in prima Gallipoli dalle incursioni dei greci, e più volte in campo isconfittili, e messo in fuga il figliuolo di Andronico, avea in quelle provincie ristabilito il nome e la potenza dei catalani; ma fu poi tradito e preso da una flotta genovese, che sopravvenne, e restò a guernire la città di Gallipoli Roccaforte, uno dei condottieri della Compagnia. Liberato quindi l'Interza, e nuova armata di catalani avendo seco condotta, venne a manifesta divisione con Roccaforte. Implorarono allora la protezione e i consigli del re Federigo, il quale vi mandò Ferdinando il minor figliuolo del re di Majorica, perchè riducesse a concordia quei catalani: ma nell'atto di assaltar Napoli città della Tracia, esarcerbatesi nel cammino le due fazioni, e l'

armata tutta divisa e venuta alle mani, l'Intenza e moltissimi dei suoi furon morti. Le galee angioine presero e menarono prigioniero al re Roberto il principe Ferdinando, che ritornava in Sicilia: e il Roccaforte da principio unissi agli angioini, ma indi per gli suoi rei costumi posto tra i ferri, fu imprigionato nel castello di Aversa, ove morì.

La Compagnia dei catalani rimasta allora senza condottiero fu chiamata da Gualtieri di Brenna, duca di Atene, che era travagliato dai suoi vicini: ma non passò guari, che chiesti nè avuti i convenuti stipendj, ribellatisi i catalani apertamente a Gualtieri, vinta la di lui armata lo uccisero, ed occuparono Atene. In questi termini papa Clemente scrisse al re di Aragona, perchè richiamasse i catalani, i quali da principio dichiaratisi di far la guerra agli infedeli, spogliavano ora dei proprj dominj principi cristiani, e della cattolica religione benemeriti: ma i catalani vedendosi pacifici possessori di sì vasto paese, la cui ricchezza e comodità del sito, e la opportunità di tanti porti, e la vicinanza alla Sicilia invitavanli a ri-

tenerlo, spedirono ambasciadore al re Federigo, offerendo il dominio ad un dei suoi figli, cui protestavansi di voler riconoscere a lor principe, e con tutte le loro forze giuravano di mantenervelo. Federigo vi acconsentì, e dichiarò il secondo suo figliuolo Manfredi Duca di Atene; ma per la costui picciola età mandò quivi suo luogotenente Bernardo Estagnolo con cinque galee, il quale con tanta saviezza e valore si governò, che estese quel dominio, e conquistò nuovi paesi nelle vicine provincie, come Tebe nel Negroponte, e nella Morea Neopatria. Fu allora tutta quella signoria intitolata *Ducato di Atene, e di Neopatria* (26).

Ei non può dubitarsi, che il re Federigo abbia voluto di questa nuova conquista farne da una parte un dominio annesso alla Corona Siciliana, e dall' altra fondarne un illustre appannaggio per gli suoi minori figliuoli, e spezialmente pel suo secondogenito. Avendo egli nel suo testamento confermato al duca Guglielmo, suo secondo figliuolo, l' anzidetto Ducato, gli ordinò espressamente, che ne facesse omaggio a re Pietro, ed ai re tutti di lui successo-

ri, e riserbò parimenti in tutto quel dominio le appellazioni alla corona reale: obbligò nel tempo istesso Federigo il suo figliuolo re Pietro, che quando il di lui fratello duca di Atene volesse passare nei suoi stati di Romania, lo fornisse di venti galee armate e mantenute a sue spese, e pagassegli per tre mesi duecento cavalli: le quali disposizioni tutte annunziano chiaramente stretta annessione di quel Ducato e dipendenza dalla corona siciliana. E' manifesto ancora, che abbia voluto formarne un appannaggio al secondogenito della Famiglia Reale, perciocchè avendone in prima investito Mantredi, alla di lui morte senza figliuoli investinne Guglielmo, che era rimasto il secondo, ed espressamente il re Federigo ordinò nel suo testamento, che se Guglielmo senza eredi morisse, succedesse a quel Ducato il terzogenito Giovanni, che era marchese di Randazzo (27).

Morì Guglielmo in maggio del 1338 (28), e gli successe di fatto nel Ducato il di lui fratello Marchese Giovanni, il quale da indi in poi cominciò a intitolarsi Duca di Atene e di Neopatria (29): lui morto in aprile del 1348,

entrò in possesso di tutti i dominj paterni il suo picciolo figliuol Federigo, che in mezzo a magnifiche pompe in Catania solennemente ricevendone il vessillo dal Re fu investito del Ducato suddetto (30). Alla di lui morte nel 1355 diè quel Ducato il re Ludovico a suo fratello Don Federigo (31); e morto in ottobre del detto anno Ludovico, di cui non rimase alcun figliuolo, ed assunto al regno Don Federigo, fu allora per la prima volta riunito immediatamente alla Corona di Sicilia il Ducato di Atene e di Neopatria.

Mentre ne furono signori i reali Infanti di Sicilia, governavano quel Ducato come ogni altro loro dominio, e come il marchesato di Randazzo, e la baronia di Calatafimi, che erano stati in proprio appannaggio assegnati al marchese Giovanni, e al duca Guglielmo, ed ivi manteneano il loro governatore o vicario, e le supreme giurisdizioni vi esercitavano, riconoscendone come Sovrano il Re di Sicilia, cui doveano prestare omaggio, e al quale erano state riserbate le appellazioni. Quando quel Ducato venne a ricadere sotto l' immediato go-

verno dei Re, essendo tutti mancati i reali Infanti, ei non si saprà contrastare, che abbianvi mantenuta la stessa forma di governo, che aveanvi prima i reali Infanti esercitata.

Egli è certo primieramente, che sin dal principio dell' annessione di quel Ducato al Reame Siciliano, e quando si volle darlo in dominio al re Federigo, furono disposti alcuni capitoli, che doveano regolarne il governo nel modo istesso, che i franchi, stabilite già le loro conquiste in Levante, aveano ordinate leggi e costituzioni nei loro nuovi dominj, e tali furono *le Assise del reame di Gerusalemme, e le Consuetudini dell' imperio di Romania*. Comecchè quei capitoli non sieno pervenuti a nostra memoria, pure è noto altronde dai diplomi del tempo, che furono allora fissati i magistrati e i governatori, che doveano costituirsi in quel dominio, e fissata ancora la qualità dell' ufficio di quelli. Due principali ufficiali vi potea costituire il Duca, che sul luogo la suprema sua autorità rappresentavano: era l' uno il Vicario o Luogotenente, che tutto il governo politico amministrava, e l' altro il Maresciallo, che era

il capo militare e il general comandante delle armi del Ducato. Il vicario eletto dovea nelle mani del Duca o di persona a ciò deputata prestare il giuramento di fedeltà e di bene esercitare il suo ufficio, e dovea insieme prestare lo stesso giuramento dinanzi l' assemblea dei sindaci tutti delle terre e città del Ducato.

Era amplissima la podestà, che il Duca comunicava al vicario, e sino gli si concedea, che ei potesse accordar perdono ai rei di fellonia e di maestà: ei tenea spezial cura dei forti e dei castelli, e vi costituiva i castellani: si appropriava le escadenze e quanto ricadeva in benefizio del fisco con l' obbligo di somministrare le spese al mantenimento delle guarnigioni e dei castelli. La metropoli e la sede del governo era Tebe.

Avea ciascuna terra e città il suo governator locale detto *vigerio*, quanto a dire *castellano* o *capitano*: quindi si ha memoria del vigerio di Tebe, di quello di Atene, del vigerio della terra e del castello di Livadia, e del castellano della terra di Sidero. I vigerj alcuna volta erano eletti dal Duca immediatamen-

te, ed altra fiata dal luogotenente, e permetteasi ancora alla università del luogo, che sceglier potesse il suo vigerio, che dovea poi espressamente confermare il Principe. Il vigerio prima di essere ammesso al suo ufficio dovea giurare sopra i santi evangelj di amministrarlo lealmente, e questo giuramento faceasi non solo nelle mani del luogotenente, ma anche dinanzi alla università del luogo, al cui governo era già deputato. Secondo i soprannominati capitoli ciascun vigerio non potea durare nel suo ufficio oltra a tre anni: pure i nostri archivj presentano in quei tempi patenti di elezione a beneplacito o a vita. Ei siccome castellano era il capo militare del luogo e il capitano del castello, e gli si accordava alcuna volta la cognizione delle cause criminali. Si ha menzione ancora in più luoghi di giudici e di bajuli.

Da quanto si è detto apparisce manifestamente, che era in quel Ducato una certa rappresentanza, imperciocchè si deputavano sindaci a nome delle provincie tutte del Ducato, e innanzi ai sindaci di tutte le università dovea

prestare il giuramento il vicario e luogotenente eletto dal Principe. Avea parimenti ciascuna università la sua municipale rappresentanza, potendo eleggere il suo vigerio, e costituire i suoi sindaci, e stipulare i suoi atti pubblici autorizzati dal suggello del Comune: l'impronta di s. Giorgio era nel suggello della università di Tebe (32).

Ed abbia quì luogo la disposizione ecclesiastica di quelle provincie. Notisi primieramente, che grandissima parte attribuivasi al Principe nella elezione dei prelati: noi sappiamo dal Principe eletto immediatamente l'arcivescovo di Tebe, e quindi significato ai sindaci di quella città, perchè la persona da lui eletta in lor prelato accettassero. Oltra l'arcivescovado di Tebe erano in quel Ducato altre due Chiese metropolitane, l'una di Atene, il cui arcivescovo avea tredici vescovi suffraganei, di cui quattro erano compresi in quella provincia, ed erano i vescovi di Maguera, di Sola, Dablia, e Bandoniza. Nella città di Neopatria era l'altra chiesa metropolitana, il cui arcivescovo avea a se soggetto un solo suffraganeo, ossia il

vescovo di Citone, che era nella provincia di Neopatria (33).

Finalmente a comprendere i costumi e gli usi pubblici dell' anzidetta signoria, richiaminsi primieramente a memoria le magnanime spedizioni, ed i gloriosi stabilimenti degli europei nel Levante, sin da quando i franchi fondarono il reame di Gerusalemme, e occuparono dopo l' impero di Costantinopoli, onde nacquero poi minori ma nobilissime signorie, come il principato di Antiochia, e il contado di Tripoli, e il principato di Acaja, e si vedrà manifesto, che portaronvi quelli e nel tempo istesso vi stabilirono i loro costumi e modi di vivere, siccome nella patria loro e in Occidente viveasi, ossia costumi feudali: ciò è chiarissimo dalle *Assise del reame di Gerusalemme*, e dalle *Consuetudini dell' Impero di Romania*, che propriamente appartenevano al Principato di Acaja, in cui era compresa Atene. Questi costumi ivi maggiormente si accreditarono, quando condottavi una colonia di franchi, fu del Ducato di Atene riconosciuto signore il francese Gualtieri di Brenna. Ora i catalani, che

immediatamente dopo vi si stabilirono, con simiglianti usi viveano: e nelle carte siciliane del tempo è fatta menzione di investitura e di successione feudale in riguardo ad alcune signorie del Ducato, come erano le terre e i castelli di Sola, e di Lodorichio (34). Contavansi tra i principali baroni del Ducato il conte della Sola, che era insieme signor di Citone, il conte di Mitra, il quale mantenea nel suo dominio mille e cinquecento cavalli albanesi; il marchese di Bandoniza, che per ricognizione feudale dovea presentare in ogni anno quattro cavalli al luogotenente generale del Ducato, e i Peralta di Sicilia vi possedeano ancora amplissime baronie (35).

Cose Ecclesiastiche, e grandezza dell'ufficio di Cappellano Maggiore.

Se il Dritto Politico soffrì grandissime alterazioni in Sicilia in quest'epoca, vi si mantenne pure nell'antica sua dignità il Dritto Pubblico Ecclesiastico. Il re Federigo erasi protestato nel trattato di Castronuovo, che ei terrebbe la Sicilia con le isole adjacenti libera e indipendente con tutti i dritti e con le annessevi sovrane prerogative; e di fatto non soffrirono queste nel governo di quel Principe di-

minuzione alcuna o pregiudizio. Le anzidette prerogative riconosciute ed esercitate sin da tempi normanni riguardavano le cose ecclesiastiche, e massimamente i quattro famosi capitoli, cioè le elezioni dei prelati, le legazioni, le appellazioni, e i concilj, e questi capitoli erano stati soggetti a contrasti e a concordati tra i nostri principi normanni e svevi e tra i romani pontefici, intorno a che nei libri precedenti si è da noi abbastanza ragionato. A niuna cosa in prima pensarono i papi, quando investirono del regno Carlo di Angiò, che a fargli rinunziare solennemente ogni superiore ingerenza, che potea competergli nella elezione dei prelati, e lasciarongli solamente i dritti di semplice patrono: vollero che per le appellazioni si potesse ricorrere a Roma, purchè vi appellasser le parti: e intorno alle legazioni, fur veduti in Sicilia nel brevissimo regno angioino legati pontificj innalzare da per tutto tribunali, e profferire sentenze supreme (36); vollero finalmente i papi, che i chierici e le persone ecclesiastiche formassero un corpo separato e distinto, indipendente affatto dalla po-

destà regia, ed esente dalle contribuzioni pubbliche, e dai magistrati (37). Queste condizioni imposte dai papi agli angioini nell'atto istesso della investitura del Regno, onde seguiane la totale abolizione delle antiche prerogative della corona siciliana, e mancarono queste di fatto di ogni osservanza nel reame di Puglia, non furono riconosciute nè mai accettate in Sicilia, imperciocchè i re aragonesi non ebbero giammai investitura alcuna dai papi: ed egli è ben da riflettersi, che lo stesso papa Bonifacio, il quale nella conferma del trattato di Castronuovo fu sì diligente a fissare le durissime condizioni tutte, cui volle sottoposto il re Federigo, non fece alcun cenno, nè pensò di dichiarare abolite in Sicilia le anzidette prerogative, siccome avean fatto i suoi predecessori con Carlo di Angiò; che se ivi solamente prescrisse di volere esenti i chierici dalle taglie e dalle collette, noi abbiamo veduto nel capitolo precedente quante contribuzioni avessero pagate le chiese e i monisteri al re Federigo.

Siccome furono conservati ed esercitati so-

lennemente dal re Federigo i dritti supremi della Corona Siciliana sopra le cose ecclesiastiche, così parimenti fu mantenuto nell' antico suo stato l' ufficio di Cappellano Maggiore. Già dal re Ruggieri era stata per la sua famiglia e casa ed esercito costituita questa prelatura in Sicilia, quando volle innalzare i suoi dominj a titolo e a dignità di Regno: fondò allora nel suo real palagio di Palermo nobilissimamente la Real Cappella, di cui a se ed ai suoi successori riserbò la designazion del prelato; e quando vel designò col titolo di Cappellano Maggiore, dichiarò nel tempo istesso, che niuno altro prelato poteasi ivi arrogare giurisdizione alcuna. Furono sin d' allora assegnati i luoghi soggetti alla cura pastorale di quello, e ne fu costituita a così dir la diocesi, cioè la Cappella del real palazzo di Palermo, le cappelle di di tutti i regj palazzi, dei palazzi dei Reali Infanti, le chiese dei castelli, e di terre e villaggi e di altri luoghi, che avesse il Principe a se riserbati. Or siccome in conseguenza di questo principio l' imperador Federigo avea aggregata alla diocesi del Cappellano Maggiore la

terra e chiesa di s. Lucia, che era soggetta al vescovo di Patti, perciocchè aveala dichiarata sito militare e reale, così ora sotto i re aragonesi la terra e chiesa di Calascibetta fu sottratta dal vescovo di Catania, e sottoposta al Cappellano Maggiore (38). Veramente sotto quei Re fu l'ufficio di questo prelato recato al più alto grado, e alla maggiore estensione di autorità, da cui poi venne successivamente a dicadere, finchè vi fu pienissimamente reintegrato a dì nostri, siccome nelle epoche susseguenti dimostreremo.

FINE DEL LIBRO QUARTO.

PROVE
ED
ANNOTAZIONI

PROVE ED ANNOTAZIONI

AL CAP. I. DEL LIB. IV.

(1) Ciò è manifesto spezialmente da Niccolò Speciale, ed è grandissima maraviglia, come in quei tempi, in cui giacevansi tuttora sepolte la più parte delle opere degli antichi, e le conosciute non erano volgari, nè per le mani di tutti, abbia l'anzidetto scrittore riempita la sua storia di notizie copiosissime cavate dagli scrittori romani, e con decoro applicatele agli avvenimenti del suo tempo.

(2) *Siciliæ regnum a prioribus divæ memoriæ principibus & progenitoribus nostris ad nos hæreditario jure transmissum, dispositione divina feliciter & nuper adeptum, accedente nobis postulatione gratissima, electione celeberrima, & ordinatione firmissima fidelium Siculorum & c.* Tom. 1 Cap. Regni lib. 1 Const. Regal. Friderici regis pag. 45.

(3) *Adjicimus etiam sponsioni & obligationi præsenti, quod nullum tractatum concordiæ, guerræ, vel pacis incipiemus, habebimus, vel faciemus, seu cœptum vel habitum hactenus qualemcumque probabimus vel admittemus, cum papa aut ecclesiæ romanæ prælato, aut hostibus & impugnatoribus nostris & status Siciliæ suprascriptis, sive cum sequacibus & fautoribus eorumdem, absque consensu expresso & aperta scientia Siculorum.* L. c. pag. 47 cap. 1.

(4) Vid. Nicolaum Speciale tom. 1 Bibl. cit. pag. 328, & Bartholomæum de Neocastro l. c. pag. 114.

(5) *Postquam relicta est sine tumultu guerrarum Sicilia, viri bellatores, qui prædæ avidi olim ad præterita bella convenerant, aragones, catalani, calabri, ac etiam plurimi sicilienses, externis carentes hostibus, cœ-*

perunt in se convertere manus suas, atque rapinas, furta, violentias, & jurgia plurima exercere. Quocirca Friderigo rege præbente materiam &c. Specialis l. c. cap. 21 pag. 460.

(6) *Adveniente vero dominio incliti Petri Regis adeo pompa mundi Machaldam extollit ab infimis, quod infatuavit eam inebrians, sicque superbiens Deum posposuit, ac regem & amicos dedignans, singulos eos honore deponere primo cogitabat — Singuli nobiles & magnates magnæ generositatis Constantiam Reginam appellant: ea tantum postquam cœpit animo superbire, ex invidia sola non eam Reginam, sed matrem Domini Jacobi appellabat; & cum Regina humanitatis suæ venientibus singulis januas aperiret, illa eam dedignans, nunquam in atriis suis sedit, nunquam in januis ejus apparuit, ut fidelis; nisi quadam vice, ut vestis, quam ex imperiali hostro contextam se induit, commendaretur a singulis, & esset eis mandile mirabile capitis, quod portabat — Cum fuisset enixa filium, & jam post ortum foret infantulus XV dierum, Regina requiri fecit Alaymum, & cum præsens esset rogavit petens, ut filium novam prolem, quem uxor ejus pepererat, sustineat per eam, & filios suos inclitos dominum Jacobum, & dominum Fridericum, si placeat, baptizari: & cum hæc diverterentur ad notitiam uxoris, illa dedignans renuit, occasionem inveniens, quod propter teneritatem ætatis non posset infantulus præter mortis periculum aquam baptismatis sustinere, & in triduo fecit ipsum per alias personas populi — publice in Ecclesia baptizari. Quid magis exosum? domina Regina varam apud Panormum licet invita intravit causa visitandi gloriosam virginem de Monteregali, quam non intravisset, nisi compulsa propter debilitatem Majestatis suæ — Illa ob hanc invidiam varam sibi fieri fecit, quam cohopertam ex panno rubeo per civitatem Panormi fecit provehi publice, & nulla causa cogente, cum rediret versus Cataniam intravit in eam apud Nicosiam: por-*

tabant eam in humeris vicissim milites comitivæ viri, & alii coloni de patria, licet inviti — Quoties inclitus Infans patriam, totiens eo invito ipsa cum eosiculos equitans visitabat, nec differebat honore ab eo, nisi quatenus Infans regali pallio ducebatur a populo cohopertus. Bartholomæus de Neocastro l. c. p. 122, 123.

(7) *Tale meritum dedit nobis rex vester dominus Petrus. Nos eum vocavimus & assumpsimus ipsum in socium, non in regem: ipse autem assumens sibi dominium regni hujus, nos, cum socii simus, tractat ut servos.* Ibid. cap. 91 pag. 126.

(8) *Et cum ille* Gualterius *esset unus de majoribus Vallis Noti, jam de tanta audaciæ & temeritatis insultu partes ipsæ tremiscere inceperunt* Ibid. pag. 101.

(9) *Jam rumor de ipsius interitu inter amicos & notos diffunditur — jam hebetes facit nobilium animos, & mentes reverberat populares.* Ibid. cap. 109 pag. 151.

(10) Nicolaus Speciale cap. 18 pag. 358, & cap. 19 pag. 359.

(11) *Unde orta est inter siculos non minima perturbatio animorum, quoniam unum ex his castris, quasi in medio Siciliæ, reliqua in valle Demonum & ad conspectum hostium sita sunt: quamvis & hic Johannes a prædecessoribus suis fuerit unus ex notabilibus Siculorum.* Ibid. cap. 6 pag. 390.

(12) *Ex tunc quidem omnia quæcumque rebellionis contagia contra Fridericum siculos infecere.* Ibid. cap. 2 pag. 409, 410.

(13) L. c. pag. 413.

(14) *Nothum, una ex famosis montanis terris Siciliæ — sub Hugolino de Callaro, qui unus ex magnis viris inter siculos reputatus est, atque ab ipso Friderico rege tam domestice tractabatur, ut filium de sacro fonte levaverit, non servata fide &c.* Ibid. cap. 8 pag. 415.

(15) L. c. pag. 499, 502.

(16) *Subsequenter autem, bellorum ingruente tempore;*

tam per prædecessores nostros divæ memoriæ, quam per Majestatem nostram concessum extitit, ut filii militum & baronum sive ballecti & familiares, qui ab eis quotidianum victum recipiunt & vestitum, possint similiter sine pœnæ formidine arma deferre — nunc autem prædictorum usus armorum per illicitam usurpationem ad tantam dissolutionem devenit, ut non solum prædicti comites, barones, milites, & eorum filii & ballecti ipsa arma deferant, sed personæ viles & proniores ad malum, puta bordonarii, coci, scutiferi de strilla, ragacii, & servi prædictorum comitum baronum & militum, arma deferunt, & cultellos feritorios, & enses, & buculerios continuo portare aliquatenus non formidant. Cap. 113 reg. Friderici tom. 1 Cap. Reg. p. 103.

(17) *Item quod nullus comes, magnas, baro, vel miles, seu alius audeat tenere in comitiva sua aliquem stipendiarium curiæ, vel habentem a curia terram vel provisionem, quæ trascendat uncias sex per annum.* Cap. 105 ejusdem regis l. c. pag. 96. *Et quia nostra Serenitas comperit, quod nonnulli fideles nostri, armorum strenuitatem ex ipsorum exercitio jam adepti, excepti a nostra subventione, ut eis detur materia quod in ipso exercitio armorum existant, & quod eorum numerus comitivis assiduis propagetur, qui ratione ipsius exemptionis se nostræ curiæ obligaverunt servire — submittunt se servitio comitum aut baronum &c.* Cap. regis Petri vivente Friderico patre e litum ann. 1325 pag. 121 l. c.

(18) *Cupientes igitur eorum malitiis & temeritatibus obviare, illustrissimi imperatoris Friderici divæ memoriæ constitutionem laudabilem imitati, præsenti edicto firmiter inhibemus, ut nulli nostrorum fidelium, cujuscumque gradus existant, in terris nostri demanii liceat affidatos vel recomandatos habere, vel dudum habitos noscant non sine offensa nostræ celsitudinis retinere, omnibus obligationibus, cum pœnis vel sacramentis valsallagium vel homagium pro recomendationibus affida-*

tionibus hinc inde interpositis vel interponendis, ex potestatis nostræ plenitudine & rationabiliter annullatis: cum ex hoc in civitatibus, terris, & locis nostris multifariter & multimode divisiones & scandala oriantur, & favore prædictorum nobilium dicti recomendati & affidati vicinos eorum multipliciter aggravant & molestant. Cap. regis Petri ann. 1325 l. c. pag. 118.

(19) *Coadunationes, collecta multitudine hominum, in eorum ædibus intus & extra celebrare præsumunt: & quod pejus est, cum litigaturi ad curiam nostram venire proponunt, amicos, vassallos, recomendatos & affidatos eorum invocant, & iis collectis ad nostræ Majestatis præsentiam se præsentant.* Cap. III regis Friderici pag. 101. *Sæpe videmus, quod fideles nostri, ipsarum legum immemores, propter brigas homicidia & odia, quæ inter eos ex diversis occasionibus oriuntur, collegia & coadunationes, collecta multitudine hominum in eorum ædibus, intus & extra celebrare præsumant, & quod pejus est cum litigantes ad curiam nostram venire proponunt, nostros vassallos, recomendatos & affidatos convocant, & his collectis ad nostræ Majestatis præsentiam se præsentant.* Cap. regis Petri ann. 1325 l. c. pag. 118.

(20) *Dicat nunc obsecro nova illa curiositas messanensium dominarum: erat ne tunc illis curæ in auratis vestibus sirmata trahere, aut machinabantur in turritis capitibus superbis gressibus ambulare? Profecto quælibet earum ab immoderato cultu, qui postquam traxit ab illis originem — per totam Siciliam diffusus est &c.* Specialis l. c. cap. 17 pag. 313. Vid. etiam leges sumptuarias ab messanensibus latas anno 1272 apud nostram Biblioth. tom. 2 pag. 529.

(21) Vid. leges sumptuarias regis Friderici l. c. cap. 86 pag. 89, & diploma regis Petri ann. 1340 apud Devio l. c. pag. 161.

(22) *Superest præcellentem aliis ditiori cultu apparatum messanensium explicare. Occurrunt regi longe ante*

civitatis ingressum populares turmæ forensium cum vexillis variis in habitu nobilium incedentes: occurrunt etiam turbæ nobilium in equis velatis auro & sericis in vestibus, quas consularis romanorum dignitas in suis magnificentiis indui non horreret. Cumque appropinquasset Rex mœnibus civitatis, ecce matronarum & virginum turba spectabilis Regi obviam incedebat. Harum quidem varios cultus, & pretiosos habitus scribere non præsumo, quas nec hebræorum Hester, nec Helena trojanorum, nec Dido Regina Carthaginis suis temporibus superassent. Sed quid referam? Omnis gemmarum varietas, omnis pretiosus & discolor in auro & sericis habitus orientis, cunctaque aromata Indorum & Arabum in ea turba videbantur esse congesta. Specialis l. c. ad ann. 1296 cap. 3 pag. 356 *Conveniunt & ipsi cives in pretiosis & decoris apparatibus, longis quippe digni relatibus, nisi discolor illa varietas regalium ornatuum, quibus in opposito radiantis in morem sese messanenses fœmine turritis capitibus ostentabant, cunctorum spectantium oculos ad suos gestus & habitus convertisset — detur mihi obsecro in hac parte credulitas, quoniam civitas illa messanensium tunc Regum patria videbatur, centumque illic Helenas in divitiori cultu & habitu videre quis posset.* Idem ad ann. 1303 l. c. cap. 20 pag. 459.

(23) *His autem & paulo ante numeratis temporibus, cum præsidentes in insula Gerbarum sub Friderici regis dominio auri sacra fames inordinatumque habendi desiderium, ad quod nimirum ex quodam incendio vitiorum, ut celsas turres ædificent, & auratas vestes induant, ut pompis & dissolutionibus indulgeant, hujus ætatis nostræ posteritas longe plus aliis, quæ præteriere temporibus, afficitur, invasisset, saracenos incolas regionis intolerabilibus angariis, innumerabilibusque exactionibus magis & magis solito vexare cœperunt &c.* L. c. cap. 7 pag. 503.

(24) Specialis l. c. pag. 346, 350, 357, 384, 390, 394.

(24) Ved. la Introduzione di Robertson not. XXX, XXXI, XXXII.

(26) *Si velimus forum Aragonum, & consuetudines moresque Cataloniæ recensere, inter alias nationes, in quibus reges regnant, aut principes dominantur, quantum ad nos potuit conscia gestorum fama perducere, liberior conditio nostra censenda est.* Specialis cap. 25 p. 352.

(27) Capitul. 7 regis Friderici pag. 51.

AL CAP. II. DEL LIB. IV.

(1) Quest'anno è fissato nelle note del chiarissimo Testa ai capitoli di Giacomo pag. 29, 39.

(2) *Neque liceat cuiquam justitiario, secreto, & aliis officialibus nostris, cum primo ingreditur decretam sibi provinciam, quodquam recipere a civitatibus, castris, villis, aut aliis quibuscumque locis sive personis, sicut hactenus ex quadam prava consuetudine in aliquibus regni nostri partibus, & specialiter in Sicilia, dicitur observatum. Et cum aliquibus castra seu feuda vel possessiones quascumque de mandato nostræ Celsitudinis restituunt aut assignant, palafredum aut nomen palafredi, aut quodcumque aliud per se non exigant.* Capit. reg. Caroli 1 apud Constitut. Regni Siciliæ pag. 299. *Nunc autem per syndicos terrarum & locorum Siciliæ citra flumen salsum pro parte universitatum ipsarum non absque turbatione nostri animi gravis & grandis querela nostro pervenit auditui, quod justitiarii & officiales alii, quibus regium statum & conservationem dictorum fidelium, dum esse ubilibet non possumus, Serenitas nostra committit, non advertentes in hoc intentionis nostræ propositum, sed ad turpia lucra delinquentes, prædictas constitutiones observare penitus negligunt, & fideles nostros eas allegantes obaudiunt (non audiunt), ac turpi repulsa, & verbis detestabi-*

libus plurimas & quasi intolerabiles exactiones afflictiones & gravamina totius malignitatis & perfidiæ eis subscripto modo multipliciter inferunt, & eos opprimunt & affligunt. Tom. 1 Cap. Regni in proœmio Cap. reg. Jacobi cap. 48 pag. 29. *Hi namque* justitiarii *seu capitanei, quos avaritiæ cæcitas & damnatæ cupiditatis improbitas occupavit, ut quæ sibi a jure interdicta sciebant, exquisitis fraudibus usurpare per Regni concessum arbitrium sunt conati, nullum habebunt arbitrium in justitia ministranda — Cæterum considerantes, quod non solum populi vox & fama testatur, sed & magistra rerum efficax experientia manifestat quam fuerint eisdem nostris fidelibus quorumdam justitiariorum præteritorum temporum periculosa officia &c.* Cap. 7 & 8 reg. Friderici tom. 1 Cap. Regn. pag. 51.

(3) *Edicto perpetuo valituro censemus, ut in tota Sicilia, prout alias fieri assolet, exceptis civitatibus Panormi & Messanæ, quatuor justitiarii, nobiles & regnicolæ, potentes divitiis, debeant anno quolibet ordinari &c.* Cap. 7 pag. 51 l. c.

(4) Cap. 7 & 8 l. c.

(5) Cap. 7 l. c., cap. 5 reg. Petri ann. 1325 pag. 121, & cap. 6 pag. 123; Diploma reg. Friderici ann. 1325 apud Pirrum tom. 2 pag. 1324; Judicatum justitiarii vallis Agrigenti tom. 2 Bibl. cit. pag. 438.

(6) Noi abbiamo ricavati i confini degli anzidetti valli dalla descrizione fatta di essi dal re Martino nell'anno 1408 in una carta, ove tutto distintamente notò il servizio militare della Sicilia, che doveano le baronie e i feudi per ciascuno dei quattro valli: certamente quel re li descrisse, siccome aveali ritrovati, nè si sa altronde, che avesse Martino fatta una nuova distribuzione di provincie, o di valli. *Bibl. cit. tom. 2 pag. 488.* E' solamente da notarsi, che in quella carta Castrogiovanni è compreso tra i paesi dal val di Agrigento, quando nei diplomi del

re Federigo e dei re suoi successori si parla di giustiziero del valle di Castrogiovanni e di Demone. *Dipl. reg. Friderici ann.* 1302 *tom.* 2 *Bibl. cit. p.* 438, *cap.* 5 *reg. Petri pag.* 121, *dipl. ann.* 1364 *apud Pirrum tom.* 1 *pag.* 415.

(7) *Item mense augusti prædictæ* XIII *Ind. ann.* 1253 *universitas Messanæ destruxit terram Tauromenii, eo quod nolebat obedire mandato eorum.* Appendix ad Malaterram apud Bibl. Carusii tom. 1 pag. 253.

(8) Dipl. reg. Friderici ann. 1302 apud Bibl. scrip. temp. aragon. tom. 2 pag. 437.

(9) Cap. 11 reg. Friderici pag. 53, & cap. 17 p. 56.

(10) Cap. 3 reg. Friderici pag. 48, & cap. 45. p. 70.

(11) Ei può congetturarsi, che nei tempi aragonesi, aboliti i segreti provinciali costituiti dall' imperador Federigo, e non fattasi più menzione dei camerarj, l'amministrazione economica siesi stabilita in modo, che in ciascuna delle principali città, in Palermo, in Messina, in Catania era un segreto indipendente dal maestro segreto, e nelle minori popolazioni un vicesegreto dipendente dal maestro segreto. Questo concetto ci somministra il re Martino in un suo diploma, nel quale si ha la nuova istituzione del segreto di Siracusa. *Volentes eosdem cives syracusanos benemeritos & condignos inter ceteros fideles regni nostri honoribus commodis & gratiis resplendere, considerantes nobilem civitatem Messanæ, & felicem urbem Panormi, nec non & civitatem Cataniæ, & unamquamque ipsarum proprium & de per se habere officium Segretiæ, abstractum ab officio Magistri Segreti totius regni nostri, concedimus eidem universitati Syracusarum, & ejusdem civitatis civibus fidelibus nostris, quod de cetero in dicta civitate Syracusana sit & esse debeat officium Segretiæ, abstractum penitus & de per se ab officio dicti Magistri Segreti dicti regni; ita quod in juribus Segretiæ dictæ civitatis Syracusarum Magister Segretus Regni nullatenus se intromittat,*

immo in dicto officio Segretiæ dictæ civitatis Syracusarum sit officialis, qui segretus intituletur & nominetur; & prædictum officium Segretiæ abstractum penitus & de per se ab officio dicti Magistri Segreti ejusdem regni exerceat, prout Segreti dictarum civitatum Messanæ Cataniæ & Panormi & eorum quilibet nominatur & intitulatur, & dictum officium exercent: qui quidem Segretus civitatis Syracusarum gaudeat & gaudere debeat omnibus illis favoribus immunitatibus prærogativis & privilegiis, quibus prædicti segreti prædictarum civitatum & eorum quilibet gaudere possunt & debent, & fuerunt soliti usquequaque: hoc tamen exposito & declarato, quod pro solidis suis segretiæ dictæ civitatis Syracusarum habere debeat uncias viginti quatuor, quantumcumque alii segreti dictarum civitatum Panormi & Messanæ plus habeant pro solidis eorum, alia tamen jura & emolumenta, quæ olim vicesegretus dictæ civitatis Syracusarum tam pro se quam pro parte dicti Magistri Segreti percipiebat & habebat, ad utilitatem tantum ipsius Segreti civitatis Syracusarum volumus redundare — Officium vero vicesegreti, quod hactenus erat in dicta civitate Syracusarum, annullamus irritamus ac nullum esse volumus & jubemus. Dipl. ann. 1395 in Tabulario civit. Syrac. cujus adservatur exemplar in P. S. P. B. pag. 133.

(12) *Magistros quoque juratos, qui maleficiis præsunt sanguinis usque ad ultimam desolationem* Carolus *affecit*. Saba Malaspina l. c. Bibl. temp. aragon. pag. 313. *Robertus &c. Tali comitivæ Baroni &c. Ad quietem publicam & crimina nuncianda superiori potestati per civitates & loca antiquitatis discreta provisio curiosos & stationarios ordinavit, in quorum vice moderna novitas magistri jurati subrogavit officium, naturam obtinens officialium eorum &c.* Cap. reg. Roberti apud Constitut. Regni pag. 359.

(13) Cap. papæ Honorii apud Giannone l. c. pag. 101, & cap. 37 reg. Jacobi pag. 23.

(14) Il De Grossis pubblicò una carta dell'anno 1305, da cui apparisce il maestro giurato di Catania incaricato di amministrare cose economiche. *Catana Sacra pag.* 150. In un diploma conservato nell'archivio del Comune di Siracusa il re Federigo ordinò nel 1298, che l'amministrazione economica del bajulo di quella città fosse del maestro giurato. *L. c. pag.* 7. Noi vedremo appresso, che con incarichi di tal natura si mantennero nei tempi susseguenti sino a dì nostri i maestri giurati.

(15) Cap. 36 reg. Friderici pag. 66, cap. 37 pag. 67, cap. 38 pag. 68. Dipl. ejusdem regis ann. 1316 apud De Vio Privilegia Urbis Panormi pag. 67, & ibid. dipl. ann. 1316 pag. 60, 61, & dipl. ann. 1329 pag. 98, 99.

(16) Cap. 104 reg. Friderici pag. 95, & cap. 48 pag. 71.

(17) Cap. 8 reg. Friderici pag. 51; dipl. ann. 1316 pag. 67, dipl. ann. 1326 pag. 91, 92, dipl. ann. 1314 pag. 46, & dipl. ann. 1319 pag. 78 apud De Vio l. c.

(18) Cap. 5 reg. Petri ann. 1325 pag. 121, dipl. reg. Friderici ann. 1329 pag. 95, & ann. 1326 pag. 91, 92 apud De Vio l. c., & cap. 7 ejusdem regis pag. 51.

(19) Dipl. ann. 1312 apud Mongitorium Monumenta Mansionis pag. 19, & dipl. ann. 1307 apud Pirrum tom. 2 pag. 1324.

(20) Gallo Annali di Messina tom. 2 pag. 152.

(21) Dipl. ann. 1312 apud De Vio pag. 42, & ibid. dipl. ann. 1316 pag. 56.

(22) L. c. Dipl. ann. 1316 pag. 67, & dipl. ann. 1326 pag. 91.

(23) Amico Catina Illust. pars 2 lib. 7 cap. 1 p. 285.

(24) Vid. dipl. ann. 1323 inter monumenta ad vitam reg. Friderici a claris. Testa editam pag. 285.

(25) Cap. 10 reg. Friderici pag. 52, cap. 9 pag. 52, cap. 14 pag. 54.

(26) Cap. 117 ejusdem regis pag. 109.

(27) Inter capitula reg. Alphonsi cap. 99 & seqq. pag. 241, vid. etiam dipl. ann. 1326 apud De Vio l. c. pag. 85.

(28) Cap. 18 reg. Friderici pag. 56, & capitula 12, 14, 15 pag. 53 & seqq.

(29) Tom. 1 Cap. Regni pag. 255 cap. 99 & cap. 145.

AL CAP. III. DEL LIB. IV.

(1) Specialis l. c. lib. 1 cap. 25 pag. 321.

(2) Ibid. lib. 2 cap. 17 pag. 345.

(3) Chronicon Siculum tom. 2 Bibl. cit. cap. 54 pag. 170.

(4) Specialis lib. 3 cap. 2 pag. 355, cap. 14 pag. 370, cap. 17 pag. 374, lib. 4 cap. 11 &. 12 pag. 395, 396.

(5) Chronicon citat. cap. 92 pag. 215.

(6) Capitulum 3 regis Friderici tom. 1 Cap. Regni pag. 48.

(7) Vid. Capitula Juratorum inter Capitula regis Friderici l. c. capit. 116 pag. 106, & capitula edita anno 1330 ab Universitate Panormi, & ab eodem rege confirmata apud De Vio l. c. pag. 110 & seq.

(8) Noi abbiamo notizie di queste mete negli antichissimi registri del nostro Senato, e giudichiamo trascriverne un saggio a questo luogo per somministrare memorie autentiche a coloro, che vorranno illustrare le cose nostre economiche, e a fissare la rendita e il prezzo delle terre, e delle opere manuali di quei tempi. *Anno* 1312, 1313 *Indict.* 11 *Methe carnium. Carnes crastati ad rationem den.* 20. *Carnes vitulorum ad rat. den.* 18. *Carnes edi ad rat. den.* 20. *Carnes porci ad rat. den.* 18. *Carnes vacce & vitellarum ad rat. den.* 18. *Carnes agni ad rat. gr. duo-*

rum. Carnes ovis ad rat. gr. duorum. Carnes bovis & tauri ad rat. den. 12. Carnes troye ad rat. gr. 14. Carnes salate. Carnes porcine ad rat. gr. 5. Supprissatarum porcine ad rat. gr. 8 Sausizze porcine ad rat. gr. 6. Carnis troye ad rat. gr. 4. Carnes silvestre. Carnes caprii ad rat. den. 20. Porci silvestres seu apri ad rat. den. 16. Dami seu daini ad rat. gr. 14. Ceregilli seu cuniculi ad rat. gr. 4. Cuniculi denudatorum seu absque pelle ad rat. gr. 10 pro quolibet pari. Columbi silvestris ad rat. gr. 2 pro quolibet. Res liquide. Oleum ad rat. den. 7 pro duabus ñct. Sagime ad rat. gr. 10 pro ... Butirum ad rat. gr. 7 pro ñct. Lac ad rat. den. 4 pro quartuccio. Caseus scaldatus ad rat. gr. 5 pro rot. Caseus ovis, vacce ad rat. gr. 4 pro rot. Caseus cavallus ad rat. gr. 5 pro rot. Tuma recens ad rat. den. 16 pro rotulo. Ricotta recens ad rat. den. 14 pro rot. Cascavallus recens ... Caseus recens ... Candele sepi ad rat. gr. 10 pro rot. Sunsa ad rat. gr. 8 pro rot. Pisces. Pisces grossi vendantur ad rat. gr. 4 pro rotulo. Sarde, pisces asinelli, pisces vopi ad rat. gr. 3 pro rotulo. Pisces xabace ad rat. gr. duorum cum dimidio — Anno 1419, 1420 die 20 Maij 13 Indict. Mete carnium. Carnes crastati ad rat. gr. 3 pro rot. Carnes agni ad rat. den. 10. Carnis ovis ad rat. den. 8. Carnes edi sive chiaravelli ad rat. gr. 3. Carnes bacce ad rat. den. 10. Carnes bovis ad rat. den. 8. Carnes vituli ad rat. den. 4. Salate. Carnes porci salati ad rat. gr. 4. Carnes troye salate ad rat. gr. 3. Supprissate porci ad rat. gr. 8. Supprissate troye ad rat. gr. 6. Salsizze ad rat. gr. 5. Carnes silvestres. Carnes crapii ad rat. gr. 3. Carnes dayni ad rat. den. 10. Carnes porci silvestris ad rat. gr. 2. Cuniculi ad rat. gr. 5. Cunieuli sine pellibus ad rat. gr. 4. Par perdicum ad rat. gr 10. Par tudimorum ad rat. gr. 6. Par palumborum ad rat. gr. 3. Caseus ovis ad rat. gr. 3. Caseus bacce ad rat. den. 15. Egenslus ad rat. den. 20. Scaldatus ovis ad rat. den. 20. Butirum ad rat. gr. 6. Tuma ad rat. gr. 2.

Ricotta ad rat. gr. 2. Lac ad rat. den. 4 pro quartuccio. Candele sepi ad rat. gr. 8 — Die 29 decembris 8 Indict. 1459, 1460. Constitutu per Antoniu Bentivegna publicum preconem. Bandu e cumandamentu da parti di li magnifici officiali preturi e giurati di la felichi chitati di Palermu, chi tutti piscaturi, tantu chitatini, quantu forasteri chi nun sia nixunu chi digia vindiri nullu pisci grossu, exceptu alli meti infrascripti. Li pisci grossi di rot unu a gr. 1 lu rot., e li resti di li pisci grossi a gr. 5 la resta, la quali resta sia di rotula 7. Item li alachi e jan . . . a gr. 4 lu rot., item li morini a gr. 4 lu rot. Item li vopi e pisci di xabica a gr. 3 lu rot. Item la sarda di spilluni a din. 20 lu rot Item la sarda di xabica a gr. 3 lu rot. Item lu pisci di tartaruni a gr. 2 ÷ lu rotulu. E chi li digianu vindiri in terra in lu portu di la marina, & non a nixuna altri parti sub pena di unzi 4 da applicarisi a li marammi di la nostra chitati — Die 31 Martii 8 Indict. 1460. Li meti di li supprissati, sausizzi, carni salati & sagimi. Li sausizzi a gr. 6 lu rot. Li supprissati a gr. 9 lu rot. La saimi a gr. 8 lu rot. La carni salata a gr. 4 lu rot. Li prisutti a gr. 5 lu rot. Li candili a gr. 8 lu rot. — Die 24 augusti 8 Indict. 1460. Provisum & statutum fuit pretium frumenti & ordei per dominos pretorem & juratos urbis Panormi cum consilio civium serio congregatis in numero copioso inter massarios & mercatores. Pretium frumenti pro salma qualibet ad pecuniam manualem ad tar. 8, & in mercantia ad tar. 9. Ordeum vero ad pecuniam manualem ad tar. 7, & in mercantia ad tar. 9 — Die 5 februarii 10 Indict. 1462. Provisum & statutum fuit pretium frumenti &c. Pretium frumenti pro salma qualibet ad pecuniam manualem ad tar. 8, & in mercantia ad tar. 9. Ordeum vero ad pecuniam manualem ad tar. 5 ÷ & in mercantia ad tar. 6.

(9) Cap. 11 reg. Friderici pag. 53.

(10) Dipl. ann. 1326 apud De Vio pag. 88, 89.

(11) Cap. 48 reg. Friderici pag. 71.

(12) Dipl. ann. 1329 apud De Vio pag. 99, 101.

(13) *Pro parte Antonii Maniscalca de Syracusa, fidelis nostri, Celsitudini nostræ fuit nuper expositum, quod cum idem Antonius & duo socii ejus emerint a vobis gabellam biscotti civitatis ipsius pro præsenti anno VI Indict. pro unciis auri sexaginta quinque pecuniæ generalis, & plus damnificatum se asserit ex proventibus ipsius gabellæ pro tertia parte eum contingente usque ad uncias sex pro aliquibus impedimentis supervenientibus eis in exercitio & administratione ipsius gabellæ — & humiliter supplicavit sibi super hoc per nostram Celsitudinem gratiose & misericorditer provideri; cujus supplicatione benigne admissa, quia per magistros rationales Magnæ Regiæ Curiæ & nostræ provisum est, quod si præmissis veritas suffragatur, debeat fieri sibi excomputum &c.* Dipl. ann. 1308 reginæ Eleonoræ Juratis civit. Syracusarum apud archivium civit. Syracusarum pag. 78. *Fridericus Dei gratia Rex Siciliæ bajulo, judicibus, juratis, & universis hominibus civitatis Syracusarum gratiam suam & bonam voluntatem. Universitatis vestræ litteras nostro nuper Culmini per latorem præsentium destinatas, per quas nostræ Celsitudini supplicastis, quod aliquos gabellotos universitatis prædictæ tam in anno præsenti, quam in certis annis prateritis, qui eidem Universitati ratione gabellarum ipsarum in non modica pecuniæ quantitate tenentur, & ad impetrandum a Majestate nostra de pecunia per eos ut præfertur debita gratiam seu excomputum, quod secundum pacta eorum habere non debent, ad præsentiam Majestatis nostræ se contulerunt, exaudire certis rationibus & causis in dictis vestris litteris contentis nullatinus dignaremur, solita benignitate recepimus, & intellexiimus diligenter: quarum intellecto tenore vobis rescribimus, quod magistris rationalibus Magnæ nostræ Curiæ statim injungimus, quod cum hujusmodi gabellotis, qui ad curiam nostram pro impetran-*

do & habendo de pecunia per eos dictæ universitati debita ratione gabellarum ipsarum gratiam seu excomputum ut præfertur de cetero veniunt, adeo discrete caute & occulte se gerere debeant, quod non contingat dictam universitatem vestram in aliquo defraudari, vel quomodolibet circumscribi. Dipl. ann. 1310 l. c. pag. 87, 88.

(14) Vid. regestum imp. Friderici l. c. pag. 367.

(15) Cap. 11 reg. Friderici l. c. pag. 53.

(16) Dipl. ann. 1311 apud De Vio pag. 40, dipl. ann. 1330 ibid. pag. 111, dipl. ann. 1332 ibid. pag. 137, dipl. ann. 1330 ibid. pag. 112.

(17) Dipl. cit. pag. 110.

(18) Annali di Messina del Gallo tom 2 pag. 179.

(19) Tabular. civ. Syracus. pag. 11, & 1.

(20) Vid. cit. capitula Juratorum pag. 106, & dipl. ann. 1316 apud De Vio pag. 65.

(21) Vid. De Vio passim ab ann. 1311 & præsertim pag. 107, 110: vid. etiam Chronicon Siculum tom. 2 Bibl. cit. pag. 193, 203, 209, 221.

(22) *Tempore cujus coronationis inter alia privilegia & immunitates concessas dictæ universitati Panormi per dictum dominum regem Petrum fuit concessum, quod ex tunc in ante Bajulus dictæ urbis nominaretur & vocaretur Prætor, prout antiquitus assueverat vocari.* Chronicon cit. pag. 216.

(23) Questo atto di dichiarazione è stato pubblicato dal chiarissimo monsignor Testa tra i monumenti alla vita del re Federigo pag. 238. *XIV novembris 4 Indict. Ego Senator de Mayda miles, considerans quod nulla sit tam modesta felicitas, quæ juxta dictum Sapientis malignantium dentes valeat evitare; cognoscens etiam, quod insidiator homo sæpissime solet bonum convertere in malum, & maculam ponere in electis, ut dicitur in De. VII q. 2 c. 1. Per id quod pridie restauratum est per me, & resuscitatum de consilio judicum universitatis nomen Prætoris, & recessum*

e nomine Bayulatus, infrascripta protestor. In primis, quod per hanc mutationem nominis nihil novum facere intendo, sed quod erat jam factum, & per incuriam præteritum & non curatum restaurare, & resuscitare. Aliud est enim tueri, quod acceptum est, & aliud novum aliquod facere, & aliud est surgere, & aliud resuscitare — Item quod per hoc nomen Prætoris non ampliare intendo officium, nec trasformare — Item per hoc nomen Prætoris non intendo eximi ab aliqua subjectione felicis urbis Panormi, sed more majorum meorum ipsi universitati caput meum submittere, & subjugare — Item quod dicit l. jus pluribus § finali Prætorem habere majestatem, non intelligo, quod prætor habeat majestatem imperantis vel regnantis, sed de illa majestate, quæ ethymologiatur quasi magis stans, pro eo quod qui præsunt antestant alios — Ultimo in hoc & in omnibus salvo semper reverentiam, obedientiam, mandatum, & ordinationem Sacræ Regiæ Majestatis.

(24) Noi non abbiamo il diploma della concessione del titolo di *Patrizio* al bajulo di Catania: ma egli è certo dal libro delle Consuetudini di quella città confermate nel 1345 dal re Ludovico, che ivi in molti luoghi il bajulo è chiamato *patrizio*; dunque presso a poco nel tempo istesso che a Palermo fu tale onorificenza conceduta a Catania, la quale in più cose privilegiarono i re aragonesi, e specialmente Federigo, e il di lui successore re Pietro, e Ludovico, che nacque in quella città. Abbiamo di Martino il diploma della concessione al bajulo di Siracusa del titolo di *Senatore* nell'anno 1395. *Civitatem eamdem Syracusarum, quæ propter volubilis rotæ cursum ad statum deducta rusticum, non urbium magnarum officia, aut dignitatum sumpsit vocabula, sed comunibus rurium & oppidorum potiebatur huc usque nominibus in officiis, bajulum habens in civilibus causis judicem ordinarium — Eam ex nunc in antea Senatoris dignitate in civilibus causis volumus decorari,*

statuentes amodo in eadem civitate in causis civilibus Senatorem esse judicem ordinarium. Qui senator sicuti prætor in urbe Panormi, & patricius in civitate Cataniæ causarum civilium meram habeat jurisdictionem, cum illis prærogativis dignitatibus & honoribus tam in Curia quam extra, quibus prætor in urbe Panormi, & patricius in civitate Cataniæ frui consueverunt hactenus & potiri. Dipl. reg. Martini ann. 1395 in tabul. cit. pag. 130. Vid etiam Pirrum tom. 1 p.631.

(25) Dipl. ann. 1330 apud De Vio pag. 111, & dipl. ann. 1329 pag. 101, 102.

(26) Dipl. cit. ann. 1330 pag 111.

(27) *Dudum siquidem juxta laudabilem observantiam & consuetudinem approbatam nostræ civitatis prædictæ* Syracusarum *omnia & singula ipsius universitatis negotia de consilio duodecim proborum una cum judicibus & juratis civitatis ejusdem comuniter tractabantur, & quidquid per eosdem duodecim probos cum dictis officialibus concorditer, vel de majoris aut sanioris partis assensu circa negotia supradicta contingebat terminari, debitam obtinebat roboris firmitatem. Subsequentis vero temporis subcrescente malitia, universitas devians ab observantia supradicta, tot de civibus ejusdem civitatis ad eorum consilium admiserunt, quod trigesimum numerum excedentes, cum super ipsius universitatis negotiis deliberare volebant, raro aut nunquam poterant ad unam sententiam convenire, ex quo damna plurima & diversa incommoda ipsius universitatis reipublicæ succedebant. Præmissis itaque remedium adhibere nostra desiderans Celsitudo, diligenti perpenso consilio, deliberate providit, consilium universitatis prædictæ ad antiquum duodenarium numerum reducendum, faciens statuens ordinans & confirmans subscriptos duodecim consiliarios tantum, videlicet &c.* Dipl. reginæ Constantiæ anni 1352 apud Tabularium civit. Syracusarum pag. 105, 106.

(28) Vedi il capitolo 5 del lib. 3 pag. 88 & seq.

(29) Cap. 57 regis Friderici pag. 75.

(30) Dipl. ann. 1326 apud De Vio pag. 91, 92, & dipl. ann. 1332 pag. 137 ibid.

(31) Dipl. ann. 1316 l. c. pag. 67.

(32) Io mi sono applicato con qualche studio a recare alla maggior chiarezza questo importante articolo delle nostre antichità: e siccome dalle carte e dai diplomi di quest'epoca non ho potuto comprendere assai chiaramente tutto il sistema, quindi mi è stato bisogno ricorrere a memorie dei tempi posteriori, dalle quali per altro è manifesto, che voleasi in esse annunziare e ristabilire il sistema antico intorno alla elezione degli ufficiali municipali. Io qui raccolgo sotto gli occhi del mio lettore i materiali tutti, perchè possa da se giudicare, se io ne abbia ben compreso, ed esposto chiaramente il sistema. *Facto prius scrutinio per nostram Curiam, vel eum cui ipsa Curia nostra commiserit, de personis idoneis ad prædicta officia concursuris, per modum scarfiarum eligantur.* Dipl. ann. 1325 apud De Vio pag. 92. *Volumus igitur, & per præsentium tenorem jubemus, quod officiales ejusdem urbis creari debeant per scarfias juxta modum hactenus consuetum, neque concurrant ad scarfias easdem, nisi tantum qui electi fuerint & notati in scrutinio per voces & cedulas electorum & ordinatorum ad eligendum officiales eosdem.* Dipl. ann. 1339 ibid pag. 152. *Porrecta nuper Culmini nostro pro parte universitatis dictæ civitatis — petitio inter alia continebat: quod statuti dudum super electione & confirmatione judicum, juratorum, & aliorum officialium in dicta civitate Syracusarum per modum scarfiarum electorum, in electione officialium ipsorum minus debite procedendo, officiales ipsos elegerunt pro eorum arbitrio voluntatis contra bonum regimen civitatis ipsius, & ordinationem nostræ Curiæ super hoc editam, & observari in talibus consuetam — Qua supplicatione, utpote justa, benigne admissa, quia beneplaciti nostri est,*

quod officiales eligendi per dictum modum scarfiarum in civitate prædicta in præsentia & cum plena notitia & conscientia judicum juratorum & aliorum proborum virorum eligi debeant & creari, dicta ordinatione nostra sicut prædicitur observata tenaciter, fidelitati vestræ mandamus, quatenus judices juratos & officiales alios eligendos & creandos per prædictum modum scarfiarum, præsentibus judicibus & juratis anni tunc proxime præcedentis, & aliis probis viris civitatis ejusdem, ita quod videantur scribi & notari in cedulis nomina officialium concurrentium in scarfiis ipsis, & poni cedulas ipsas in cappuccio, & quod nihil eos inde lateat quoquomodo, ad tollendam omnem suspicionis matteriam debeatis eligere. Dipl. ann. 1338 apud tabul Syracus. pag. 43. *Item in primis circa lu creari quolibet anno dilli quattro consiglieri dilla ditta cittati predicta, chi diggianu crearisi di comuni consensu dillu senaturi judici & jurati, a più vuci e per via di scarfi, però la dicta universitati peti, chi li ditti consiglieri si diggianu fari comu già si facianu, videlicet, chi creati li novi senaturi judici & jurati in lu principiu dill' annu more solito, li ditti officiali diggianu fari una apodixa di ottu consiglieri, & deinde di tutti li apodixi si eliggianu ottu consiglieri, li quali haggianu li più vuci, & deinde li ditti octu si fazzanu per scarfii, adeo chè li quattru rimanganu consiglieri a cui veni la scarfia, & li quattru altri vajanu.* Capitula univer. Syracusar. in eodem tabul. ann. 1418 pag. 176. *In primis per totam civitatem & universitatem per generale consilium prudentium virorum & nobilium eligantur triginta viri nobiles, graviores, idoneiores, & virtuosiores, majoris reputationis, qui cum juramento & per cedulas secretas debeant ordinare & facere listas, seu mastras vulgariter loquendo, infrascriptas. Prima sit pro illis, qui concurrunt ad officium patriciatus, in quo solum milites concurrunt, & isti eligi habeant per præfatos triginta electos, & erunt dignio-*

res electi ex militibus ætate & moribus, quæ electio reduci debeat per cedulas: quæ cedulæ quot erunt reponentur postmodum in quadam buxola seu birecto, & tempore creationis officialium, per unum puerum extrahi debeat una cedula, & descriptus in illa erit patricius; & reponentur cedulæ tali modo apertæ, in quibus fraus fieri non possit, nec signum apponi, ut tangendo cognoscatur. Item similiter fiat de judicibus doctoribus — Item etiam jurati, qui fieri debebunt, erunt cedulæ omnes in buxolo seu birecto, ex quibus extrahentur per puerum sex cedulæ, itaquod descripti in illis sex cedulis erunt jurati illius anni &c. Capitula buxoli pro officio Patriciatus civit. Cataniæ ann. 1459 tom. 1 Capit. Regni pag 492. *Item supplica la dicta universitati a la dicta Sagra Regia Maestati, imperochè per li serenissimi retroprincipi è stato concesso a la dicta universitati, chi tutti ufficiali di la dicta chitati di Palermo siano electi per scarfia: & da multi tempi izà in la creationi di li dicti officiali non sia stato observato lo dicto ordini, chi plaza a Sua Alta Maestati confirmari tutti li dicti privilegii & concessioni, chi de cetero si digiano eligiri li dicti officiali per scarfia, hoc modo videlicet: chi si facza lo scrotinio di li dicti officiali como è solito & consueto, delato prius debito juramento di tutti quilli personi, chi solino & divino fari li dieti scrutinii, chi ajanu, ogni affectioni postposita, & remotis odio amore timore & favore, ponere in li dicti scrutinii persuni apti & idonei ad exercitio di tali officio; & facti li dicti scrutinii, & presentati per li dicti officiali di la dicta chitati a lo dicto illustri vicerè, essendo presenti in quista chitati, si digiano incontinenti & eodem instanti in sua presentia & di li dicti officiali apririsi, & debitamente coglirisi li vuci secundu l'ordini infrascritti videlicet: Chi si pigli dui o tri persuni di quilli, chi concurriranno a lo officio di Preturi, li quali haviranno chiu vuci, & cussi ancora sei judichi juristi a lo mo-*

do predicto, & tri judichi di lu Capitanio, & tri di la Appellatiòni, & judichi di quilli chi concurrinu essri judichi idioti, Jurati dudichi, & dudichi mastri di placza, dudichi mastri di xurta, sei maestri notari di la curti de lo Capitanio, tri maestri notari di l' Appellactioni, & quattro Thesaureri, eo modo & forma ut supra est expressum videlicet: di quilli chi bavirannu chiù vuci, & posti in una birritta per polisi, & prisi per uno piccirillo singula vice una di li dicti polisi, & cui sarà in tali polisa prisa per lo dicto piccirillo scripto & annotato, sia & digia essiri officiali di tali officio annotato in tali polisa. Capitula Univers. Panormi anni 1472 apud De Vio l. c. p. 387. Egli è manifesto dalle memorie sin quì riferite, che la parola *scarfia* è sinonima a *polizza*, a *cedula*; ma la origine di questa parola è sì oscura, che non seppe assegnarne la etimologia lo stesso Ducange. E' manifesto ancora, che le anzidette scarfie o polizze mettevansi in un cappuccio, o in una berretta, che i nostri antichi portavano in capo in cambio di cappello. In Palermo sino al 1472 usavano della berretta: in Catania nel 1479 o della berretta, o del bussolo: era questo un vase di legno di forma concava, di cui già nella metà del secolo decimosesto serviansi i nostri parlamenti nel raccogliere i voti. *Bussulum seu vas ligneum concavum.* Tom. 1 Mem. dei parlam. ann. 1562 pag. 328. Finalmente a maggior chiarezza di questo argomento non sarà discaro ai nostri lettori di ricordare costumi simiglianti praticati negli stessi tempi in Italia, e massimamente in Firenze, dove il popolo avea grandissima parte nei consigli pubblici, e nelle elezioni dei magistrati. *A dì 23 di dicembre del detto anno 1339 si fece parlamento in Firenze, ove si corresse l' ordine della elezione dei priori, e dei dodici loro consiglieri, e dei gonfalonieri delle compagnie, i quali in prima, come erano eletti, erano i loro nomi iscritti in polizze,*

e messe in borse, e per sesti a tempi, quando si traeano per detti ufficj, si rimetteano in altre borse, in sino a che tutti ne erano tratti, e poi ricominciavano; sì che si puo dire, che erano a vita, che era sconcia cosa e disonesta a volere gli eletti signoreggiare la Repubblica senza dare parte agli altri così, o più degni di loro. E corressesi, che come fossero tratti la prima volta, si stracciasse la polizza del loro nome, e alla riformazione degli ufficj si rimetteano da capo allo squittino con gli altri insieme; fu ciò ben fatto per levare la superbia e tirannia a cittadini reggenti. Giovanni Villani Istorie Fiorent. par. 2 lib. XI cap. 105 pag. 87. *E come avviene in tutte le repubbliche, che sempre dopo un accidente alcune leggi vecchie si annullano, ed alcune altre si rinuovano, dove prima la signoria si faceva di tempo in tempo; i signori e i collegj, che allora erano, perchè aveano assai potenza, si fecero dare autorità di far i signori, che doveano per i futuri XL mesi sedere, i nomi dei quali misero in una borsa, e ogni due mesi li traevano. Ma prima che dei XL mesi il termine venisse, perchè molti cittadini di non esser stati imborsati dubitavano, si fecero nuove imborsazioni. Da questo principio nacque l'ordine dell' imborsare per più tempo tutti i magistrati così entro come di fuori, dove prima nel fine dei magistrati per i consigli dei successori si eliggevano, le quali imborsazioni si chiamaron dipoi Squittini.* Machiavelli Ist. Fiorent. lib. 2 ann. 1322 pag. 144.

(33) *Facto prius scrutinio per nostram Curiam, vel eum cui ipsa Curia nostra commiserit, de personis idoneis ad prædicta officia concursuris per modum scarfiarum — eligantur in prædicta tamen urbe, in prætorio publico urbis ipsius, & non alibi, per Commissarium nostræ Curiæ infra mensem augusti cujuslibet anni ad hæc specialiter transmittendum, qui etiam officiales &c.* Dipl. ann. 1325 apud De Vio l. c. pag. 92.

(34) *Mandamus & volumus, quod barones & mili-*

tes nullo modo se intromittere debeant de electione judicum & aliorum officialium eligendorum per universitates terrarum & locorum anno quolibet, nisi de hoc forte quando aliquibus specialiter nostra mandaverit Celsitudo. Cap. 57 reg. Friderici pag. 75.

(35) *Literas vestras — solita benignitate recepimus, & ipsarum tenorem intelleximus diligenter, ad quorum significata respondemus, quod tam officiales dictæ civitatis Syracusarum, quam omnes alios officiales civitatum terrarum & locorum Siciliæ tam Nos, quam serenissima domina Regina mater nostra, extrahi & eligi facimus de scrutineis, quæ vos & alii fideles nostri Siciliæ officialibus nostris ad hoc deputatis ad mandata nostræ Curiæ assignastis, de quibus officiales juxta ordinationem nostræ Curiæ servatam in talibus per modum scarfiarum eligi facimus & creari, unde ex quo sors creatis per vos semel officialibus cecidit, mutare eos nullatenus nostra Curia consuevit*. Dipl. ann. 1325 in Tabul. civit. Syracus. pag. 46.

(36) Lib. 3. cap. 5 pag. 88, 89.

(37) Ved. lib. 2 cap. 7 not. 23.

(38) Lib. 3 cap. 5 not. 5 pag. 21.

(39) Vid. dipl. reginæ Eleonoræ anni 1325 tom. 2 Bibl. cit. pag. 537.

(40) In un antico manoscritto, il quale conservasi nella nostra pubblica Libreria del Senato, e contiene copiati e messi insieme i diplomi dell'archivio capitolare della Chiesa di Messina, si fa menzione di un diploma del re Ludovico dell'anno 1346, in cui dichiara questo re, che la creazione degli ufficiali di Raalbuto appartiene a quello arcivescovo, e comanda *Bajulo & judicibus, ut viginti viros idoneos eligant, eorumque nomina in cedula conscribant, & mittant ad archiepiscopum, qui ex iis officiales magis idoneos eliget*. Mst. Qq. H. 15 pag. 174. Ad avere più precisi rischiaramenti intorno a questo articolo, ho ricercati gli archivj regj per osservare gli

atti degli antichi squittini, e nel solo archivio del Protonotaro ho trovato, che il più antico registro di squittini è degli anni 1401, 1402, 1403. In esso occorrono la prima volta notate le elezioni degli ufficiali municipali per l'anno 1402, e sono registrate solamente quelle di alcuni paesi dal Val di Mazara con questo titolo. *Officiales creati in Valle Mazarie ann. XII indict.* 1402. Ivi non si veggono descritti altri ufficiali municipali, che dei soli luoghi demaniali, il che costantemente osservasi in tutti i registri dei tempi posteriori; onde può bene argomentarsi, che l'autorizzazione e conferma degli ufficiali dei luoghi baronali non faceasi dal Governo, ma dal barone. Ed è da notarsi, che di quei luoghi, di cui i prelati avean signoria temporale, è descritto e registrato lo squittino e la conferma del Principe in sede vacante: così nel registro dell'anno 1402 sono notati gli ufficiali della città di Morreale, la quale sebbene fosse soggetta nel temporale al suo arcivescovo, pure in quell'anno era sede vacante, perciocchè l'arcivescovo Thausto era stato già trasferito alla Chiesa di Huesca, e quindi l'amministrazione di quella città era ricaduta al Governo immediatamente. Ecco la forma dello squittino di Morreale in detto anno. *Monteregale. In civitate Montisregalis magnificus antonius de signorello, petrus de Joya, vincentius de Bonamina, & antonius de Ansaldo in juratos, andreas de la Manna in bayulum, martinus Spagnolus, petrus de Gulisano, & salimbenus Muratori in judices, Culutius de sancto georgio, & Thomasius Finotus in acatapanos, amatus Levasufu, & vincentius Aulinu in magistros excubiarum. Rex Martinus.* Nei registri degli anni susseguenti, in cui quella città avea il suo arcivescovo, non si veggono più notati squittini di detta città: dunque in sede piena confermava gli ufficiali l'arcivescovo come barone. Può quindi fondatamente argomentarsi, che il drit-

to di autorizzare gli ufficiali municipali era compreso tra gli altri dritti di signoria, che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi.

(41) Ved. lib. 2 cap. 7.

(42) Robertson Introd. tom. 2 not. xv pag. 125.

(43) Specialis l. c. lib. 7 cap. 17 pag. 483, & dipl. ann. 1321 apud De Vio pag. 80, 81.

(44) Noi abbiamo ricavate queste notizie dalla carta di *Addoamento* del re Ludovico dell'anno 1343, che è intitolata. *Quaternus continens nomina & cognomina baronum & feudatariorum morantium in subscriptis civitatibus terris & locis Siciliæ*. Tom. 2 Bibl. cit. pag. 470.

(45) Dipl. ann. 1315 apud De Vio pag. 53, & Inveges Chartago Sicula tom. 12 Antiquit. Burmanni pag. 122.

(46) Gallo tom. 2 Ann. di Messina pag. 169, 177, 194.

(47) Apud Tabul. Syracus. pag. 94.

(48) Inveges l. c. pag. 108.

(49) L. c. pag. 120, 125, 123. Vid. etiam Platiensem tom. 1 Bibl. cit. pag. 556.

(50) Ved. il capitolo 1 di questo libro, e il capitolo seguente.

(51) Dipl. regis Petri ann. 1339 apud De Vio pag. 152.

(52) Ved. il capitolo seguente.

(53) Capit. 57 regis Friderici pag. 75.

(54) *Ex quorundam relatione fide dignorum nostra nuper Serenitas intellexit, quod vos ad consilia & negotia universitatis dictæ civitatis Panormi milites civitatis ejusdem invitatis & consultatis, & in ipsis interesse permittitis contra tenorem capitulorum per nostram Excellentiam in talibus editorum, quod siquidem nostræ non modicum displicet Majestati: eo presertim, quod milites ipsi, non affectu commoditatis & boni regiminis universitatis, sed potius in contrarium contra*

bonum reipublicæ se immiscent ad talia & moventur: unde zizaniæ & dissensiones inter eos & alios cives sæpius oriuntur. Propterquod fidelitati vestræ firmiter & districte sub obtentu nostræ gratiæ præcipiendo mandamus, quatenus ad negotia & consilia universitatis civitatis prædictæ milites civitatis ejusdem nullo modo invitetis evocetis aut consultetis, nec ipsos aut eorum aliquos seu aliquem in præmissis vel præmissorum aliquo interesse seu immiscere aliquatenus permittatis: quinimmo eisdem militibus & cuilibet eorum ex parte nostri Culminis districtius injungatis, quod de negotiis civitatis prædictæ se intromittere nullatenus debeant, nec in ipsis, aut eorum aliquo nullatenus immiscere. Dipl. ann. 1321 apud De Vio pag. 80.

(55) *Vigesimo secundo prædicti mensis Junii prædictæ litteræ lectæ & expositæ fuerunt pro parte prædictorum prætoris judicum & juratorum, ac injunctum infrascriptis militibus de urbe prædicta, quod de negotiis universitatis prædictæ sub obtentu Regiæ gratiæ se intromittere nullatenus debeant, nec in ipsis aut eorum aliquo aliquatenus immiscere juxta prædicti mandati regii continentiam, & tenorem. Milites vero prædicti sunt hi, videlicet. Dominus Simon de Esculo, Dominus Nicolaus Pipitonus, Dominus Johannes Cosmerius, Dominus Tabeni de Scriba, Dominus Guido Filangerius, Dominus Guilelmus de Milite, Dominus Riccardus Filangerius, Dominus Guglielmus de Podioviridi, Dominus Baptista de Cosmerio, Dominus Johannes de Trayna, Dominus Riccardus de Tagliavia, Dominus Johannes Maletta, Dominus Antonius de Amato, Dominus Johannes de Calvellis, Dominus Nicolaus Tagliavia, Dominus Jacobus Mustatius, Dominus Johannes de Caltagirone, Dominus Fridericus Tagliavia, Dominus Andreas de Morea, Dominus Johannes de Bonagratia, Dominus Rogerius de Placia.* Ibidem l. c.

(56) *Quodque nullus miles, vel burgensis cujuscumque conditionis & gradus habens robbam a comitibus*

militibus vel baronibus, habeat aliquod officium in eadem urbe juxta capitula recolendæ memoriæ domini genitoris nostri regis Friderici. Dipl. ann. 1339 l. c. pag. 152.

AL CAP. IV. DEL LIB. IV.

(1) Vid. constitutionem regis Guglielmi lib. 3 Constit. tit. 13 pag. 173.

(2) Del dotario delle Regine Siciliane dei tempi remmanni abbiamo chiarissima notizia nella donazione nuziale, che nel 1177 fece a Giovanna sua moglie Guglielmo II, nè altrove ad essa assegnò terre vassallaggi e dritti, che nei dominj di Calabria, e di Puglia. *Vid. Chartam regis Villelmi II anno 1177 apud Caruso tom. 2 l. c. pag.* 957. L'imperador Federigo confermò la stessa assegnazione alla prima sua moglie Costanza di Aragona, ma vi aggiunse non poche terre nell'Isola: tali furono Carini, San Filadelfo, Caronia, Olivieri, Santa Maria, Montalbano, Taormina, e in servizio S. Pietro della Ficara, il castel di Ficara, Galati, e Militello del valle di Demone. *Epistol. papæ Innocentii III edit. Balutii tom. 2 pag.* 454. Non però dimeno può congetturarsi, che alla Bianca Lanza ultima sua moglie non abbia fatta l'anzidetto imperadore altra donazione, che del solo antico dotario normanno. *Saba Malaspina l. c. pag.* 679. Egli è però certo, che i re aragonesi non potendo che in Sicilia costituire il dotario, quindi assegnarono a quelli vassallaggi e terre nell'Isola, il che or ora dimostreremo. Egli è ancor certo, che il dotario delle Regine non era uno stato indipendente, ma una grande signoria feudale, di cui doveano quelle prestare al Sovrano i servizj e l'omaggio, siccome è chiaro dalla citata carta del re Guglielmo.

Ita quidem, ut ipsa Regina, uxor nostra, prædicta omnia recognoscat ab heredibus nostris, nobis nostra ordinatione in regnum succedentibus, ut de omnibus præscriptis tenimentis servitium, prout exigit feudum eorum, integre & illibate jam dictis heredibus nostris faciat, & maneat semper in eorum fidelitate. L. c.

(3) Vid. testamentum imp. Friderici apud Caruso tom. 2 pag. 669, & Malaspinam l. c. Nè anche questo appannaggio di Manfredi era un dominio indipendente, avendo l'imperadore disposto nell'istesso testamento *l. c. pag.* 670. *Ita tamen quod prædicta omnia a præfato Corrado teneat, ac etiam recognoscat.*

(4) Noi abbiamo raccolti nel tomo secondo della Biblioteca dei tempi aragonesi tutti i diplomi relativi alla Camera delle Regine: *Vid. Diplomata ad Reginarum Sicularum dotale patrimonium spectantia apud Bibl. cit. tom. 2 pag.* 536 *& præcipue dipl. ann.* 1361 *pag.* 538, *dipl. ann.* 1403 *pag.* 542, *& diploma ann.* 1305 *pag.* 536. *Vid. etiam Michaelem Platiensem tom.* 1 *Biblioth. cit. cap.* 56 *pag.* 624, *& descriptionem feudorum sub rege Friderico tom.* 2 *Bibl. cit. pag.* 464.

(5) Surita Annal. di Aragona lib. 7 cap. 39 p. 129.

(6) *Surita l. c., Michael Platiensis l. c. pag.* 543; *Chronicon Siculum tom.* 2 *Bibl. cit. cap.* 104 *pag.* 249, *& cap.* 101 *pag.* 241; *Testamentum ducis Villelmi ann.* 1338 *apud Memorie per servire alla storia di Sicilia tom.* 2 *pag.* 413. Lo stabilimento di questi appannaggi non ebbe in Sicilia lunga durata: dei figliuoli del re Federigo il duca Guglielmo morì senza figli; e l'infante Giovanni non lasciò di se che un sol figliuolo, morto ancor senza eredi. Federigo, secondo figliuolo del re Pietro, successe nel regno al suo fratello primogenito re Ludovico, dimodochè alla costui morte avvenuta nel 1355, gli appannaggi anzidetti ritornarono alla corona. Federigo il primo dei re aragonesi dichiarò sin dal principio, che i Reali dovessero farne omaggio al Re di Sicilia. *Su-*

vita l. c. Sostituì nel suo testamento l'infante Giovanni ai beni tutti del duca Guglielmo, ove questi senza eredi morisse. *Testamentum ducis Villelmi l. c.* Di fatto Giovanni vi succedette. *Michael Platiensis & Chronicon Siculum locis cit.* E' da notarsi, che il duca Guglielmo lasciò a Manfredi Chiaromonte maggiordomo del suo palazzo e ai di lui eredi il casale di Spaccaforno. *Testamen. citat.* il che farebbe argomentare l'alienabilità degli appannaggi, se pur questo fatto non dee ripetersi da una legge più generale pubblicata dallo stesso re Federigo intorno alla alienabilità dei feudi, della qual legge ora favelleremo.

(7) Vid. Pirrum in Chronol. Regum Siciliæ tom. 1 Sic. Sacr. pag. 44.

(8) L. c. pag. 42.

(9) Surita lib. 6 cap. 12 pag. 17, & lib. 7 cap. 25 pag. 112.

(10) Bartholomæus de Neocastro tom. 1 Biblio'. cit. cap. 102, pag. 144, Specialis ibidem lib. 3 cap. 1 pag. 354, & Chronicon Sicul. tom. 2 loc. cit. p 220.

(11) *Atque ille* Carolus Andegavensis *inter sequaces suos pheudalia bona, & singulas quoque tuorum fidelium baronias Siciliæ jam concessit aliis possidendas.* Legatio Siculorum ad regem Jacobum apud Bartholomæum de Neocastro l. c. pag. 236.

(12) *Omnia loca & terræ dicti comitis Francisci contra dictum regem Petrum se rebellarunt, quæ terræ sunt hæ subscriptæ videlicet: Girachium, Pollina, Castrumborum, Gulisanum, Gratterium, Mons Sancti Angeli, Malvicinum, Tusa, Caronia, Castellucium, Sanctum Maurum, Petralia Superior, Petralia Inferior, Cangium, Spelinga, Pictineum, Bilichium, Phisauli, Lagristia, & Ragal Johannis, quod castrum Ragal Johannis rapuit dictus comes in dicta rebellione cum tractatu hominum terræ Cangii.* Michael Platiensis tom. 1 Bibl. cit. cap. 5 pag. 532.

(13) Chronicon Siculum l. c. cap. 110 pag. 258, 259.

(14) Descriptio feudorum sub rege Friderico tom. 2 Bibl. cit. pag. 467.

(15) Specialis l. c. lib. 4 cap. 6 pag. 390, vid. etiam Capibrevium Vallis Neti, ubi de feudis Nixima & Chaliruni.

(16) Descriptio cit. feudorum pag. 464.

(17) Inveges Carthago Sicula tom. 12 Antiquit. Burmanni pag. 104, 111, 118.

(18) Platiensis l. c. pag. 532 & segu.

(19) Descriptio cit. feudorum pag. 468.

(20) L. c. pag. 465, 468, 469.

(21) L. c. pag. 464.

(22) Ibidem pag. 469.

(23) Dipl. reg. Friderici ann. 1297 tom. 2 Bibl. cit. pag. 521, & testamentum ejusdem Blasci ann. 1346 apud diploma ann. 1363 l. c. pag. 434.

(24) Descriptio cit. feudorum pag. 464.

(25) Dipl. reg. Petri ann. 1338 tom. 2 Bibl. cit. pag. 501.

(26) Ved. il tomo secondo delle nostre Considerazioni pag. 84.

(27) L. 3 Constitut. tit. 5 & segu. pag. 165 & seg.

(28) Cap. 30 reg. Friderici tom. 1 Capit. Regni pag. 62.

(29) Osservazioni sopra la Storia di Francia lib. 4 cap. 1.

(30) Blackstone l. c. tom. 3 pag. 19. *Du titre par alienation pag.* 128, 129.

(31) Blackstone tom. 2 cap. 7 *Des francs-fiefs, qui viennent d' heritage* pag. 390, & Robertson Introduct. pag. 231.

(32) Capitulum *Volentes* regis Friderici 28 pag. 61; & cap. 44 pag. 70.

(33) Specialis l. c. lib. 2 cap. 25 pag. 352.

(34) Capitul. 50, 51 reg. Friderici pag. 72. Fu

quindi da quel tempo introdotta in tutti i diplomi di concessione feudale la clausola. *Ita quod idem* feudatarius *& sui heredes sint incolæ regni nostri Siciliæ, & in eodem regno sub nostro heredum & successorum nostrorum dominio habitent & morentur*. Vid. Bibl. cit. tom. 2 pag. 501 & sequ.

(35) Capit. 54 pag. 74.

(36) Cap. 3 pag. 48.

(37) Platiensis l. c. cap. 6, 7, 8 pag. 533 & seq.

(38) Cap. 29 pag. 62.

(39) Vid. cit. descriptionem feudorum sub rege Friderico tom. 2 Bibl. cit. pag. 464.

(40) *Ludovicus Dei gratia Rex Siciliæ &c. Antiquæ Consuetudinis & Jurium Regni nostri est, quod quotiens Curia nostra eligat & velit barones & feudatarios dicti regni, seu aliquos ipsorum ad serviendum nostræ Curiæ militari servitio ut tenentur non requirere, eosque a servitio ipso desistere, Curia ipsa potest, sibique licet ab hujusmodi baronibus debitum adduamentum petere & habere*. Dipl. ann. 1343 ex regist. reg. Cancell. ejusdem anni fol. 32. *Vid. etiam Addubamentum sub ipso rege Ludovico imperatum ann. 1343 tom. 2 Bibl. cit. pag. 470.*

(41) Cap. 38, 39 pag. 68, & Capitul. Juratorum l. c. pag. 107.

(42) Capit. 20 pag. 57, capit. 42 pag. 69.

(43) Cap. 40 pag. 68. Questo abuso proscrisse lo stesso re Federigo contro alcuni baroni del Val di Mazara, i quali contro i reali statuti esigevano due grani per salma dalle vittuaglie, che gli esteri compravano nel territorio della lor baronia. *Et quod iidem cives & habitatores Mazariæ pro victualibus emendis per eos vel eorum aliquos in terris & locis circumadjacentibus, & vicinis baronibus ipsorum, vel curiæ nostræ — grana duo vel aliquid aliud per salmam, sicut barones ipsi indebite & contra statuta nostræ curiæ statuerunt, vel alium dirictum in terris & locis*

ipsis solvere minime teneantur. Dipl. reg. Friderici ann. 1318 inter monumenta adjecta ad historiam ejusdem Regis a clariss. Testa exaratam pag. 278. Ciò non ostante fu bisogno in tempi dopo, che il re Pietro riparasse simiglianti abusi, che aveano introdotti alcuni baroni del Val di Noto. *Petrus II Dei gratia Rex Siciliæ, universis baronibus & feudatariis locorum adjacentium civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam & bonam voluntatem. Pro parte universitatis civitatis ejusdem nostrorum fidelium fuit in conspectu Majestatis nostræ querela deposita, quod nonnulli ex vobis non considerantes, quam grave sit cuique novum vectigal imponere, marestallam vobis de novo construitis, novum jus falangagii exigentes pro animalibus eorumdem civium, quæ vineis segetibus & rebus aliis in tenimentis vestris quandoque committunt; quod si rei veritas sic se habet, grave gerimus & molestum, & presertim quod novæ servitutes fidelibus nostris imponuntur, cum ad eorum relevationem diligenti animo vigilamus: quapropter fidelitati vestræ mandamus expresse, quatenus visis præsentibus, nostræ intentionis propositum, quam expressimus, attendentes, propriis & antiquis juribus vestris velitis esse contenti, ac eosdem & habitatores civitatis ejusdem novis quibuscumque impositionibus ac vectigalibus nullatenus molestetis, nec permittatis per vestros officiales aut subditos molestari*. Dipl. reg. Petri II ann. 1338 apud Tabularium civit. Syracusarum pag. 24.

(44) *Statuimus, quod nullus ex eisdem personis, hujus* curiæ *terras & loca tenentibus, aliqua ulteriora seu majora terragia & jura, quam quæ in eis & de eis curia, dum terras & loca tenebat eadem, recipere consuevit, exigere & percipere liceat quoquo modo: & si aliquis contrafecerit in præmissis, cadat a jure, quod habet in terris eisdem*. Cap. 43 pag. 69, 70. Dee notarsi a questo luogo, che in nessun capitolo nè cronica nè in altra memoria dei tempi aragonesi si

fa più menzione degli adjutorj feudali, che aveano dritto i baroni di esigere dai lor vassalli nei casi prescritti dalla costituzione di Guglielmo II; anzi in quest'epoca occorre alcun caso, in cui poteasi esercitare quel dritto. Nell'anno 1339 fu vinto e preso dai nimici nella infelice battaglia di Lipari Giovanni Chiaromonte conte di Modica: il caso del riscatto del barone, fatto prigione nel servizio regio, era espressamente notato nella costituzione per esigere l'adjutorio feudale: e pure non si pensò a questo mezzo, o di fare almeno contribuire in parte i vassalli, ma Giovanni fu obbligato a vendere tutto il suo contado per avere il danaro da ricomprarsi. Questo fatto si ha da un diploma pubblicato dall'Inveges dell'anno 1343. *Carthago Sicula l. c. pag.* 115. Ciò non ostante di tali adjutorj se ne fa menzione nelle susseguenti epoche, come noi vedremo a suo luogo.

(45) Dipl. ann. 1308 tom. 2 Bibl. cit. pag. 536.

(46) *Benenatus de Maratta, miles, inclyti domini Marchionis consitiarius & familiaris, ac terrarum suarum justitiarius & generalis procurator discreto viro Rogerio de Placentia vicesecreto curiæ in terra Troinæ*; gli commette di incarico del suo Marchese di restituire al procuratore della Chiesa di Troina alcune terre esistenti nel territorio di Raalbuto „ *quas ipse ad manus curiæ revocaverat veluti bona, quæ essent de membris Troinæ — reservata tamen Curiæ Marchionali reconventione dictarum in Magna Regia Curia proponenda*. Queste notizie si hanno da una carta del 1338. *Vide Archivium Capitul. Eccl. Messan. Mst. Qq. H.* 60 *pag.* 147 *in S. P. B. P.* Dee quì risovvenirsi, che dai tempi del re Ruggieri non altrimenti concedevasi la giustizia criminale, che con la formola di concedersi il giustizieriato; così dal re Guglielmo l'arcivescovo e signore di Morreale fu costituito giustiziero per tutta quella signoria: parimenti avendo l'impe-

rador Federigo accordato a Manfredi il mero impero nel principato di Taranto, il principe aveavi costituito un suo giustiziero. Noi dunque siamo fondatamente abilitati a riconoscere la giustizia criminale in quelle signorie, nelle quali il signore aveavi il suo giustiziere. Una formola simigliante troviamo ad esprimere la stessa facoltà dell' infante Federigo figliuolo dell'anzidetto Giovanni marchese di Randazzo. *Perronus de Joenio de Thermis miles, & magnæ Regiæ Curiæ judex, ac generalis administrator justitiæ terrarum & locorum omnium inclyti infantis Federici, ducis Athenarum ac Neopatriæ, comitis comitatuum Calataphimi & Minei, & marchionis Randatii.* Si può vedere questa carta nella pubblica Biblioteca del Senato. Dipl. ann. 1353 regis Ludovici Mst. Qq. G. 1 pag. 227.

(47) Surita lib. 7 cap. 39 pag. 129.

(48) Tom. 2 Bibl. cit. dipl. ann. 1361 pag. 538; & dipl. ann. 1403 pag. 542.

(49) Tra gli altri disordini, con cui furono compilati e messi in istampa i capitoli del re Federigo, havvi ancora, che i compilatori non tennero alcun conto della cennata costituzione; e noi ne avremmo interamente perduta ogni memoria, se non l'avesse citata in un suo diploma il re Federigo, detto volgarmente il Semplice. *Tom. 2 Bibl. cit. dipl. ann. 1361 pag. 525.*

(50) Noi abbiamo riferita questa concessione nella not. 22 al cap. v del libro primo.

(51) Vid. dipl. ejusdem Bonifacii tom. 2 Bibl. cit. pag. 512: se non che essendo dato quel diploma nel mese di Aprile del terzo anno del suo pontificato, ed essendo lui stato eletto a dì 24 dicembre del 1294, dunque l'anno ivi apposto dee essere 1296.

(52) Specialis lib. 4 cap. 1 loc. cit. pag. 383.

(53) *Rebus autem sic se habentibus, in urbe Messanensium insignis Blascus de Alagona vir magnanimus,*

& huc usque nobile Siculorum præsidium; quem nulla viri dextera bello subegerat, in ægritudinem incidit, atque incurabili ventris profluvio dulcem animam exhalavit — Pro facto si quis tunc de siculis acerbitatem casus, & virtutes ipsius in agendis militaribus pro defensione Siciliæ ad memoriam revocasset, si quis circumstantis militiæ singultus, & lacyimas conspexisset, etiamsi cor durum & lapideum esset ei, procul dubio siccis oculis transire non posset. Hæc tandem ad aures Friderici Regis deferentibus nuntiis tristibus relatibus deducta sunt. Rex gravi damno & pietate compulsus illacrymans, evidenter indoluit, mestumque de obitu tanti viri & vultum & habitum demonstravit, quem postquam fide conspicuum, felicem & gloriosum bellis, atque in agendis aliis militaribus strenuum in conspectu plurimorum astantium commendavit. Specialis l. c. lib. 6 cap. 3 pag. 441.

(54) Vid. hoc diploma tom. 2 Bibl. cit. p. 520, 521.

(55) *Petrus Secundus Dei gratia Rex Siciliæ Serenissimi domini Friderici, reverendissimi patris sui, regis ejusdem regni in ipsius administratione generalis locumtenens, Justitiario & procuratori terrarum & locorum Comitatus Mohac & Ragusiæ tam præsentibus quam futuris.* Dipl. reg. Petri ann. 1331 in Tabul. civit. Syracusarum pag. 39. *Petrus Secundus Dei gratia Rex Siciliæ, Serenissimi Domini Friderici, reverendissimi patris sui, regis ejusdem regni in ipsius administratione generalis locumtenens, Justitiariis vel Capitaneis ac procuratoribus Insulæ Gaudisii pro parte curiæ Alphonsi Friderici comitis ipsius insulæ, ac insulæ Meliveti &c.* Dipl. ejusdem regis ann. 1335 in Tabul. cit. pag. 71. Il Barbieri attesta di aver veduto un privilegio del re Federigo dell'anno 1302, in cui concede a Guglielmo de Montecatheno il contado di Agosta, *cum vassallis, jurisdictionibus, vectigalibus, & cum jurisdictione & cognitione causarum criminalium.* Si può vedere il Capibreve del Val di Noto, ove tratta del Contado di Agosta.

(56) Specialis l. c. lib. 6 cap. 10 pag. 451, & cap. 13 pag. 453.

(57) Dipl. ann. 1297 tom. 2 Bibl. cit. pag. 521, & dipl. ann. 1308 ibid. pag. 537.

(58) Vid. dipl. citat. ann. 1297 tom. 2 cit. Bibl. pag. 521.

(59) *cõ obligacion q̃ el* il duca Guglielmo *y sus successores hiziessen homenaje al rey don Pedro y a sus descendientes, y reservando las apelaciones a la corona real*. Surita Ann. di Aragona lib. 7 cap. 39 pag. 129.

(60) Vedi la nota 46 di questo capitolo: con la stessa limitazione è concepita una concessione di giurisdizion criminale fatta dal re Ludovico a suo fratello Federigo nel 1353. *Tom. 2 Bibl. cit. pag. 523.*

AL CAP. V. DEL LIB. IV.

(1) Vid. hæc diplomata anni 1296 inter monumenta ad vitam regis Friderici a clariss. Testa editam pag. 150, 151.

(2) Dipl. ann. 1302 ibid. pag. 260.

(3) Dipl. ann. 1298 ibid. pag. 244.

(4) Ibid. pag. 274, 277.

(5) Ibid. pag 255, 262, 272, 279, & dipl. ann. 1317 apud De Vio l. c. pag. 69.

(6) *Contra quos principem Philippum & exercitum tenentes obsessam dictam terram Trapani concurrens prædictus rex Fridericus cum prædicto domino Blasco, & panormitanensibus, qui* ad hoc exiverunt in communi, *& cum aliis siculis debellavit ipsum principem.* Chron. Sic. tom. 2 Bibl. cit. cap. 67 pag. 177.

(7) Dipl. ann. 1314 apud De Vio l. c. pag. 51.

(8) *Cum universi homines nostræ felicis urbis Panormi — ad obsidionem nostram nostrorumque fidelium Casteri ad mare de Gulfo, in quo tunc hostes nostri — ma-*

nebant, communiter & unanimiter *accedentes, in expugnando, debellando, & capiendo castrum ipsum, simul cum nostris aliis fidelibus regni nostri, animosis insultibus certaverunt, personas eorum morti exponere non verentes &c.* Dipl. ann. 1316 l. c. pag. 68.

(9) *Cum bellum foret jam initum, galea Melacii, alia Liparis, & alia Trapani in galeas comitum percutiunt; & subsequenter galea Syracusiæ, altera Cathaniæ, altera Augustæ, & altera Tauromenii feriunt; & demum galeis Cephaludi, Heracleæ, Licatæ, & Saccæ ferientibus, trara recuperatur a sociis.* Bartholomæus de Neocastro tom. 1 Bibl. cit. cap. 111 pag. 175 ad ann. 1287.

(10) Vid. dipl. regis Martini ann. 1404 tom. 2 Bibl. cit. pag. 482.

(11) *Bernardus de Sarriano miles, mandante rege, galeas armat duodecim de panormitanis & hominibus vallis Mazariæ tantum.* Barthol. de Neocastro l. c. cap. 102 pag. 145 ad ann. 1286. *Matthæum de Thermis cum galeis octo de Valle Mazaræ venientem &c.* Specialis l. c. lib. IV cap. 13 pag. 398 ad ann. 1296.

(12) *Idem dominus rex dixit se velle in dicto anno armare tempestive extolium galearum octuaginta; de quibus comes Franciscus de Vintimilliis & alii barones vallis Mazariæ in dicto colloquio obtulerunt se suis expensis armaturos galeas triginta.* Chron. cit. cap. 87 pag. 207 ad ann. 1316.

(13) *Itaque messanensium classis olim subducta deducitur, cunctaque necessaria in promptu ratibus adaptantur.* Specialis l. c. lib. 4 cap. 8 pag. 391 ad ann. 1296. *Rogerius, quam primum castrum Augustæ obsidione vallatum est, jussu regis, convenientibus etiam quinque aliis ratibus, quas tunc duce Palmerio Abbate urbs panormitana transmiserat, Messanam cum universa classe regressus est.* Ibid. lib. 2 cap. 11 pag. 339 ann. 1286.

(14) *Et quia galeæ hostium eorumdem semiarmatæ*

sunt in insulis Trapani, & per modicas ex galeis nostris facile poterunt expugnari, fidelitati vestræ (Panormitanis) firmiter & expresse mandamus, quatenus incontinenti receptis præsentibus, omni mora sublata, galeas, quas in civitate ipsa mandavimus armari per Comune, armetis instanter. Chron. cit. ad ann. 1330 cap. 67 pag. 178.

(15) *Interea dictus rex Fridericus faciebat armari in Messana suum extolium galearum grossarum 57, & subtilium ultra 10, quod venit Panormum — de quibus galeis armatis fuerunt Messanæ triginta, & reliquæ fuerunt armatæ Panormi, tam de viris panormitanis, quam de congregatione equitum & peditum innumerabilium siculorum, qui venerunt Panormum tam de longinquis quam de propinquis partibus Siciliæ, ratione dictæ guerræ ad mandatum regium eis factum.* L. c. ad ann. 1314 pag. 202.

(16) *Cum pro faciendis fieri ad honorem & fidelitatem regiam, prout hactenus consuetum extitit, tendam unam ad arma regia & urbis ejusdem pro quadam ex galeis regiis, quæ in eadem urbe armari debent ad præsens, cum qua ire debet nobilis dominus Jacobus Mustaccius miles, dilectus concivis noster, qui est regius Protentinus urbis ipsius, cum aliis galeis regii felicis extolii galearum, alio, quo regia mandaverit celsitudo, feliciter profecturus; nec non & septem banderiis de staminia ad arma urbis prædictæ pro septem ex octo galeis ipsis in dicta urbe armandis, ut supra, eo quod pro reliqua octava galea dictus dominus Protentinus banderiam ad arma dictæ urbis habet de eindato &c.* Charta Univers. Panormi anni 1318 Mst. Qq. H. 14 pag. 48 in pub. Sen. Pan. Biblioth.

(17) Cap. regis Jacobi 19, 20 pag. 16, & cap. 58 regis Friderici pag. 75.

(18) Apud Tabul. civ. Syracusarum pag. 76, 80.

(19) Dipl. ann. 1314 apud De Vio pag. 49.

(20) Dipl. ann. 1326 ibid. pag. 92.

(21) Chron. cit. cap. 109 pag. 257.

(22) Dipl. ann. 1340 apud De Vio pag. 156.

(23) Hist. Michaelis Platiensis tom. 1 Bibl. cit. cap. 12 pag. 542.

(24) Il Mongitore ha pubblicato dall'archivio della nostra Cattedrale *pag.* 188 *Bullæ Privilegia &c. Eccl. Panormit.* un diploma del re Ludovico dell'anno 1343, ove è inserito un altro diploma del re Federigo, in cui è fatta menzione *de pecunia & rebus proventuum & reddituum subscriptorum veterum cabellarum & jurium Curiæ dictæ civitatis Panormi ad officium secretiæ & procurationis spectantium — de tota quantitate pecuniæ ad quam proventus ipsarum cabellarum & jurium veterum ascendunt, deductis tamen quintis solitis, & excomputis factis cabellotis ipsarum cabellarum & jurium, videlicet, Rahadina, Rahaba, Dohana carnium, dohana casei, Tintoria, dohana portarum, dohana piscium, dohana fructuum, platea porcorum, granus olei, platea someriorum, gabella figulorum, cabella domus vetæ, gabella fumi, gabella Targimen, gabella saponis, gabella filetti, gabella bardariarum, gabella arcus cuctonis, gabella cabæ cuctonis, gabella auripellium, balneum Jobar, balneum Guidæ, Dohana stateræ, dohana apothecarum, cathena portus, Molendino Ckelbi, Molendino Mayfiten, Molendino Archadii, Molendino Indulciarum, Molendino servientium, Molendino Serabi, Molendino Rothæ, Molendino Guidiæ, Molendino Bonagiæ, Molendino Barchi.* Io ho corretti e trascritti questi nomi di gabelle antiche e di dritti da una carta del re Federigo del 1305 copiata in un antichissimo manoscritto, che si conserva nell'archivio della stessa Cattedrale. Dee solamente qui ricordarsi, che si trovano in Palermo nei tempi aragonesi gli stessi dazj e gabelle, che abbiamo dimostrato da altre memorie nei tempi normanni.

(25) Mongitore, & De Vio l. c.

(26) Dipl. ann. 1329 apud De Vio pag. 78.

(27) *Secreto & Magistro Procuratori Panormi — prædictas gabellas & jura tam Curiæ, quam Universitatis prædictæ, ea scilicet, quæ fortassis in credenceriam exercentur, & vendi aliquando consueverunt & debent, servatis prius solemnitatibus, quæ in venditione fiscalium jurium requiruntur, ultimis emptoribus & plus inde offerentibus loces & vendas pro majori, quæ fieri poterit, pecuniæ quantitate, præsentibus tamen tecum prætore, judicibus, & juratis urbis ejusdem, in locatione scilicet illorum tantum ex juribus & gabellis universitatis prædictæ, quæ sunt ei restituendæ per Curiam antedictam.* Dipl. ann. 1329 apud De Vio pag. 98. *Restituantur eidem universitati certæ gabellæ universitatis ejusdem, quorum proventus a pridie Curia nostra pro expensis ejus, servitiis imminentibus occasione guerræ presentis, simul cum proventibus jurium aliarum gabellarum curiæ, spectantium ad officium segretiæ & cassiarum civitatis ejusdem pro anno præsenti XII Indict. locavit & ad gabellam vendidit.* Aliud ejusdem anni dipl. ibid. pag. 99, 100, & pag. 101.

(28) Dipl. ann. 1317 ibid. pag. 70.

(29) *Dipl. ann. 1317 ibid. pag. 72, 73.* A comprendere le usanze dei tempi, io vò notando di mano in mano, secondo che le carte e le memorie mi si presentano, lo stato e la maniera di esse gabelle. Ecco lo stato della gabella della bocceria. *Inter alia insertum in eodem scripto pacti capitulum unum continentiæ talis. Item ratione dictæ gabellæ bucceriarum pro animalibus vendendis in macellis seu bucceriis, aut locis aliis civitatis ejusdem, pro quolibet porco tarenus unus, pro quolibet ariete grani decem, pro quolibet vitellacio tarenus unus, pro qualibet vacca seu bove tarenus unus & grani decem, & pro quolibet vitello seu vitella grani quinque.* Dipl. ann. 1336 ibid. pag. 145.

(30) Dipl. ann. 1329 ibid. pag. 96.

(31) Tabularium civ. Syracusarum pag. 26, 67.

(32) *Occurrit nobis, & exinde perpendimus dirictum tareni unius, qui hactenus per tenentes Pannum ad taglium seu minutum, pro usu eorum in tota Sicilia, pro qualibet scilicet uncia pretii hujusmodi pannorum, ratione gabellarum in tota dicta Insula per Majestatem nostram imp sitarum pro galearum costructionibus solvebatur, — providimus irritandum, decernentes, quod emptor prædictorum pannorum mercatoribus pannos ipsos vendentibus prædictum dirictum seu alium solvere minime compellantur.* Dipl. ann. 1340 apud De Vio pag. 163, 164.

(33) Dipl. ann. 1404 tom. 2 Bibl. cit. pag. 483.

(34) *Pro cujus guerræ expensis idem dominus rex Fridericus imposuit in ea Insula Siciliæ cassiam unam, dictam cassiam propter guerram, quæ solvuntur intrando & exeundo cum rebus mercimoniis quibuscumque a primo die mensis Sept. ejusdem quartæ Indict. in antea, ob quam solvuntur tria per centum.* Chron. cit. cap. 90 pag. 212.

(35) *Fridericus, Dei gratia Rex Siciliæ, Bajulo, judicibus, & juratis civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam & bonam voluntatem. Ex tenore litterarum vestrarum nostro nuper Culmini transmissarum didicimus, quod impositis & ordinatis per vos pridie in civitate prædicta, pro habitione videlicet unciarum ducentarum octuaginta, quas Curia nostra per modum assisarum ab universitate ipsa pro anno præsenti sub certa forma haberi providit pro exequutionibus diversorum negotiorum & agendorum guerræ præsentis, certis assisiis — cum conscientia tamen & plena notitia nobilis Rogerii de Passaneto, comitis Garsiliati, consiliarii familiaris & fidelis nostri, cui hujusmodi pecuniæ recollectio per nostram Curiam fuit commissa, vel ejus ad hæc in civitate ipsa statuti &c.* Apud Tabul. civ. Syrac. pag. 91.

(36) Noi ira poco dimostreremo, che per mezzo di gabelle la colletta di ordinario in ciascun luogo

esigevasi: per ora ci sia lecito di ricordare una gabella a questo effetto imposta in Girgenti. *Cum universitas ipsius civitatis Agrigenti — imposuerit in civitate prædicta, pro habitione videlicet pecuniæ subventionis & cassiæ propter guerram, gabellam Sansariæ — sub certis pactis & conventionibus — & inter pacta & conventiones hujusmodi sit insertum capitulum continentiæ subsequentis: Ki chasciuna salma di victuaglu oi di ligumi, li quali si vindirannu, & accattirannu in la chitati di Girgenti, & in lu so territorio, tantu carricati in vaxelli, quantu non carricati, si paghi per lu vendituri grana mezu, & per lu accattaturi granu mezu, di li quali li dui parti si divinu applicari a la dicta cabella, & l'autra terza parti divissi essiri di lu Sansaru, per manu di cui sarrà facta la dicta vindita di ipsi. Et si per avintura quissa vindita fussi facta senza sansaru, tuctu lu predictu integru dirictu si applichi a la dicta cabella.* Dipl. ann. 1342 apud De Vio pag. 167.

(37) Vedi quì sopra la nota 27.

(38) Vid. archivium Syracus. pag. 67, 68.

(39) *Revera non si quascumque fruges vulgata fertilitas montis Æthnæ produxit, aut quæcumque frumenta in agrigentinis horreis reponuntur, huc undique congessissent &c.* Specialis lib. 6 cap. 2 tom. 1 Bibl. cit. pag. 441.

(40) Vid. diploma superius citatum ann. 1342 apud De Vio pag. 167.

(41) *Cum per nostram Excellentiam sit nuper deliberate provisum, quod omnes & singuli barones, feudatarii, milites, stipendiarii, & personæ aliæ, cujuscumque gradus status & conditionis existant, morantes, & commorantes & habitantes in prædicta civitate Syracusarum in omnibus cassiis, assisis, & gabellis, in eadem civitate Syracusarum impositis & de cetero de beneplacito & mandato nostræ Curiæ imponendis pro constructione & reparatione murorum dictæ civitatis Syra-*

cusarum, ac munitione, fortificatione, & defensione civitatis ejusdem, in quibus, & pro quibus comunis salus, utilitas, & securitas omnium, & singulorum habitantium & morantium in eadem civitate universaliter & singulariter procuratur, simul cum civibus civitatis ejusdem contribuant, comunicent pariter, & exolvant, fidelitati vestræ præcipiendo mandamus, quatenus omnes & singulos barones, feudatarios, milites, stipendiarios, & personas alias existentes & morantes in eadem civitate Syracusarum, cujuscumque gradus status & conditionis existant, ad contribuendum, communicandum, & solvendum in omnibus assisis, gabellis, & cassiis pro costructione & reparatione murorum dictæ civitatis Syracusarum, ac munitione, fortificatione, ac defensione civitatis ejusdem impositis & de cetero, ut prædicitur, imponendis, simul cum aliis civibus civitatis ejusdem, si forte ad hoc negligentes se ostenderint tepidos remissos vel difficiles, omni cohertione qua expedire videritis per res & bona eorum pro parte nostræ Curiæ strictius compellatis, mandato aliquo huic forte contrario hactenus per nostram Curiam vobis facto aliquatenus non obstante. Dipl. regis Friderici XIV Indict. apud Tabul. civ. Syrac. pag. 89.

(42) *Fridericus, Dei gratia Rex Siciliæ, Juratis civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam & bonam voluntatem. Recepimus duo paria litterarum vestrarum nobis noviter destinata, ac ipsarum continentiam audivimus & intellexinus diligenter; ad quarum significata, continentia nobilem Cæsariam uxorem nobilis Johannis de Montenigro, Guglielmum Palomar, & quosdam alios nobiles & cives dictæ civitatis Syracusarum nolle comitari & contribuere in solutione pecuniarum jurium assisarum impositarum in prædicta civitate pro habitione unciarum quatricentarum, quas universitas dictæ civitatis præsenti anno in xenium nostræ obtulit Maiestati, qua de causa ipsius xenii exhibitio impeditur & etiam minoratur, vobis rescribimus &*

mandamus, quod cum nulli ex dictis & aliis civibus ac habitantibus in dicta civitate a contributione & solutione prædicta sint, & esse debeant de jure liberi, hujusmodi & quoslibet alios cives ac habitatores civitatis ipsius, qui in hoc comunicare recusant & recusarunt, quoquomodo trahatis & compellatis strictius, prout vobis melius videbitur expedire, & ad contribuendum, & communicandum in hoc cum aliis fidelibus nostris civitatis prædictæ &c. Dipl. ann. XI Ind. l. c. pag. 52, 53.

(43) *Fridericus Dei gratia Rex Siciliæ nobili Guglielmo de Passaneto comiti Garsiliati, familiari & fideli nostro gratiam suam & bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Syracusarum fidelium nostrorum fuit coram nostra nuper expositum Majestate, quod cum in anno XV Indict. prox. præteritæ ob diversa & multiplicia genera expensarum, quas Curiam nostram infra eumdem annum subire oportuit, pro armatione scilicet nostri felicis extolii, quas infra dictum annum armari jusserat, & nostra fecerat Celsitudo, ad hostium nostrorum confusionem, in unciis auri trecentis solvendis nobis pro parte Curiæ nostræ per universitatem præfatam providerimus nostræ Curiæ subveniri; dictaque universitas, quàmvis ab hujusmodi solutionis oneribus sit & esse debeat de munificentiæ nostræ gratia libera & exempta, da soluptionem dictarum unciarum tricentarum vel partis earum nostræ curiæ faciendam minime teneretur, tamen attentis causis præfatis, & præsertim, quod ex armatione & munitione dicti extolii nostra nec minus sua aliorumque fidelium & subjectorum nostrorum negotia agerentur, eorumque status prosper & tutus inde resultabat, dictas uncias auri tricentas tunc nostræ Curiæ pro dicto anno XV Ind. subventionis nomine se obtulerit soluturam, easque nobis & aliis pro parte Curiæ nostræ solveret modo prædicto, vos advertentes, quod in litteris commissionis vobis factæ per Curiam nostram de recollectione certæ*

quantitatis pecuniæ, vobis in certis terris & locis Siciliæ dicto anno XV Indict. ad taxandum & recolligendum commissæ &c. Dipl. ann. 1333 apud Tabul. civ. Syrac. pag. 62.

(44) *Fridericus Dei gratia Rex Siciliæ Juratis & universis hominibus civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam & bonam voluntatem. Per litteras nobilis Guglielmi de Passaneto comitis Garsiliati, ac statuti per nostram Curiam super recollectione pecuniæ subventionis, vel assisarum, seu cassiarum anni XV Ind. in dicta civitate Syracusarum, & terris aliis & locis Vallis Nothi, consiliarii, familiaris, nec non tenore litterarum Matthæi Morenæ de Syracusa, vicecapitanei civitatis ejusdem interclusarum in litteris dicti comitis, fidelium nostrorum, nostra nuper didicit Celsitudo, quod cum ipse ad mandatum ipsius Comitis pro parte nostræ Curiæ per litteras sibi factum propterea intenderet pro parte ipsius Curiæ nostræ loco dicti comitis circa recollectionem & habitionem quantitatis pecuniæ restantis ad solvendum per universitatem hominum civitatis prædictæ de summa unciarum auri tricentarum olim infra prædictum annum XV Indict. per dictam universitatem in subsidium expensarum guerræ tunc imminentis exhiberi nostræ Celsitudini promissarum, vos pro parte universitatis vestræ prædictæ unanimiter & concordi animo respondistis eidem, quod quia promissio facta per sindicos prædictæ universitatis Majestati nostræ de unciis tricentis prædictis facta fuit, ut pecuniæ ipsæ exponderentur & converterentur in executione negotiorum guerræ prædictæ, & ea de causa nostra Serenitas pecuniam habere voluit, & mandavit, & non pro exequendis negotiis treguæ inter nos & hostes nostros de novo initæ & firmatæ, de solvendo vel solvi faciendo dicto Capitaneo pro parte Curiæ loco dicti Comitis supersedere, usque quo nostram consultaretis Excellentiam, providistis in nostræ Curiæ præjudicium & gravamen: de quo satis de vobis admirari compellimur in hoc lo-*

co, quod vos non attendentes, quod Curiam nostram valde varias & diversas expensas subire oportet, & subit continuo pro negotiis dictæ guerræ, cum videlicet in solvendis solidis stipendiariorum Curiæ nostræ prædictæ tam equitum quam peditum, quos ad confusionem & stragem nostrorum hostium tenebamus, & de partibus Cataloniæ venire pridie propterea feceramus, cum in satisfaciendo hominibus solidatis de galeis nostri felicis extolii, quod tunc ad offensionem prædictorum hostium per eamdem Curiam nostram armabatur, cum etiam pro diversorum restitutionibus debitorum, quæ dictæ guerræ tempore pro ipsius guerræ negotiis nostra Curia diversimode subiit, & mutuorum a diversis mercatoribus & fæneratoribus per eamdem curiam habitorum, pecuniam restantem & per vos ad exhibendum prædicto comiti vel suo nuncio pro parte nostræ Curiæ de subventione præfata tribuere recusastis in tantorum negotiorum Curiæ nostræ damnum; cumque nostro Culmini placeat & velimus, quod in omnem eventum prædictum residuum a prædicta universitate per nostram Curiam integraliter habeatur, in tot ac tantis expensis ipsius nostræ Curiæ servitiis ut necessario expedit convertendis, fidelitati vestræ mandamus firmiter & expresse, quatenus statim receptis præsentibus, prædictis omnibus diligenter attentis, omni mora dilatione & excusatione submota, prædicto Guglielmo comiti, vel nuncio suo, quem ad hoc ordinandum duxerit, prædictam restantem pecuniam de subventione prædicta pro parte nostræ Curiæ tribuatis, & integraliter tribui faciatis pro causa superius denotata; in prædictis taliter vos gerentes, quod non contingat Majestatem nostram alias ad vos litteras propterea iterare, sicut nostram gratiam caram habetis, & nostro Culmini placere cupitis & servire. Datum Messanæ XXII Augusti XV Indict. L. c. pag. 69, 70.

(45) Vid. diploma superius adlatum not. 42.

(46) *Fridericus Dei gratia Rex. Universis officialibus*

Vallis Nothi tam præsentibus quam futuris fidelibus suis gratiam suam & bonam voluntatem. Cum per celsitudinis nostræ litteras injungatur Juratis civitatis Syracusarum, quod cum conscientia & plena notitia Nobilis Henrici Rubei de Messana militis una cum socio magnæ nostræ Curiæ magistri rationalis consiliarii familiaris & fidelis nostri, vel statuendi per eum loco sui, statuant, imponant, & ordinent certas assisas in civitate prædicta, & statutas, impositas, & ordinatas vendant plus offerentibus pretio quo per eamdem universitatem poterit meliori, ex quarum assisarum venditione unciæ auri quadraginta promissæ per sindicos universitatis ipsius Excellentiæ nostræ in xenium percipiantur, & ad opus nostræ Curiæ habeantur, &c. Dipl. ann. x Ind. l. c. pag. 65.

(47) *Fridericus Dei gratia Rex Siciliæ. Bajulo, Judicibus, Juratis, & universis hominibus civitatis Syracusarum fidelibus suis gratiam suam & bonam voluntatem. Licet vobis per alias nostras litteras sub certa forma scripsimus, ut cum de pecunia promissa nostro Culmini in generali colloquio olim infra mensem Junii in terra Castrijoannis per nostram Excellentiam celebrato, per sindicos vestros, & aliarum terrarum & locorum Siciliæ in dicto colloquio propterea ad nostram præsentiam venientes, pro celeri exequutione & expeditione negotiorum nostrorum, quæ inciderunt, & vos non credimus ignorare, unciæ auri quadraginta ponderis generalis contigerint universitatem prædictam, habita compensatione ad quantitatem proinde alias terras & loca Siciliæ contingentem, pro quibus unciis quadreginta habendis præmanibus pro parte nostræ Curiæ per modum assisarum imponendarum in civitate prædicta nobilem Guglielmum Raimundi de Montecatino militem consiliarium familiarem & fidelem nostrum ad civitatem præfatam serio nostra Excellentia destinavit, eo quod si assisæ ipsæ sic ad præsens vendi non possent, quod ipsæ unciæ quadraginta a certis specialibus personis, a*

quibus melius & habilius haberi possent, reciperentur mutuo, restituendæ postmodum personis ipsis de pecunia assisarum ipsarum &c. Dipl. ann. XI Ind. I. c. p. 92.

(48) *Fridericus Dei gratia Rex. Nobili Manfrido de Claromonte, Comiti Mohac, Siniscalco, Consiliario, familiari & fideli nostro, gratiam suam & bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Syracusarum nostrorum fidelium Majestati nostræ fuit humiliter supplicatum: Quod cum olim serenitas nostra, considerata integritate devotionis & fidei, quam universi homines civitatis ipsius erga nostram Excellentiam prompto zelo, tota animi puritate gesserunt, illos liberaverit & exemerit ab impositionibus, taxationibus, & soluptionibus cujuscumque pecuniæ, ex tunc in antea imponendæ taxiandæ & recolligendæ in Sicilia, & etiam alibi, tam pro armatione nostri extolii, quam pro aliis quibuscumque causis & negotiis, cum distributio, taxatio, & recollectio pecuniæ contingentis universitates certarum terrarum & locorum Vallis Noti juxta distributionem exinde factam per Curiam in anno præsenti per nostram Curiam imponi, taxiari, recolligi, & haberi — tam pro usu nostri hospitii, quam pro soldis stipendiariorum — non attenta libertate hujusmodi per nos sicut præfatur dictis hominibus indulta, uncias auri octuaginta duas contingentes universitatem ipsam de summa prædicta juxta tenorem cedulæ, tibi sub parvo nostro sigillo secreto traditæ, universitati civitatis ipsius imponi & taxari fecisti, ipsa que ab ea exigis & requiris in ejus præjudicium & gravamen, super hoc provideri sibi opportuno remedio dignaremur &c.* Dipl. ann. 1322 I. c. pag. 113.

(49) Egli è chiaro dagli articoli del trattato di Castronuovo, riferito dal Surita *lib. V cap. 56 pag.* 407. e dalla bolla di papa Bonifacio VIII, *apud Raynaldum tom. IV ad ann.* 1303 *num.* 26 *pag.* 347, nella quale confermò quel trattato, e a nuove condizioni sottopose il re Federigo, che questi *quodque Fredericus*

ipse restituet, & restitui faciet omnes ecclesias prædictæ Insulæ Siciliæ, & aliarum Insularum circumjacentium, si forte adhuc restitutæ non sunt, plenarie & cum effectu ad omnia bona & jura ipsarum, in quorum possessione erant eo tempore, quo Insula memorata Siciliæ contra dictum quondam Carolum rebellavit, per quoscumque præfata bona & jura ablata & occupata fuissent vel sint, ac detinerentur vel detineantur ad presens, nisi forte infra prædictum tempus aliqua justa alienatio per personam authoritatem habentes inde juste & rationabiliter facta esset. I nostri archivj ecclesiastici presentano in questi tempi più atti giudiziarj, nei quali a procurarsi la restituzione dei beni anzidetti si fondava principalmente sopra l'articolo ora addotto del trattato di Castronnovo. *Inter alia contenta in conventionibus, tractatis & firmatis in pace habita inter nos pro nobis fidelibus & subditis nostris, nec non magnificos & spectabiles dominum Karolum illustris Regis Franciæ filium, Vallesii, Alensoni, Carnoti, Andegavieque inclitem Comitem, consobrinum nostrum, & dominum Robertum illustris Regis Caroli primogenitum, & ducem Calabriæ, cognatos nostros carissimos, pro se prædicto Karolo fidelibus & subditis eorum insertum est capitulum continentiæ talis. Providimus etiam, quod omnibus Ecclesiis, & personis ecclesiasticis existentibus in Sicilia & prædictis insulis assignabimus & faciemus assignari infra mensem unum a die factæ & completæ adsignationis prædictarum civitatum — omnes possessiones, jura, & bona existentia in Sicilia, & prædictis insulis, quæ tenuerunt Ecclesiæ, & personæ ipsius ibidem tempore bonæ memoriæ Regis Caroli patris dicti Regis Caroli usque ad tempus, quo siculi contra prædictum Regem Carolum rebellarunt: nisi per prælatos Ecclesiarum ipsarum, vel alios auctoritatem habentes, aliquas ex prædictis possessionibus, juribus, & bonis quibuscumque personis concessa, alienata, permutata, sive modo alio data, vel*

locata legitime extiterunt, quibus prædictæ concessio, alienatio, permutatio, datio, sive locatio inviolabiter observetur, & in suo robore perseveret. Si possono vedere il Mongitore Bullæ & Instrumenta Eccl. Panor. pag. 140, il De Giudice Monum. Eccl. Montisregalis pag. 99, 102, e il De Grossis Catina Sacra pag. 150.

(50) Cap. 22 pag. 58.

(51) *Tunc vero Fridericus Rex inutilibus sumptibus fatigatus in subsidium expensarum guerræ ad proventus notabilium ecclesiarum manus injecit — Qua causa assumptum atque servatum est in Sicilia interdictum, & de proventibus ecclesiarum in temporalibus annuas subventiones Rex ipse suscepit.* Specialis lib. 7 cap. 15 tom. 1 Bibl. cit. pag. 481. *De omnibus juribus, proventibus, & redditibus singularum ecclesiarum, nec non quorumlibet archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, priorum, nec non canonicorum, & beneficialium quorumlibet insulæ nostræ Siciliæ a primo septembris proximæ futuræ quartæ Indict. in antea, in prædicta forma, & pro dicta causa pecuniale subsidium recipere, & habere penitus debeamus.* Chron. cit. pag. 213. cap. 90.

(52) Dipl. regis Martini ann. 1404 tom. 2 Bibl. cit. pag. 483.

(53) Vid. dipl. superius adlatum not. 48.

(54) Cap. 22 regis Friderici pag. 58.

(55) Cap. 8 pag. 8.

(56) Vid. diploma supra citatum not. 47, & diploma regis Martini ann. 1402 tom. 2 Bibl. cit. pag. 481.

(57) Cap. 21 regis Friderici pag. 58.

(58) Vid. diplomata superius adlata not. 43 & seqq. & not. 35.

(59) *Mulier in nullo debito fiscali incarceratur, quod jam in Apulia male servatur, ubi capiuntur uxores propter collectas debitas a maritis.* Isernia in Consuet. Feud. pag. 297. *Item volumus, quod pro solutione pe-*

cuniæ subventionis seu collectæ, nullus de persona capiatur, nec exinde roba lecti auferatur, nec domus discooperiatur, nec portæ removeantur, nec claudantur, nec etiam sigillentur. Cap. 41 reg. Frid. pag. 69.

(60) Chronicon cit. pag. 213.

(61) *Fridericus Dei gratia Rex Siciliæ, Bajulo, judicibus, juratis, & universis hominibus civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam, & bonam voluntatem. Quia pro tranquillo & quieto statu fidelium nostrorum Insulæ nostræ Siciliæ, circam quem curas & sollicitudines nostras benigne convertimus, totisque conatibus adhibemus, generale colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniæ Domini apud Heracleam celebrari providimus, in quo sindicos civitatum, terrarum, & locorum famosiorum Siciliæ volumus esse præsentes, fidelitati vestræ mandamus, quatenus statim, receptis præsentibus, de melioribus & sufficientibus vestrorum sindicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter & concorditer eligatis, & approbetis, ac electos & approbatos, omnium vestrum auctoritate suffultos, cum decreto electionis & approbationis eorum ad nos apud dictam terram Heracleæ eo tempore transmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum terrarum & locorum sindicis die festivitatis prædictæ in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus sindicis vestris competentes expensas eorum proinde de quacumque pecunia universitatis vestræ tribuatis aut tribui faciatis; & si defectu ejusdem pecuniæ nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis, mittentes ipsos ad nos ut supra, vestris litteris intimetis, ut quemadmodum iidem sindici expensas hujusmodi habeant nostra provideat & præcipiat Celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto v Decembris XII Indict.* Apud Tabul. civ. Syracus. pag. 93.

(62) Egli è pur vero, che nella solenne elezione ed incoronazione del re Federigo fu intimata ciascuna terra e città di Sicilia a deputare sei sindaci,

e la formola delle lettere di tale intima, che abbiamo, è quella diretta al bajulo ed ai giudici della terra di Paternò, che era stata sempre soggetta al barone. *Vid. Chronicon. cit. cap.* 54 *pag.* 168 *Bibl. cit.* Ma da una parte ignoriamo, se fosse allora quella terra in demanio, il che tanto più si rende probabile, quanto fu essa con altre terre assegnata immantinenti in dotario alla Regina Eleonora, siccome si è veduto nel capitolo quarto di questo libro: dall'altra parte la elezione del re Federigo, fatta malgrado la rinunzia di Giacomo, e malgrado l'alleanza di questo Re coi papi e con gli angioini contro i siciliani, avea bisogno di una deliberazione più generale, e del voto espresso dei popoli tutti della Sicilia. Per la qual cosa un caso sì straordinario non può decidere della disciplina ordinaria del nostro Dritto.

(63) Vid. Hieronymi Blancæ Aragonens. Rer. Commen. tom. 3 Hisp. illustr. Pistorii pag. 763.

(64) Noi dobbiamo allo stesso storico diligentissimo Blanca gli atti dell'apertura delle corti celebrate in Saragoza dal re Martino nel 1398, dai quali è manifesto il costume, di cui facciamo menzione. *L. c.*

(65) Specialis lib. 3 cap. 2 pag. 355, & lib. 4 cap. 11 pag. 395, 396.

(66) *Convenientibus sindicis universitatum Siciliæ, Rex jubet acciri consilium; & majoribus regni per ordinem a dextera lævaque sedentibus, reliquis vero popularibus ad objectum, sublimi trabeatus in solio, sicut erat forma spectabilis, indixit sua dextra silentium, cunctisque mirantibus, post paululum spectabili vultu & modesta voce sic orsus est &c.* Specialis l. c. pag. 355.

AL CAP. VI. DEL LIB. IV.

(1) *Hæc constitutio sancta est, si bene servaretur: prohibet enim, ut nullus nobilis vel alius habeat affidatos in terris demanii, puta dicit homo debilis potenti, defendas me, & dabo tibi quolibet anno tot servitia, ut fit in Lombardia.* Rubrica ad tit. 7 Const. lib. 3; vid. etiam hic Glossam.

(2) Cap. regis Friderici III pag. 101, Costit. regis Petri cap. 1, & 2 pag. 117, & 118, & cap. regis Friderici 114 pag. 104.

(3) *Barones, milites, feudatarii vel burgenses — comitibus — impendunt partialitatis auxilia — prædictis personis sub modo* partialitatis *adhæreat &c.* L. c. pag. 104.

(4) *Tunc Fridericus videns partes istorum comitum paulisper excrescere, omnesque siculos hos ad unam, illos ad alteram partium declinare &c.* Specialis l. c. lib. 8 cap. 6 pag. 499, 500.

(5) Surita lib. 7 cap. 25 pag. 112.

(6) *Sed o misera Siciliæ Insula, quæ fata te induxerunt, ut sic exhausta viribus, ab omnibus depopulata videaris? Nam funis ille longissimus, quo eras ligata, scilicet quondam bonæ memoriæ regis Friderici, abruptus est, & torrens prædictus, qui te rapiebat, desiccatus est.* Platiensis tom. 2 Bibl. cit. cap. 23 p. 34.

(7) Surita lib. 7 cap. 39 pag. 129.

(8) *Rex itaque Petrus considerans in corde suo dictum comitem Blascum fuisse semper quondam regi Friderico patri suo fidelem, immo fidelissimum, qui rex Fridericus in ultimis suis dicto regi Petro mandavit, quod a consilio dicti comitis Blasci nullatenus recederet &c.* Platiensis tom. 1 l. c. cap. 18 pag. 549.

(9) Villani Istor. Fioren. cap. 70 apud S. R. J. tom. 13 pag. 285.

(10) Specialis l. c. cap. 16 pag. 482.

(11) *Aleonora regina Siciliæ, quæ ad Johannem (de Claromonte) affici videbatur &c.* l. c. pag. 501.

(12) *Ipsaque regina (Nelisabeth) erat eorum (Paliciorum) fautrix, & domina, caputque omnium ipsorum.* Platiensis l. c. pag. 575.

(13) Specialis l. c. pag. 315, 350, 351, 406, 444, 453, & Inveges Chartago Sicula apud Burmannum tom. 12 Ant. Ital. pag. 123, 124.

(14) Platiensis l. c. cap. 3 pag. 530.

(15) *Cumque hæc ad audientiam Francisci comitis pervenissent, in castris suis* gloriosus *existens, cepit indignanti similis, similisque minanti* ampullosa *verba diffundere, magnoque irarum æstu fluctuans, ipsum regem, ne illum susciperet, per compositas more suo litteras exorare — sed quia Franciscus a Friderico rege* tolerabatur *in plurimis, atque in conspectu regis & Johannem ipsum & ceteros magnates regni, ac proceres excellebat &c.* Specialis pag. 501, 499; vid. etiam pag. 477; & Chron. Sic. tom. 2 l. c. pag. 207.

(16) *Remanente dicta inimicitia inter dictum comitem, & Franciscum, & Comitem Fridericum de Antiochia, regni Siciliæ cancellarium, seguacem ac affinem dicti comitis Francisci ex una parte, & eis de Claromonte & de Palitio ex altera, & defuncto dicto rege Friderico, qui dictum dominum Franciscum manutenebat, idem comes Franciscus, & dictus comes Fridericus timentes ampliare dictam brigam, & timentes de insultibus ipsorum de Claromonte, & de Palitio suorum hostium, qui continue manebant cum dicto domino rege Petro, nolebant in regia Curia frequentare, sed manebant in locis comitatuum, & dominiorum suorum.* Chron. cit. pag. 244.

(17) Platiensis l. c. pag. 530, 533, & sequ.

(18) *Transcurrentibus itaque factis, sicut supra proxime describitur, comes Mattheus de Palitio, & dominus Damianus de Palitio frater ejus, regni Siciliæ magister cancellarius, quibus semper placuit aliorum inte-*

ritus, & specialiter magnatum & procerum siculorum; ea videlicet ratione, ut destructis illis, & penitus evulsis, soli ipsi in regno dominarentur — Palicienses, qui tunc temporis dominabantur, qui nunquam a latere regis erant longinqui, immo propinquiores ceteris aliis militibus & baronis, volentes omnes alios magnates siculos eorum jugo submittere, non cessabant scandala eorum seminare. Asserebant enim regi Petro prædicto, & pro certo testificabantur, talem nobilem fuisse de comitiva quondam comitis Francisci, & per consequens proditorem: & propterea Regiæ Majestati ipsum præsentari faciebant, & adinventis per eos litteris ficticiis scriptis, per eum hostibus regis trasmissis, ipsum capi faciebant: quo capto, ejus spolia & bona inter ipsos dividebant, non advertens dictus rex de eorum malitiis, & clandestinis insidiis. Nemo officio aliquo fungebatur, nisi cui vel quibus Palicienses concedebant. Ibid. cap. 17 pag. 546 & cap. 22 pag 553.

(19) Ibid. cap. 18 pag. 549.

(20) Chron. cit. tom. 2 Bib. cit. pag. 259.

(21) Platiensis l. c. cap. 22 pag. 553 & sequ.

(22) *Destructis hinc inde proditoribus supradictis, Messanæ civitate de suis hostibus antiquis penitus liberata, domino Duce operante prædicto, dictum regnum Siciliæ in tranquilla pace vivebat.* Idem. cap. 26 pag. 561. *Siculis vero de hujusmodi pace nimium congaudentibus, & sub pace existentibus tranquilla, Deum collaudantibus de tam immenso dono, quod antiqui reges siculi hactenus obtinere minime potuerant.* L. c. cap 27 pag. 562.

(23) *Poi di la morti di lo predicto Johanni Duca, lo quali cum sua magnanimitati & virtuti la insula di Sicilia tanto felicamenti & salubrimenti gubernava, di forma che in tempo, che ipso gubernava la insula predicta, pacificamenti si stava plus che altra regioni &c.* Anonymi Hist. Sic. tom. 2 Bibl. cit. pag. 290.

(24) Dipl. ann. 1336 apud dipl. ann. 1353 tom. 3 Bibl. cit. pag. 445.

(25) Dipl. ann. 1361 l. c. pag. 442 & Platiensis cap. 25 pag. 56.

(26) Testamentum Blasci Alag. ann. 1346 apud dipl. ann. 1363 l. c. pag. 434.

(27) Platiensis cap. 18 pag. 548, & cap. 19 pag. 550.

(28) Inveges Carthago Sicula l. c. pag. 129, 130, 137.

(29) Queste lettere cavate dai registri del nostro Senato furono ad altro disegno pubblicate dal diligentissimo Inveges. Noi quì stimiamo pregio dell' opera di trascriverne alcune, perchè veggasi in qual soggezione erano sin da quel tempo tenuti dai nobili i comuni demaniali. *Sacræ Regiæ Majestati vestra universitas fel. urbis Panormi manuum oscula, debita fidelitatis obsequia. Cum per alias nostras litteras scripsimus supplices vestræ Majestati piissimæ, ut magnificum Comitem Manfridum de Claromonte, justitiarium & capitaneum ejusdem vestræ urbis merito per vestram celsitudinem ordinatum, tunc a dicta urbe absentem, ad ipsam pro gubernatione & ipsius tuitione vestrum culmen redire mandaret — Sacræ Ducali Majestati Prætor & judices fel. urbis Panormi, manuum osculum, & gratum devotionis obsequium. Noverit vestra Sacra Ducalis Majestas, quod postquam magnificus dominus comes Manfridus de Claromonte, noster justitiarius & capitaneus, de mandato & conscientia vestra, ab urbe prædicta decessit causa veniendi ad vestram præsentiam, in ejus absentia ab urbe præfata, plurima maleficia clandestina, & nocturna sæpissime sunt commissa — Nos una cum magnifico & egregio domino Manfrido de Claromonte, Dei & regia Comite Claromontis, & dictæ urbis justitiario, & capitaneo præcipuo, & dominabili nostro concive — Per nos una cum magnifico & potenti viro Domino, Domino Comite Manfrido de Claromonte, Dei & regia gratia Comite Claromontis, dictæque urbis justitiario, & capitaneo, dominabili no-*

stro concive — Quod Dei clementia, nostri Regis innocentia, Reginæ sanctitas, ac magnifici comitis Manfridi de Claromonte providentia & bonitas, ejusdem urbis justitiarii atque rectoris, diuturnis vigiliis & studio gubernassent . . . . cum difficultate maxima Christi subsidio per eumdem comitem reformare, & pati absentiam dicti comitis. L. c. pag. 130, 137.

(30) *Regina Helisabeth regina Siciliæ, & mater dicti don Aloisii, tanquam timida sicut mulieribus est insitum anima, & quia adhuc aliqui ex parte Paliciorum erant in Insula, quibus dicta regina favebat clam & manutenebat &c.* Platiensis cap. 24 pag. 557.

AL CAP. VII. DEL LIB. IV.

(1) Rainaldus tom. 4 ad ann. 1302 pag. 322, Surita lib. 5 cap. 56 pag. 406, 407, Testa l. c. p. 261.

(2) Costanzo lib. 4 pag. 102.

(3) Rainaldus l. c. ad ann. 1303 pag. 346 & segu.

(3b) Anonymi Hist. Sicula tom. 2 Bibl. cit. cap. 28 pag. 288.

(4) Rainaldus ad ann. 1312 pag. 582.

(5) Albertinus Mussatus in Hist. Augusta apud S. R. I. tom. x pag. 408, 504.

(6) Chron. cit. pag. 191.

(7) Specialis l. c. pag. 491.

(8) Testa l. c. pag. 183.

(9) Rainaldus ad ann. 1297 pag. 225, 233.

(10) Testa l. c. pag. 138.

(11) Rainaldus ad ann. 1296 pag. 203, & ad ann. 1300 pag. 287; Specialis l. c. pag. 481.

(12) Rainaldus ad ann. 1313 pag. 13, & ad ann. 1318 pag. 94.

(13) Vid. hæc diplomata apud Testa l. c. pag. 267.

(14) L. c. pag. 232.

(15) Surita tom. 1 lib. 5 cap. 60 pag. 413.

(16) Id. tom. 2 lib. 7 cap. 39 pag. 129.

(17) Giannone lib. 20 cap. 2 pag. 10.

(18) Surita tom. 1 lib. 5 cap. 75 pag. 432.

(19) Rainaldus ad ann. 1319 pag. 116.

(20) Surita tom. 2 lib. 6 cap. 13 pag. 18 & sequ. Testa l. c. pag. 154.

(21) Apud De Vio dipl. ann. 1315 pag. 55.

(22) *Inclyti Infantis Domini Petri, serenissimi domini Regis Frederici primogeniti, & vicarii generalis, Consilium, Juratis civitatis Syracusarum amicis suis salutem. Stephanus de Brachiisfortibus miles, capitaneus, & castellanus Insularum Gerbarum & Gerbinarum, coram domino dicto Infante præsens nuper exposuit, quod vos ea occasione dumtaxat, quod in civitate ipsa quo ad præsens ut asseritur victualia venduntur pretio plus solito cariori, eidem nuncio suo in oneratione certæ quantitatis victualium, onerandorum per ejus nuntium in quodam vassello ferendorum apud Insulam Gerbarum pro usu & sustentatione regiorum fidelium in eadem Insula degentium, impedimenta præstatis, hujusmodi victualium quantitatem in vassellum ipsum onerari nullatenus permittitis; & supplicavit super hoc sibi per dictum dominum Infantem opportuno remedio provideri: cujus supplicatione admissa, vobis ex parte dicti domini Infantis mandamus, quatenus prædictam quantitatem victualium per dictum nuntium dicti Stephani de dicta civitate extrahi, & ferendi abinde ad dictam Insulam sine molestia permittatis. Datum Cataniæ XXVII Februarii II Indict.* Dipl. ann. 1319 in Arch. Civ. Syrac. pag. 53.

(23) Specialis l. c. pag. 503.

(24) Questo atto di convenzione tra il nostro Federigo e Carlo di Valois fu la prima volta dai manoscritti del famoso Ducange pubblicato dal Burigny nella sua storia di Sicilia. *Tom. 2 pag. 243.*

(25) Specialis l. c. pag. 460.

(26) Surita tom. 2 lib. 6 cap. 1 & sequ. Rainaldus ad ann. 1314 pag. 22.

(27) Surita tom. 2 lib. 7 cap. 39 pag. 129, 130.

(28) Testamentum ducis Willelmi *tom. 2 Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia pag.* 413, & Michael Platiensis Bibl. cit. tom. 1 cap. 14 pag. 543.

(29) Platiensis l. c.

(30) Platiensis cap. 30 pag. 568, 569.

(31) Id. cap. 116 pag. 754, & cap. 118 pag. 157.

(32) Noi abbiamo descritto il sistema di governo, e a così dire il Dritto Pubblico del Ducato di Atene e di Neopatria, sin da quando fu annesso al reame Siciliano, dai diplomi dei nostri regj archivj. Egli è il vero che questi diplomi sono del tempo, in cui tutti mancati i Reali Infanti, era quel Ducato ricaduto sotto l'immediata dipendenza ed amministrazione dei nostri Re; ma egli è naturale il supporre, che non altrimenti nè con diverso sistema lo avessero governato i reali Infanti: molto più che doveano essere mantenuti ed osservati i capitoli fondamentali stabiliti nell'atto primitivo dell'annessione, secondo i quali dovea regolarsi e disporsi il governo del Ducato. Noi quì mettiamo insieme i diplomi tutti, che dimostrano quanto da noi su questo argomento si è già di sopra riferito. *Scriptum est universitati hominum civitatis Athenarum fidelibus suis gratiam suam & bonam voluntatem. Tam ex serie litterarum universitatis civitatis Thebarum nostræ Excellentiæ directarum, quam ex fide digna informatione percepimus nonnullas dissensiones atque discordias inter certos nobiles dictorum nostrorum ducatuum ortas fore, ex quo fidelibus nostris Ducatuum eorumdem multifaria damna, & gravamina inferuntur, & tam ipsi, quam per consequens dicti nostri Ducatus periculo subjacent evidenti: quod grave atque molestum ferentes in animo, ac volentes circa statum salubrem & tranquillum ipsorum nostrorum Ducatuum opportunis remediis provide-*

re; volentes etiam capitula dictorum Ducatuum observare, quæ dictant expresse Vigerios seu Capitaneos ipsorum Ducatuum per triennium in eodem officio duraturos, Calzarandum de Peralta, capitaneum vigerium & castellanum prædictæ civitatis Athenarum per nostram Celsitudinem hactenus ordinatum usque ad nostræ beneplacitum Majestatis, seu forte in vita, a prædicti Vigeriatus seu Capitanei officii exercitio & administratione propter lapsum dicti triennii cum matura deliberatione consilii ex nunc duximus amovendum, cui de desistendo rescribimus per aliud Serenitatis nostræ mandatum. Intendentes nihilominus aliquem alium concivem vestrum eligendum per vos in Vigerium & Capitaneum ordinare. Quare fidelitati vestræ mandamus, quatenus receptis præsentibus aliquem civem dictæ civitatis Athenarum, sufficientem tamen & fide dignum, de quo sit merito confidendum, nostri nominis & Reipublicæ zelatorem, qui affectum aliquorum nobilium non declinet, in vestrum Vigerium & Capitaneum diligenti cura eligere studeatis, ac eo electo, de ipsius nomine & cognomine, ac qualitate personæ per vestrum nuntium, aut per litteras debeatis nostram conscientiam informare, ut ipsum in eodem officio deinde consulte Excellentia nostra confirmet. In præsentis vero exequutionem mandati defectum seu inutilem delationem temporis nullatenus committatis, sicut indignitationem nostram cupitis evitare. Insuper vobis iterato mandamus, cum de alio Vigerio eligendo per vos, ut supra, per nostram Celsitudinem intendatur, nobili Matthæo de Peralta consanguineo, consil. famil. & fideli nostro, tamquam Vicario generali in Ducatibus ipsis per nostram Excellentiam deputato in omnibus, quæ ad dictum Vicariatus officium pertinent, devote pareatis, & efficaciter intendatis, scituri, quod prædictas litteras universitatis Thebarum solito & noto sigillo Sancti Georgii recepimus sigillatas. Datum Messanæ die 4 oct. XII Indict. In simili forma verbis competenter mutatis scriptum est Gu-

glielmo de Almenara militi, Capitaneo, vigerio, & castellano terræ & castri Livadiæ Cons. famil. & fideli suo, ut desistat a dicto officio. Dipl. ann. 1373 ex regist. reg. Carcell. ann. 1369 VIII Indict. fol. 111. *Scriptum est nobili Artali de Alagona, Comitatus Mistrettæ domino, & ejusdem magistro justitiario, cons. consil. famil. & fideli suo dilecto in hæc verba. Pridie per speciales nuntios & ambasciatores Ducatuum Athenarum & Neopatriæ inclito & spectabili infanti Friderico pradecessori nostro in eisdem Ducatibus, consobrino nostro carissimo, pro parte universitatum eorumdem Ducatuum extitit supplicatum, Raimundum Bernardi vicarium ipsorum Ducatuum, cons. famil. & fidel. nostrum, considerationibus declaratis per dictos nuntios per capitula, & ortenus, ab eodem vicariatus officio amoveri, & pro conservatione statuque salubri dictorum Ducatuum alium nobilem & potentem in ipso vicariatus officio deputari. Noviter autem pro parte dictarum universitatum petitione repetita nostræ Excellentiæ supplicant, quod modo loca dictorum Ducatuum, defectu regiminis ipsius vicarii, sint in maximo periculo & ruina, quoniam sibi non obediunt incolæ Ducatuum eorumdem, providere dictis Ducatibus de potenti nobili vicario, & potissime de nobili Orlando de Aragona patruo, vel nobili Jaimo Friderici, aut nobili Johanne Friderici consobrinis, consil. famil. & fidelibus nostris, sine tarditate, quia mora esset quod absit allatura periculum, nostra Serenitas dignaretur. Cumque in præmissis videatur prima facie remedium adhibere, eo maxime quod litteræ dicti vicarii nostræ Curiæ missæ nuper continent aliqua mandata ejus non fuisse exequutionem debitam consequuta, vos proinde duximus consultandos, fidelitati vestræ mandantes, ut quid exinde vobis videatur Celsitudini nostræ litteris reseretis. Datum Messanæ 27 Jan. IX Indict.* Dipl. ann. 1355 ex regist. off. Protonot. ann. 1364, 1365, 1366 sign. litt. B fol. 136. *Scriptum est nobili Aloisio Friderici*

de Aragona post gratiam in hæc verba. De strenuitate, fide, sufficientia, & virtute vestris plenarie confidentes, vos in vicarium nostrum in eisdem Ducatibus, quolibet alio inde amoto, receptoque prius per Excellentiam nostram a Francisco Lunelli fideli nostro, nuntio vestro, de universitatum eorumdem Ducatuum ad nostram Excellentiam serio destinato, pro parte vestra fidelitatis, & ipsius vicariatus officii bene legaliter & fideliter exercendi corporali, & debito ad Sancta Dei evangelia juramento, ex nunc in antea usque ad nostrum beneplacitum, ita quod vos in manibus dicti Francisci pro parte nostri Culminis, nec non Syndicorum & nuntiorum universitatum, civitatum, terrarum, & locorum Ducatuum prædictorum præstetis simile juramentum, duximus fiducialiter statuendum — Et ecce universis & singulis officialibus & personis aliis ipsorum Ducatuum fidelibus nostris, quod vobis tanquam vicario in eisdem pro nostra Excellentia ordinato devote pareant & intendant per nostras alias patentes litteras tradimus in mandatis. Datum Cataniæ 7 Aprilis XIV Indict. Dipl. ann. 1375 ex regist. Reg. Cancell. ann. 1364 fol. 129. *Scriptum est nobili Matthæo de Montecatino, comitatus Augustæ domino, consang. famil. & fideli suo per commissionis litteras in hæc verba. Venientes nuper ad nostræ Majestatis præsentiam rev. in Christo pater Paulus, Thebarum Archiepiscopus, Cappellanus, consiliarius, devotus noster, Bartholomæus de Veltriis miles, Nicolaus de Ardoino, & Guglielmus Bassani, familiares, & fideles nostri, nuntii seu ambassiatores missi per certas universitates terrarum & locorum nostrorum Ducatuum prædictorum, aliosque nobiles exules fideles nostros, Ducatuum ipsorum indigenas, nostro Culmini ipsorum nominibus supplicarunt, ut cum civitas nostra Thebana, quæ in ipsis Ducatibus quasi caput est & magistra, per Nobilem Rogerium de Lauria, Mariscalcum dictorum Ducatuum, consiliarium fam. & fidelem nostrum, plurium nostrorum fidelium, majorum scilicet ex civi-*

bus civitatis ipsius, ex inimicitia fomite procurato; justitia sit, Turcorum, Christi & Dei fidelium publicorum hostium, adhibito brachio, occupata, & per immanitatem naturalium atque continuam ipsorum Christi infidelium Christiani fideles nostri tam cives, quam agricolæ, aliique ad civitatis ipsius per tramites discurrentes tam mares quam fœminæ diversa gravia & abominanda flagitia patiantur, eis more dominico de opportuno medelæ remedio, scilicet de mittendo illuc apto pro parte nostri & famoso vicario, vos maxime, qui in partibus ipsis alias fuistis vicarius, notusque strenuis processibus per Ducatus eosdem, quam possumus celeriter providere, cum sit in mora periculum, dignaremur; quorum supplicationibus rationabiliter inclinati, nolentes in civitatibus nostri regiminis ullo modo pati injuriam fideles nostri Domini Jesu Christi, vos, de cujus fide, strenuitate, & opera militari confidimus, in nostrum vicarium & vicegerentem in Ducatibus ipsis, recepto prius a vobis fidelitatis & homagii debito juramento, & prædicti vicariatus & vicegerentis officium bene fideliter & legaliter exercendi corporali & debito ad sancta Dei evangelia juramento, ex nunc in antea, in tota videlicet vita vestra, dum ibi scilicet moram traxeritis, & bene vos gesseritis, præsentium tenore præficimus, & fiducialiter ordinamus, dantes vobis omnem plenam auctoritatem & potestatem, quam natura dicti vicariatus & vicegerentiæ officii exigit, & requirit, & prout ipsum tam prædecessores vestri, quam vos exercere hactenus consuevere, committentes vobis in his generaliter vices nostras. Et quia generaliter expressa particulariter operari solent, volumus & mandamus, quod per vos, auctoritate dicti vicariatus officii, possint inter alia nostro nomine subscripta fieri atque exequutioni mandari: videlicet, quod peccantibus possitis nomine Majestatis nostræ indulgere, quæ crimina etiamsi capitula læsæ Majestatis attingant: Item quod castra & fortilitia nostri Demanii dictorum Du-

catuum pro parte nostra recipiatis, & in eis castellanos fideles ordinetis, & conservari sub fidelitate nostri Culminis faciatis: Item quod vigerias, capitanias, & alia officia fidelibus nostris nostro nomine committatis: Item quod excadentias & obventiones, ad fiscum nostrum pertinentes, pro vita vestra, & vestrorum, & pro custodiis castrorum nostrorum, ac pro aliis supportandis oneribus vobis debeant deputari. Quapropter fidelitati vestræ præsentium tenore committimus, & qua possumus efficacia mandamus, quatenus ad prædictos vicariatus vos personaliter conferentes, prædictum vicariatus & vicegerentiæ officium Majestatis nostræ nomine sic plenissime, sic audacter, & juste Nobilitas ac strenuitas vestra exerceat cum omnibus & singulis causis, & potestatibus supradictis, quod civitas prædicta Thebana, nostrique fideles in ea degentes a prædictorum infidelium liberentur angustiis, sub Christiana fide, quam colimus, vivant in pace, aliique nostri fideles dictorum Ducatuum in statu pacifico, & sub libra justitiæ conserventur. Et ecce tam dicto Rogerio de Lauria pro se, quam universitatibus aliarum terrarum & locorum, atque nobilibus Ducatuum eorumdem pro se, quod vobis tanquam ibidem nostro vicario & vicegerenti pareant & intendant aliæ nostræ Celsitudinis litteræ diriguntur. Datum Syracusiæ 16 Augusti 1 Indict. Scriptum est per patentes de parendo dicto vicario circa exercitium & administrationem vicariatus & vicegerentiæ officialibus, videlicet, universitatibus civitatum, terrarum, & locorum dictorum Ducatuum. Universitati civitatis Thebarum. Nobili Rogerio de Lauria exercitus dictorum Ducatuum Marescalco. Dipl. ann. 1363. Ex reg. off. Prot. ann. 1361, 1362, 1363 sign. litt. A fol. 308. *Scriptum est per commissionis litteras nobili Rogerio de Lauria dictorum Ducatuum Marescalco Consiliario, famil. & fideli suo per hæc verba. Dum ad ea, quæ statum pacificum & tranquillum omnium & singulorum nostrorum fidelium Ducatuum eo-*

rumdem sollicitudinem convertimus mentis nostræ, & cogitationum nostrarum præcordia curis assiduis agitantur, virum virtutibus moribusque relucentem, strenuitate armorum, & fidei claritate conspicuum, vicarium illis præfici præ ceteris necessarium experimur, qui lucrorum vanis appetitibus vilipensis, rempublicam summis honoribus amplectatur — Considerantes nec minus puritatem devotionis & fidei, quam erga nostram Excellentiam claris nuper affectibus habuistis, nec non grata satis notabilia strenuaque servitia, per vos nostræ continue bellicose ferventer & strenue præstita Majestati, in defensione, & manutentione civitatum terrarum & locorum Ducatuum prædictorum potissime contra Parthos Christi fidelium inimicos, nullis immunibus personæ parcendo periculis & expensis, in quibus studuistis fidem virtutibus exhibere, & quæ Majestati nostræ præstatis ad præsens, & in antea præstare poteritis, dante Domino, gratiora: Attendentes etiam dictos fideles nostros præfatorum Ducatuum per vos sub libra justitiæ & provida gubernatione tanquam diligentis patris familias gubernandos, cum firmum sit judicium cujus tenetur exemplum, nec locus ambiguitati relinquitur, ubi experimenta probabilia suffragantur, nostramque clementiam deceat incunctanter tribuere promotionis assensus, quos labor militiæ meretur assidue, quia sicut æquum est desidiosis laborantium præmia denegare, ita convenit excumbentibus optata concedere præmiorum, vos vicarium generalem nostrorum Ducatuum prædictorum cum generali & libera administratione justitiæ, & omnium aliorum, quæ ipsius vicariatus officii natura requirit, & ad ipsum dignoscentur juste & rationabiliter pertinere, amoto inde nobili Matthæo de Montecathino, Comitatus Augustæ domino, consang. consil. famil. & fideli nostro, olim ibidem vicario, recepto prius a vobis fidelitatis, & prædicti vicariatus officii bene fideliter & legaliter exercendi corporali & debito ad sancta Dei evangelia juramento, cum omnibus juribus,

obventionibus &c. Quare fidelitati vestræ committimus, quod statim, receptis præsentibus, præfatum officium Generalis vicariatus cum omnibus sibi connexis in eisdem civitatibus terris & locis prædictorum nostrorum Ducatuum ex nunc in antea usque ad dictum nostrum beneplacitum ad honorem & fidelitatem nostri Culminis, ac statum pacificum & tranquillum nostrorum fidelium, civitatum, terrarum, & locorum prædictorum, sub libra justitiæ & laudabili gubernatione adeo manutenere, defendere, & regere studeatis, quod civitates terræ & loca ipsa, dictique nostri fideles sub nostro felici regimine fideliter & salubriter gubernentur, vosque proinde possitis a nostra Celsitudine merito commendari, atque gaudeamus in vobis nostra floruisse judicia, & lætamur dignum præsulem nostris subditis præstitisse. Et ecce capitaneis, sive vigeriis, bajulis, judicibus, syndicis, procuratoribus, & consilio, aliisque officialibus, & personis civitatum terrarum & locorum Ducatuum eorundem fidelibus nostris, quod vobis, tanquam generali vicario dictorum Ducatuum per nostram Excellentiam sicut prescribitur ordinato, in omnibus & singulis ad prædictum vicariatus officium spectantibus, donec in eodem officio de nostro beneplacito fueritis, devote pareant & intendant per alias patentes Majestatis nostræ litteras traditur in mandatis. Datum Messanæ 14 Maii V Indict. Scriptum est Vigerio seu Capitaneo civitatis Thebarum famil. & fideli suo. Dipl. ann. 1367 ex regist. reg. Cancell. ann. 1365 & 1366 fol. 104. *Scriptum est per commissionis litteras Nicolachio de Ardoyno de Thebis vigerio civitatis Thebarum fam. & fideli suo. De fide, sufficientia, & legalitate tuis nostra Excellentia plenarie confidente, tibi dictum officium vigeriæ præfatæ civitatis Thebarum, quod per alias Serenitatis nostræ litteras tibi concessum fuit tantum pro anno præsenti, & pro annis proxime futuris XV & I Indict. recepto prius a te per nobilem vicarium dictorum Ducatuum, consang. nostrum, consil. & famil.,*

dictorum officiorum bene fideliter & legaliter exercendorum corporali & debito ad sancta Dei Evangelia juramento. ex nunc in antea in tota scilicet vita tua duximus fiducialiter committenda. Propter quod fidelitati tuæ committimus & mandamus, quatenus ad prædictam terram Livadiæ te personaliter conferens, prædictum castrum a servientibus ibi degentibus pro parte Curiæ nostræ recipias. Datum Messanæ 16 Septembris V Indict. Dipl. ann. 1366 ex reg. reg. Canc. ann. 1365, 1366 fol. 65. *Scriptum est per patentes Consilio, Syndicis, & universis hominibus civitatis Thebarum fidelibus suis per hæc verba. Cum reverendus in Christo pater Simon Thebanus Archiepiscopus, dilectus cappellanus, consil. famil. & devotus noster, ad dictam civitatem Thebarum pro regimine commissæ sibi plebis ex indicto pastoris officio se conferat personalem, quem innatæ sibi virtutes, & mores laudabiles, de quibus tam fama publica, quam ejus indicia plenam fidem assumpsimus, nostræ reddunt Celsitudini satis gratum, vobisque utile ut speramus quod cognoscetis de pastore laudabili fore provisum; Volentes sibi ex eminentia nobis creditæ desuper dignitatis in his omnibus, quæ ad dictum sibi commissum regimen spectare dignoscuntur, favorabiles nos præbere, quia dum Ecclesiis nostro dominio subditis æquabilia præstamus, misericordiam divinæ speramus acquirere pietatis, maxime ubi salus vestrarum animarum tangitur, & decet vestræ reipublicæ universæ; Fidelitati vestræ mandamus expresse, quatenus dictum archiepiscopum, tam nostræ injunctionis intuitu, quam sui residentia præsulatus cui vos universaliter subjicit juris æquitas, & honorificentia debita, assumentes & alacriter intuentes, sibi tanquam vero pastori in omnibus & singulis, quæ ad regimen & gubernationem salubrem tam animarum vestrarum, prout ad dictum suum pastorale spectat officium, quam dictæ ejus Ecclesiæ jurium reddituum & bonorum suorum omnium, assistatis ope favore consilio & auxilio op-*

portunis, quod utique Deo gratum, nostræ veniet acceptum & placitum Majestati. Datum Messanæ 10 *Martii v Indict.* Dipl. ann. 1366 ex reg. reg. Cancell. ann. 1365, 1366 fol. 89. *Scriptum est per commissionis litteras Nicolao de Sosa fam. & fideli suo per hæc verba. De fide, sufficientia, & legalitate tuis nostra Excellentia confidente, tibi officia Castellanie & Capitanie cum cognitione causarum criminalium terre Sidero castri positis in dictis Ducatibus, cessante ab officiis ipsis egregio Aloysio Friderici de Aragonia consan. famil. & fid. nostro dilecto propter ejus minoritatem ætatis, & amotis inde quibuslibet aliis per nostram Curiam in eisdem officiis hactenus forsitan ordinatis, recepto prius a te fidelitatis & prædicti officii bene fideliter & legaliter exercendi corporali & debito ad sancta Dei Evangelia juramento, sub solidis &c. Datum Messanæ* XI *Junii v Indict.* Dipl. ann. 1367 ex reg. regiæ Cancell. ann. 1365, & 1366 fol. 110.

(32) Surita lib. 10 cap. 30 pag. 377.

(33) *Scriptum est nobili Artali de Alagona, Comitatus Mistrettæ Domino, & Regni Siciliæ magistro justitiario in hæc verba. Præsens nuper in Curia nostra nobilis Johannes Friderici de Aragona, procurator & frater nobilis Jaymi de Aragona, consang. consil. famil. & fidelis noster, eodem procuratorio nomine & pro parte dicti fratris sui, litteras vicarii & universitatum ejusdem Ducatus nostri Athenarum & Neopatriæ, continentes præfatum nobilem Jaymum in conservatione & defensione ejusdem Ducatus legaliter & fideliter se gessisse, & non modicum laborasse, & quod propterea ipsum dignaremur in sui juris prosecutione commendatum, nostro Culmini præsentavit, supplicans reverenter, ut cum nobilis quondam Alphonsus Friderici, eorum Jaymi & Johannis genitor, dum hujus vitæ commodis fungeretur, de terris castris & bonis suis feudalibus disponens, nobilem quondam Petrum primogenitum suum hæredem instituerit in eisdem, substituens dictum*

Jaymum, quod in casu quo prædictus nobilis Petrus hæres institutus decederet sine liberis ex suo corpore legitime descendentibus, succederet sibi præfatus nobilis Jaymus substitutus, ut supra, in terris castris & feudalibus supradictis, præfatusque Petrus obierit, non superstitibus sibi filiis legitimis & naturalibus, ex quo advenit casus substitutionis jamdictæ, terras Solæ & Lodorichii cum castris pertinentiis, & juribus earum posita in Ducatu nostro prædicto, quæ fuerunt dicti quondam nobilis Alphonsi patris eorum, & post ipsius transitum pervenerunt ad dictum nobilem Petrum fratrem ipsorum, tanquam primogenitum & hæredem ejusdem quondam patris eorum ut præscribitur institutum; ac rationibus & causis, quas vos latere non credimus, per revocationem earum olim factam ejusdem Ducatus locis aliis aggregantur, præfato Jaymo tanquam secundogenito & substituto ut supra, ad quem virtute dictæ substitutionis potissime terras ipsas asserit pertinere, tradi & assignari, prout jura postulant, mandaremus. Et licet dictus nobilis Joannes procuratorio nomine exigat justitiæ debitum ministrari, tamen quia causa est ardua, & notabilis, vos prius exinde providimus consultandos. Quare fidelitati vestræ mandamus, ut quid agendum vobis videbitur in supplicatione prædicta facta, ut superius recitatur, nostræ Celsitudini vestris litteris indicetis. Datum Messanæ 5 Decembris IX Indict. Dipl. ann. 1355 ex reg. off. Protonot. ann. 1364, 1365, 1366 sign. lit. B fol. 193.

(35) Surita lib. 10 cap. 30 pag. 377.

(36) Pirrus in Notit. Eccl. Messanensis ad annum 1266 pag. 406, in Not. Eccl. Catanensis eodem anno pag. 535, & in Not. Eccl. Cephalædit. ad ann. 1266 tom. 2 pag. 806, 807.

(37) Vid. Raynaldum ad ann. 1265 pag. 163.

(38) Vid. Bibliothecam nostram sub Aragonensibus tom. 2 pag. 456 & sequ.

FINE DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI.

CAPITOLI

DEL LIBRO QUARTO.

CAPITOLO PRIMO

Regno di Federigo di Aragona. Stato e forza della nazione siciliana in quel tempo. Importanza, costumi, e modi di vivere dei grandi e dei nobili. Provvidenze continue del Re Federigo a somministrar sempre nuovo vigore alle leggi e al Governo. 3

CAPITOLO SECONDO

Abusi ed eccessi dei magistrati, e spezialmente dei giustizieri provinciali. Federigo a limitarne la potenza ne diminuì la giurisdizione, e il territorio. Nuovo stato dei magistrati locali. Stabilimenti allora prescritti nelle forme giudiziarie. 29

CAPITOLO TERZO.

Stato dei Comuni Siciliani alla venuta dei re aragonesi. Il re Federigo li recò a più compiuto sistema. Ufficiali che propriamente li componeano, e qualità dell' ufficio loro. Forme allora prescritte per la elezione di quelli. Dritto di presedere alle elezioni, e di confermare gli eletti. Esclusione assoluta dei nobili nelle popolazioni demaniali dai consigli e dagli ufficj municipali. 52

CAPITOLO QUARTO.

Stato delle grandi signorie feudali in Sicilia in quest' epoca. Leggi ed operazioni del re Federigo ad impedirne l' ingrandimento, ed a fissarne i servizj. Provvidenze intorno ai dritti, che esercitavano i baroni nei lor vassallaggi. Nuove introduzioni nelle giustizie delle signorie. 90

CAPITOLO QUINTO.

Diminuzione della rendita pubblica e dei proventi fiscali in questi tempi. La nazione obbligata a prestare molti e straordinarj servizj, e le popolazioni eccitate a raccorsi e ad uscire in comune per la difesa del Regno. Nuove imposizioni in diversi tempi di collette e di dazj. Forma del parlamento siciliano nei primi tempi dei re aragonesi, e spezialmente sotto il re Federigo. 120

CAPITOLO SESTO.

Stato interno del regno sino alla morte del re Federigo. Notabili avvenimenti sotto re Pietro, e nel vicariato dell' infante Giovanni. Principj di decadenza, e vizj interni della costituzione per tutti questi tempi. 150

CAPITOLO SETTIMO.

Relazioni esterne in quest' epoca. Trattato di Castronuovo conchiuso dal re Federigo con gli angioini, e confermato da papa Bonifacio. Trattato con quelli dell' infante Giovanni. Alleanze con gli imperadori di Germania e con gli stati italiani. Relazioni con la nazion catalana, e trattato col re di Aragona. Imprese e conquiste nell' Africa. Conquista e annessione alla Corona Siciliana del Ducato di Atene e di Neopatria. Cose Ecclesiastiche, e grandezza dell' ufficio di Cappellano Maggiore. 168

47393

INDICE

DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI

AL LIBRO QUARTO.

Capitolo primo	pag. 3
Capitolo secondo	9
Capitolo terzo	14
Capitolo quarto	30
Capitolo quinto	39
Capitolo sesto	56
Capitolo settimo	60

FINE DEL TOMO QUARTO.